

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
SULLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI
SOVRANAZIONALI EUROPEE

a cura di
Ornella Porchia e Barbara Randazzo

luglio-agosto 2014

I N D I C E

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

1. Le pronunce rese nei confronti dell'Italia

Art. 2 CEDU (Diritto alla vita)

Art. 3 CEDU (Divieto di trattamenti inumani e degradanti)

a) Saba c. Italia – Seconda sezione, sentenza del 1° luglio 2014 (ric. n. 36629/10)

Trattamenti inumani e degradanti da parte di agenti di polizia penitenziaria nei confronti di detenuto (profilo sostanziale): violazione - Mancato accertamento e punizione dei responsabili per il decorso della prescrizione (profilo procedurale): violazione

Art. 6 § 1 (Diritto ad un processo equo)

Art. 1 Protocollo n. 1 (Protezione della proprietà)

b) Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S. e altri c. Italia – Seconda sezione, sentenza del 24 giugno 2014 (ricc. nn. 48357/07, 52677/0/07, 52687/07 e 52701/07)

Retroattività della legge relativa a versamenti di contributi previdenziali da parte delle società e ingerenza del legislatore nell'esercizio della funzione giurisdizionale: violazione - lamentata ingerenza del godimento della proprietà: non violazione

2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi

Art. 6 § 1 CEDU (Diritto ad un processo equo)

Art. 10 CEDU (Libertà di espressione)

a) Roşianu c. Romania – Terza sezione, sentenza del 24 giugno 2014 (ric. n. 27329/06)

Mancata esecuzione della sentenza definitiva con la quale si riconosce ad un giornalista il diritto di ricevere informazioni di carattere pubblico da parte delle autorità nazionali: violazione

Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)

b) López Guió c. Slovacchia – Terza sezione, sentenza del 3 giugno 2014 (ric. n. 10280/12)

Mancata partecipazione di un genitore alla procedura concernente il ritorno del figlio ai sensi della Convenzione dell'Aja: violazione

Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)

- c) *Mennesson e Labassee c. Francia – Quinta sezione, sentenze del 26 giugno 2014 (ricc. nn. 65192/11 e 65941/11)*

Rigetto dell'istanza di riconoscimento nel diritto francese di una filiazione legalmente stabilita negli Stati Uniti tra bambini nati da una gestazione per altri (GPA) e la coppia che ha fatto ricorso a tale metodo: violazione

Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)

- d) *Fernández Martínez c. Spagna – Grande Camera, sentenza del 12 giugno 2014 (ric. n. 56030/07)*

Mancato rinnovo del contratto di insegnamento di un professore di religione e morale cattolica che ha reso pubblica la sua situazione di "prete sposato": non violazione

Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)

- e) *Petrova c. Lettonia – Quarta sezione, sentenza del 24 giugno 2014 (ric. n. 4605/05)*

Prelievo di organi a fini di trapianto all'insaputa e senza il consenso dei prossimi congiunti della persona deceduta: violazione

Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)

- f) *I.S. c. Germania – Quinta sezione, sentenza del 5 giugno 2014 (ric. n. 31021/08)*

Rifiuto di accordare il diritto di visita e di informazione alla madre biologica di minori date in adozione: non violazione

Art. 10 CEDU (Libertà di espressione)

- g) *Stichting Ostade Blade c. Paesi Bassi – Terza sezione, decisione del 27 maggio 2014 (ric. n. 8406/06)*

Perquisizione della sede di una rivista per sequestrare una lettera di rivendicazione di attentati dinamitardi: irricevibilità

Art. 10 CEDU (Libertà di espressione)

- h) *Couderc e Hachette Filipacchi Associati c. Francia – Quinta sezione, sentenza del 12 giugno 2014 (ric. n. 40454/07)*

Condanna per la pubblicazione di un articolo e di foto che rivelano l'esistenza di un figlio (segreto) di un monarca: violazione

Art. 3 Protocollo N. 1 (Diritto a libere elezioni)

- i) *Dunn e altri c. Regno Unito – Quarta sezione, decisione del 15 maggio 2014 (ricc. nn. 566/10 e al.)*

Mancata dimostrazione da parte dei detenuti ricorrenti del fatto di aver subito conseguenze del divieto generale di votare: irricevibilità

Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione)

Art. 9 CEDU (Libertà di religione) in combinato disposto con art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione)

- l) *S.A.S. c. Francia – Grande Camera, sentenza del 1° luglio 2014 (ric. n. 43835/11)*

Divieto di indossare indumenti religiosi che impediscano il riconoscimento del viso nello spazio pubblico: non violazione

Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)

m) Hämäläinen c. Finlandia – Grande Camera, sentenza del 16 luglio 2014 (ric. n. 37359/09)

Rifiuto di accordare alla ricorrente un numero di identità indicante il suo genere femminile a seguito di cambiamento di sesso, salvo trasformazione del suo matrimonio in unione civile: non violazione

Altre segnalazioni in breve relative al mese di luglio

Art. 3 CEDU (Divieto di trattamenti inumani e degradanti)

Art. 5 § 1 (Diritto alla libertà e sicurezza)

Art. 6 § 1 (Diritto ad un processo equo)

n) Al Nashiri e Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia – Quarta sezione, sentenze del 24 luglio 2014 (ricc. nn. 28761/11 e 7511/13)

Consegne speciali alla CIA per rischio reale di processo manifestamente iniquo davanti ad una commissione militare negli USA: violazione

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

1. Spazio di libertà sicurezza e giustizia.

Corte di giustizia (Terza sezione), 5 giugno 2014, causa C-146/14 PPU, Bashir Mohamed Ali Mahdi

«Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 15 – Trattenimento – Proroga del trattenimento – Obblighi dell'autorità amministrativa o giudiziaria – Sindacato giurisdizionale – Mancanza di documenti di un cittadino di un paese terzo – Ostacoli all'esecuzione della decisione di allontanamento – Diniego dell'ambasciata del paese terzo interessato di rilasciare un documento d'identità che consenta il rimpatrio del cittadino in tale paese – Rischio di fuga – Prospettiva ragionevole di esecuzione dell'allontanamento – Mancata cooperazione – Eventuale obbligo dello Stato membro interessato di rilasciare un documento temporaneo attestante lo status della persona»

Corte di giustizia (Seconda sezione), 10 luglio 2014, causa C-138/13, Dogan

«Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Protocollo addizionale – Articolo 41, paragrafo 1 – Diritto di soggiorno dei familiari di cittadini turchi – Normativa nazionale che esige la prova di conoscenze linguistiche di base per il familiare che intenda fare ingresso nel territorio nazionale – Ammissibilità – Direttiva 2003/86/CE – Ricongiungimento familiare – Articolo 7, paragrafo 2 – Compatibilità»

Corte di giustizia (Seconda sezione), 17 luglio 2014, causa C-338/13, Marjan Noorzia c. Bundesministerin für Inneres

«Rinvio pregiudiziale – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 4, paragrafo 5 – Normativa nazionale che prevede che il soggiornante e il coniuge abbiano raggiunto l'età di ventun anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento – Interpretazione conforme»

Corte di giustizia (Terza sezione), 17 luglio 2014, causa C-469/13, Shamim Tahir c. Ministero dell'Interno, Questura di Verona

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2003/109/CE – Articoli 2, 4, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 13 – “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” – Presupposti per la concessione – Soggiorno legale e ininterrotto nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di permesso – Persona unita al soggiornante di lungo periodo da vincoli familiari – Disposizioni nazionali più favorevoli – Effetti»

Corte di giustizia (Grande sezione), 17 luglio 2014, cause riunite C-473/13 e C-514/13, Adala Bero c. Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate c. Kreisverwaltung Kleve (C-514/13)

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 16, paragrafo 1 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Trattenimento in un istituto penitenziario – Impossibilità di sistemare i cittadini di paesi terzi in un apposito centro di permanenza temporanea – Mancanza di un centro siffatto nel Land in cui il cittadino di un paese terzo è trattenuto»

2. Politica sociale

Corte di giustizia (Prima sezione), 12 giugno 2014, causa C-118/12, Gülay Bollacke c. K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria in caso di decesso»

Corte di giustizia (Terza sezione), 3 luglio 2014, cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-407/13, Fiamingo

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Settore marittimo – Traghettoni che effettuano un tragitto tra due porti situati nel medesimo Stato membro – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 3, punto 1 – Nozione di “contratto di lavoro a tempo determinato” – Clausola 5, punto 1 – Misure dirette a prevenire il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Sanzioni – Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato – Presupposti»

Avvocato Generale Szpunar, Conclusioni del 17 luglio 2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Fortuna Russo (C-63/13) contro Comune di Napoli [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli] e Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13) [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte costituzionale]

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Settore della scuola pubblica – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano tali contratti – Sanzioni – Assenza di

risarcimento del danno – Divieto di riqualificazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato»

3. Libera circolazione dei lavoratori/libera circolazione delle persone

Corte di giustizia (Prima sezione), 19 giugno 2014, causa C-507/12, *Jessy Saint Prix c. Secretary of State for Work and Pensions*

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7 – Nozione di “lavoratore” – Cittadina dell’Unione europea che ha rinunciato a lavorare a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto»

Corte di giustizia (Grande sezione), 17 luglio 2014, cause riunite C-58/13 e C-59/13, *Torresi e Torresi c. Consiglio dell’Ordine di Macerata*

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Accesso alla professione di avvocato – Facoltà di respingere l’iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati di cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale di avvocato in un altro Stato membro – Abuso del diritto»

4. Libera prestazione dei servizi

Corte di giustizia (Terza sezione), 12 giugno 2014, causa C-156/13, *Digibet Ltd*

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d’azzardo – Normativa recante divieti relativi ai giochi d’azzardo tramite Internet che non sono stati applicati, per un periodo di tempo limitato, all’interno di un ente federato di uno Stato membro – Coerenza – Proporzionalità»

5. Telecomunicazioni

Corte di giustizia (seconda sezione), 25 giugno 2014, causa C-76/13, *Commissione c. Portogallo*

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/22/CE – Comunicazioni elettroniche – Reti e servizi – Individuazione delle imprese incaricate di oneri servizi pubblici – Trasposizione non corretta – Sentenza della Corte che constata inadempimento – Mancata esecuzione – Article 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Somma forfettaria»

6. Libera circolazione delle merci

Corte di giustizia (Grande sezione), 1° luglio 2014, causa C-573/12, *Ålands Vindkraft AB*

«Rinvio pregiudiziale – Regime nazionale di sostegno che prevede la concessione di certificati verdi negoziabili per gli impianti che producono elettricità da fonti di energia rinnovabili – Obbligo per i fornitori di elettricità e per taluni utenti di restituire annualmente all’autorità competente una certa quota di certificati verdi – Rifiuto di concedere certificati verdi per gli impianti di produzione situati fuori dello Stato membro interessato – Direttiva 2009/28/CE – Articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3 – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE»

Corte di giustizia (Quarta sezione), 10 luglio 2014, cause riunite C-358/13 e C-181/14, *Markus*

«Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Ambito di applicazione – Interpretazione della nozione di “medicinale” – Portata del criterio attinente all’idoneità a modificare le funzioni fisiologiche – Prodotto a base di piante aromatiche e di cannabinoidi – Esclusione»

7. Ambiente e consumatori

Corte di giustizia (Quinta sezione), 17 luglio 2014, causa C-600/12, Commissione c. Repubblica ellenica

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Gestione dei rifiuti– Direttive 2008/98/CE, 1999/31/CE e 92/43/CEE – Discarica sull’isola di Giacinto – Parco naturale marittimo de Zakynthos – Sito Natura 2000 – Tartaruga marina Caretta caretta – Proroga della durata delle clausole di validità – Assenza di piano di sgombrò – Sfruttamento di una discarica – Disfunzioni – Saturazione della discarica- Infiltrazione – Copertura insufficiente e dispersione dei rifiuti – Estensione della discarica»

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

a cura di *Barbara Randazzo*

Avvertenza

Nel presente bollettino confluisce soltanto una minima parte della giurisprudenza CEDU resa nei confronti dell'Italia e degli altri Paesi membri del Consiglio d'Europa che viene selezionata e tradotta in lingua italiana dal Servizio Studi in collaborazione con altre Istituzioni per l'Archivio CEDU presso il CED della Cassazione disponibile on line all'indirizzo web: <http://www.italgire.giustizia.it>.

[Per ragioni di uniformità del materiale inserito nella banca dati, ai fini della massimazione ci si attiene il più puntualmente possibile ai testi dei comunicati stampa o ai bollettini predisposti dalla Cancelleria della Corte europea, quando disponibili].

1. Le pronunce rese nei confronti dell'Italia

ART. 2 CEDU (DIRITTO ALLA VITA)

ART. 3 CEDU (DIVIETO DI TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI)

a) *Saba c. Italia* – Seconda sezione, sentenza del 1° luglio 2014 (ric. n. 36629/10)

Trattamenti inumani e degradanti da parte di agenti di polizia penitenziaria nei confronti di detenuto (profilo sostanziale): *violazione* - Mancato accertamento e punizione dei responsabili per il decorso della prescrizione (profilo procedurale): *violazione*

[Traduzione integrale della sentenza curata dagli esperti linguistici del Ministero della Giustizia]

Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA SABA c. ITALIA

(Ricorso n. 36629/10)

SENTENZA

STRASBURGO

1° luglio 2014

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Saba c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Işıl Karakaş, *presidente*,

Guido Raimondi,

Nebojša Vučinić,

Helen Keller,

Paul Lemmens,

Egidijus Kūris,

Robert Spano, *giudici*,

e da Abel Campos, *cancelliere aggiunto di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 giugno 2014,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 36629/10) presentato contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di tale Stato, il sig. Valentino Saba («il ricorrente»), ha adito la Corte il 29 giugno 2010 in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Il ricorrente è stato rappresentato dall'avv. G. Onorato del foro di Sassari. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.

3. Il ricorrente sostiene di essere stato sottoposto, in carcere, a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione e di non disporre di alcun rimedio effettivo per far valere i suoi diritti.

4. Il 2 gennaio 2013 il ricorso è stato comunicato al Governo. Come consentito dall'articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata nel contempo sulla ricevibilità e sul merito. Sono pervenute delle osservazioni del Partito radicale non violento transnazionale e transpartito, dell'associazione «*Non c'è pace senza giustizia*» e dei Radicali italiani (ex «Partito radicale italiano») che il vicepresidente della sezione aveva autorizzato a intervenire nella procedura scritta (articoli 36 § 2 della Convenzione e 44 § 3 del regolamento).

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. Il ricorrente è nato nel 1951 ed è residente a Martis (Sassari).

A. I fatti del 3 aprile 2000 e le indagini preliminari.

6. Nel 2000 il ricorrente era detenuto nel carcere di Sassari. Insieme ad altri detenuti, presentò una denuncia nei confronti di alcuni agenti penitenziari per atti di violenza avvenuti il 3 aprile 2000.

7. Il 21 aprile 2000 la procura di Sassari chiese che fossero adottate delle misure cautelari (come la custodia cautelare o gli arresti domiciliari) nei confronti di alcuni degli agenti coinvolti. Con decisione del 2 maggio 2000 il giudice per le indagini preliminari («il GIP») di Sassari accolse la domanda della procura e dispose la custodia cautelare nei confronti di 22 indagati; altri 60 furono posti in libertà vigilata.

8. All'esito delle indagini preliminari la procura chiese il rinvio a giudizio di molte persone, accusate di violenza privata (articolo 610 del codice penale – «il CP»), lesioni personali (articoli 582 e 583 del CP) e abuso d'ufficio (articolo 323 del CP).

9. L'udienza preliminare iniziò il 22 ottobre 2001 e fu rinviata varie volte. Il 12 novembre 2001 il ricorrente si costituì parte civile nel procedimento penale. Il ministero della Giustizia fu citato in qualità di responsabile civile delle azioni degli imputati. Il 21 febbraio 2003 il giudice per l'udienza preliminare («il GUP») di Sassari dispose il rinvio a giudizio di nove agenti penitenziari dinanzi al tribunale della stessa città. Il tribunale pronunciò una sentenza sul merito delle accuse nei confronti

di altri 61 imputati, che avevano scelto di essere giudicati con il rito abbreviato (paragrafo 17 *infra*). Per altri 20 indagati fu pronunciato un non luogo a procedere in quanto il fatto non sussiste.

B. Il processo dinanzi al tribunale di Sassari

10. Dinanzi al tribunale di Sassari gli imputati erano accusati di vari atti di violenza, lesioni personali e abuso d'ufficio nei confronti di molti detenuti. Per quanto riguarda il ricorrente, le guardie penitenziarie erano accusate di averlo obbligato a spogliarsi, a rimanere davanti alla sua cella con la testa contro il muro e a passare a testa bassa tra due file di agenti, e inoltre a subire perquisizioni ingiustificate, accompagnate da insulti e minacce. Inoltre, le celle erano state devastate e gli oggetti personali dei detenuti distrutti. Secondo la tesi della procura, i fatti ascritti rientravano nelle previsioni degli articoli 610 e 323 del CP che sanzionano, rispettivamente, i reati di violenza privata e abuso d'ufficio.

11. Nel corso di 44 udienze, il tribunale procedette all'audizione di 103 vittime, testimoni e imputati in procedimenti connessi. Il 21 dicembre 2007 la procura chiese e ottenne copia della sentenza resa dal GUP di Sassari il 21 febbraio 2003 (paragrafo 17 *supra*) e della sentenza resa il 7 novembre 2005 dalla corte d'appello di Cagliari (paragrafo 19 *infra*). Il 29 maggio, il 12 e il 23 giugno, il 14 luglio e il 29 settembre 2009, le parti presentarono le loro richieste.

12. Con sentenza resa il 29 settembre 2009, depositata in cancelleria il 28 dicembre 2009, il tribunale di Sassari pronunciò un non luogo a procedere per prescrizione nei confronti di sette degli imputati. Gli altri due imputati furono assolti.

13. Il tribunale osservò che, dalle decisioni giudiziarie definitive prodotte dalla procura e dalle prove raccolte, risultava che il 3 aprile 2000 si erano verificati degli episodi di «violenza inumana» nel carcere di Sassari. Nel corso di quelle che avrebbero dovuto essere soltanto una perquisizione generale e un'operazione di trasferimento di alcuni detenuti, accompagnate dalla presentazione del nuovo comandante, i detenuti erano stati spostati dai luoghi in cui si trovavano e sottoposti ad atti di violenza gratuita. Alcuni detenuti erano stati costretti a spogliarsi, erano stati ammanettati, insultati, percossi e sottoposti ad umiliazioni.

14. Secondo il tribunale, si trattava di un «tunnel degli orrori», e il carcere di Sassari, luogo di detenzione in virtù della legge, aveva conosciuto uno scatenarsi di rancore e di rappresaglie incompatibile con le norme dello Stato di diritto.

15. Il tribunale considerò che i fatti ascritti rientravano nelle previsioni dell'articolo 608 del CP, che puniva l'abuso d'ufficio nei confronti dei detenuti. Tuttavia tale reato, punito con una pena massima di 30 mesi, era prescritto dal 3 ottobre 2007. Per quanto riguarda i reati di lesioni personali aggravate, essi erano prescritti dal 3 gennaio 2009.

16. Secondo le informazioni fornite dal Governo il 30 aprile 2013, la sentenza del tribunale di Sassari del 29 settembre 2009 sarebbe divenuta definitiva «probabilmente nel corso del primo semestre del 2010».

C. Il rito abbreviato applicato nei confronti di 61 imputati

17. Come indicato nel paragrafo 9 *supra*, 61 agenti penitenziari furono giudicati separatamente per i fatti del 3 aprile 2000. In particolare, con sentenza del 21 febbraio 2003, depositata in cancelleria il 10 luglio 2003, il GUP di Sassari aveva condannato 12 persone a pene comprese tra un anno e sei mesi e quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale per, tra l'altro, violenza privata aggravata, lesioni personali e abuso d'ufficio. Tra queste persone vi erano agenti penitenziari, il supervisore regionale dell'amministrazione penitenziaria, la direttrice del carcere di Sassari e il comandante del dipartimento della polizia penitenziaria di Sassari. Un agente fu condannato a pagare una multa di 100 euro (EUR) per avere ommesso di denunciare un reato (articolo 361 del CP). Tutti gli altri imputati furono assolti. I colpevoli furono inoltre condannati al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili (il cui importo doveva essere fissato nell'ambito di un procedimento civile separato) e al rimborso delle spese processuali (per il ricorrente, tali spese ammontavano a 5.500 EUR). Il GUP accordò una provvisoria immediatamente esecutiva

sull'importo del futuro risarcimento alle vittime che, a differenza del ricorrente, avevano fornito la prova del fatto di essere state sottoposte ad atti di violenza.

18. La procura e alcuni imputati interposero appello. L'agente condannato alla multa di 100 EUR non interpose appello e la sua condanna divenne definitiva.

19. Con sentenza del 7 novembre 2005 la corte d'appello confermò sei condanne, assolse cinque persone e ne condannò altre quattro che erano state assolte in primo grado. I colpevoli furono nuovamente condannati alla riparazione dei danni subiti dalle parti civili (il cui importo doveva essere fissato nell'ambito di un procedimento civile separato) e al rimborso delle loro spese processuali (per il ricorrente le spese del processo d'appello ammontavano a 5.355 EUR). La corte d'appello precisò che le spese in questione rientravano nelle previsioni dell'articolo 608 del CP (paragrafo 24 *infra*).

20. Le dieci persone condannate in appello presentarono ricorso per cassazione.

21. Con sentenza del 5 giugno 2007 la Corte di cassazione respinse il ricorso di nove degli imputati (tra i quali il supervisore regionale dell'amministrazione penitenziaria, la direttrice del carcere di Sassari e il comandante del dipartimento di polizia penitenziaria di Sassari). Essa confermò la qualificazione giuridica dei fatti sotto il profilo dell'articolo 608 del CP, e cassò l'appello unicamente per quanto riguarda uno dei condannati, un medico accusato di omissione di atti d'ufficio e di falso.

22. Nelle sue osservazioni del 30 aprile 2013 il Governo indica che non risulta che il ricorrente abbia intentato un'azione civile di risarcimento basata sulla sentenza del GUP del 21 febbraio 2003, confermata in appello e in cassazione.

D. Le sanzioni disciplinari adottate nei confronti di alcuni condannati

23. Nelle sue osservazioni del 30 aprile 2013 il Governo indica che sette tra le persone condannate sono state oggetto di sanzioni disciplinari, ossia:

– il supervisore regionale dell'amministrazione penitenziaria (condannato penalmente a un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione) è stato sospeso dalle sue funzioni con totale privazione dello stipendio per un mese;

– la direttrice del carcere di Sassari (condannata penalmente a dieci mesi e venti giorni di reclusione) è stata sospesa dalle sue funzioni con decurtazione di metà dello stipendio per un mese;

– il comandante del dipartimento della polizia penitenziaria di Sassari (condannato penalmente a un anno e otto mesi di reclusione) è stato sospeso dalle sue funzioni con decurtazione di metà dello stipendio per sei mesi;

– tre agenti penitenziari (condannati penalmente a quattro mesi e venti giorni di reclusione) hanno subito una decurtazione di un trentesimo dello stipendio;

– l'agente condannato a una multa di 100 EUR per omessa denuncia di un reato è stato oggetto di una nota di biasimo, da cui deriva l'impossibilità di beneficiare di aumenti di stipendio per un anno.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

24. Le disposizioni pertinenti del codice penale (CP) recitano:

Articolo 610 c. 1 del CP

«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.»

Articolo 323 c. 1 del CP

«(...) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento (...) intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

Articolo 608 c. 1 del CP

«Il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta (...) è punito con la reclusione fino a trenta mesi.»

25. L'articolo 13 c. 4 della Costituzione punisce ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

26. Il ricorrente denuncia i trattamenti ai quali è stato sottoposto da parte degli agenti penitenziari, trattamenti che, a suo parere, potrebbero essere qualificati come tortura. Egli sottolinea che, a causa della lentezza del procedimento giudiziario riguardante tali trattamenti, i responsabili hanno beneficiato della prescrizione e pertanto non possono essere puniti.

Egli invoca l'articolo 3 della Convenzione, che recita:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

27. Il Governo contesta la tesi del ricorrente.

A. Sulla ricevibilità

1. L'eccezione del Governo relativa alla perdita della qualità di vittima

a) L'eccezione del Governo

28. Il Governo ritiene che il ricorso dovrebbe essere rigettato per perdita della qualità di vittima. In effetti, nel complesso il procedimento penale avviato nei confronti dei responsabili dei fatti del 3 aprile 2000 ha avuto esito favorevole per il ricorrente. Esso si è infatti concluso con la condanna di dieci persone – ivi compresi alcuni alti funzionari – e col riconoscimento del diritto al risarcimento dell'interessato. Inoltre, a sette dei colpevoli sono state inflitte delle sanzioni disciplinari (paragrafo 23 *supra*). In tal modo, le autorità nazionali hanno pienamente riconosciuto, esplicitamente e in sostanza, le violazioni denunciate dal ricorrente (in particolare la violazione dell'articolo 3 della Convenzione) e vi hanno posto rimedio. Il fatto che il ricorrente abbia deciso di non intentare un'azione civile di risarcimento non può essere pregiudizievole per il Governo.

29. Quanto al fatto che solo dieci persone sono state condannate all'esito del procedimento penale, tale circostanza dimostrerebbe unicamente che il sistema italiano è caratterizzato da una valutazione rigorosa delle prove rispetto alla posizione individuale di ciascun imputato.

b) La risposta del ricorrente

30. Il ricorrente considera che le pene inflitte ai responsabili dei fatti del 3 aprile 2000 siano insufficienti per porre rimedio alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Le pene in questione, tutte con sospensione condizionale, sono le seguenti: sedici mesi di reclusione per il direttore regionale delle carceri della Sardegna; dieci mesi e venti giorni per la direttrice del carcere di Sassari; venti mesi per il comandante della polizia penitenziaria di Sassari; quattro mesi e venti giorni per sei agenti penitenziari. Le somme accodate a titolo di provvisoria sui risarcimenti (comprese tra 4.000 e 6.000 EUR) sarebbero irrisorie, così come lo sarebbero le sanzioni disciplinari. In ogni caso, queste diverse sanzioni non sarebbero proporzionate alla gravità dei fatti e nessuno dei responsabili, a tutt'oggi, avrebbe pagato per quello che ha fatto. Inoltre, solo dieci persone sono state condannate penalmente, quando circa 90 agenti di polizia avevano perquisito un intero carcere e ne avevano molestato la popolazione.

31. Il fatto che il ricorrente non abbia riportato ferite non significa, come vorrebbe il Governo, che egli non sia stato vittima di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione, ma piuttosto che il sistema giuridico italiano è incapace di porre rimedio agli inadempimenti più sottili di tale disposizione che si verificano nel caso di violenza morale, e non di violenza fisica diretta.

c) Valutazione della Corte

32. La Corte rammenta che sono in primo luogo le autorità nazionali a dover riparare una dedotta violazione della Convenzione. A tale riguardo, la questione di stabilire se un ricorrente possa sostenere di essere vittima della violazione dedotta si pone in tutte le fasi del procedimento sul piano della Convenzione (si vedano, tra altre, *Siliadin c. Francia*, n. 73316/01, § 61, CEDU 2005-VII, e *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], n. 36813/97, § 179, CEDU 2006-V). Una decisione o una misura favorevole al ricorrente non basta in linea di principio a privarlo della sua qualità di «vittima» ai fini dell'articolo 34 della Convenzione salvo che le autorità nazionali riconoscano, esplicitamente o in sostanza, la violazione della Convenzione e vi pongano rimedio (si vedano, tra altre, *Eckle c. Germania*, 15 luglio 1982, § 66, serie A n. 51; *Dalban c. Romania* [GC], n. 28114/95, § 44, CEDU 1999-VI; *Siliadin*, sopra citata, § 62; e *Gäfgen c. Germania* [GC], n. 22978/05, § 115, CEDU 2010).

33. Per quanto riguarda la riparazione adeguata e sufficiente per porre rimedio a livello interno alla violazione del diritto sancito dalla Convenzione, la Corte ritiene in generale che essa dipenda da tutte le circostanze della causa, tenuto conto in particolare della natura della violazione della Convenzione che è in gioco (*Gäfgen*, sopra citata, § 116).

34. La Corte osserva che, in seguito alla denuncia presentata dal ricorrente e dai suoi co-detenuti, è stata aperta un'inchiesta per stabilire eventuali responsabilità nei fatti del 3 aprile 2000. Tale inchiesta, che ha portato ad un giudizio abbreviato, si è conclusa con la condanna di nove persone, tra le quali alcuni alti funzionari, per il reato descritto all'articolo 608 c. 1 del CP, che sanziona il fatto di sottoporre delle persone detenute a misure di rigore non autorizzate (paragrafi 17-21 e 24 *supra*).

35. Anche a voler supporre che tale condanna possa tradursi, in sostanza, nel riconoscimento della violazione dell'articolo 3 della Convenzione, la Corte rileva che nessuna delle decisioni rese nell'ambito del procedimento penale sopra menzionato ha accordato una riparazione pecuniaria al ricorrente. Di conseguenza, lo Stato convenuto non ha riparato in maniera sufficiente il trattamento contrario all'articolo 3 che il ricorrente denuncia, e quest'ultimo può ancora sostenere di essere vittima di una violazione di tale disposizione dal punto di vista procedurale ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione. L'eccezione del Governo su questo punto non può dunque essere accolta.

36. Per quanto riguarda il fatto, rilevato dal Governo (paragrafo 28 *supra*), che il ricorrente ha deciso di non intentare un'azione civile di risarcimento, la Corte ritiene che tale circostanza si presti ad essere esaminata nell'ambito dell'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (paragrafi 42-48 *infra*).

37. Infine, per quanto riguarda le affermazioni del ricorrente relative all'assenza di una inchiesta effettiva che potesse portare a identificare e punire le persone responsabili dei trattamenti che egli denuncia, l'eccezione del Governo relativa alla perdita della qualità di vittima deve essere esaminata unitamente al merito di questo motivo di ricorso.

2. L'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

a) L'eccezione del Governo

38. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in quanto il ricorrente non ha avviato un'azione civile di risarcimento nei confronti delle persone responsabili dei trattamenti inflittigli (paragrafo 22 *supra*). Tale procedura avrebbe potuto essere intentata sia nei confronti delle persone la cui condanna era divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 5 giugno 2007 (paragrafo 21 *supra*) che dei sette imputati che hanno beneficiato di un non luogo a procedere per prescrizione nell'ambito della sentenza emessa dal tribunale di Sassari il 29 settembre 2009 (paragrafo 12 *supra*). Tale rimedio era non solo accessibile, ma anche effettivo, in quanto poteva permettere al ricorrente di ottenere una riparazione economica e offriva ragionevoli prospettive di esito positivo.

39. Una persona che, come il ricorrente, si è costituita parte civile in un procedimento penale avrebbe non solo il diritto, ma anche l'obbligo di intentare un'azione civile per la fissazione dell'importo del risarcimento danni dovutogli. I motivi adottati dal ricorrente per giustificare il fatto che egli non abbia adito i giudici civili non possono essere accolti. Il GUP non ha accordato alcuna provvisoria al ricorrente in quanto quest'ultimo non aveva prodotto alcuna prova del danno fisico o materiale che avrebbe subito. Quanto ai timori di rappresaglie, il Governo osserva che questi ultimi non sono suffragati da elementi di prova, che sono stati invocati per la prima volta nelle osservazioni di risposta e che il ricorrente dispone di dieci anni a partire dal 17 settembre 2007 per intentare tale azione. Il ricorrente, invero, non è più detenuto dal 2006 e, contrariamente a quanto afferma, tra il 2000 e il 2006 è stato scarcerato due volte (dal 30 giugno 2000 al 12 ottobre 2002 e dal 26 settembre 2003 al 20 agosto 2004). Inoltre, il ricorrente è stato detenuto nell'istituto penitenziario di Sassari solo dal 3 aprile al 30 giugno 2000 e dal 12 ottobre al 30 dicembre 2002, non ha mai denunciato di avere subito intimidazioni ed ha firmato il 6 maggio 2003 una dichiarazione secondo la quale non aveva alcun motivo per temere per la sua integrità fisica e alcun problema di incompatibilità con gli altri detenuti.

b) La risposta del ricorrente

40. Il ricorrente ammette che, in teoria, avrebbe potuto intentare dinanzi al giudice civile un'azione volta a ottenere un risarcimento per i trattamenti subiti il 3 aprile 2000. Tuttavia, sarebbe comune in Italia non intentare azioni civili prima che sia pronunciata l'ultima sentenza nell'ambito del processo penale, che potrebbe essere diversa dalle sentenze precedenti. Inoltre, un processo civile avrebbe avuto una durata significativa e dei costi che il ricorrente non avrebbe potuto sostenere, tenuto conto anche degli importi poco elevati che il GUP aveva accordato a 14 delle 118 vittime, importi compresi tra 4.000 e 6.000 EUR. Infine, il ricorrente era detenuto durante il processo, almeno fino al 2006, e temeva rappresaglie degli agenti penitenziari o dei loro colleghi qualora avesse intentato un'azione giudiziaria contro di loro.

41. Peraltro, l'Italia non ha introdotto nel CP alcuna disposizione specifica che punisca i crimini di tortura e trattamenti inumani e degradanti. I reati ascritti agli imputati erano puniti dagli articoli 608, 582 e 583 del CP, che prevedono pene di lieve entità. Questo elemento inciderebbe ovviamente sull'eventuale fissazione da parte del giudice dell'importo di un risarcimento in sede civile. Il giudice penale non ha accordato al ricorrente alcuna provvisoria sul futuro risarcimento in quanto – in particolare – egli non aveva riportato alcuna ferita.

c) Valutazione della Corte

42. La Corte rammenta che, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, essa può essere adita solo dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne. La finalità di tale disposizione è quella di dare agli Stati contraenti l'occasione di prevenire o riparare le violazioni denunciate nei loro confronti prima che la Corte ne sia investita (si veda, tra altre, *Mifsud c. Francia* (dec.) [GC], n. 57220/00, § 15, CEDU 2002-VIII).

43. I principi generali relativi alla regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne sono esposti nella sentenza *Vučković e altri c. Serbia* ([GC], nn. 17153/11 e altri, §§ 69-77, 25 marzo 2014). La Corte rammenta che l'articolo 35 § 1 della Convenzione prescrive l'esaurimento dei soli ricorsi che siano al tempo stesso relativi alle violazioni denunciate, disponibili e adeguati. Un ricorso è effettivo quando è disponibile tanto in teoria quanto in pratica all'epoca dei fatti, vale a dire quando è accessibile, può offrire al ricorrente la riparazione delle violazioni denunciate e presenta ragionevoli prospettive di esito positivo (*Akdivar e altri c. Turchia*, 16 settembre 1996, § 68, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-IV, e *Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], nn. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 e 21819/04, § 70, CEDU 2010).

44. Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe potuto intentare un'azione civile di risarcimento contro le persone condannate penalmente per i fatti del 3 aprile 2000, cosa che l'interessato non ha

fatto. Nell'ambito di tale azione, il ricorrente avrebbe potuto ottenere una riparazione economica per il danno subito e, dunque, un risarcimento per la sua doglianza relativa all'elemento sostanziale dell'articolo 3 della Convenzione. Resta da determinare se, nelle particolari circostanze del caso di specie, il ricorrente possa essere dispensato dall'obbligo di esperire tale rimedio.

45. Come la Corte ha già sottolineato (paragrafo 34 *supra*), è stata aperta un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità nei fatti del 3 aprile 2000. Il 2 maggio 2000 il GIP di Sassari ha posto 22 imputati in custodia cautelare e altri 60 in libertà vigilata (paragrafo 7 *supra*). Il 12 novembre 2001 il ricorrente si è costituito parte civile nel procedimento penale (paragrafo 9 *supra*). Il 21 febbraio 2003, ossia meno di tre anni dopo i fatti, il GUP di Sassari ha pronunciato una sentenza sulla fondatezza delle accuse a carico dei 61 imputati che avevano scelto il rito abbreviato e nove agenti penitenziari sono stati rinviati a giudizio dinanzi al tribunale di Sassari (paragrafi 9 e 17 *supra*).

46. Se tale risposta potrebbe sembrare sufficientemente pronta e diligente per soddisfare le disposizioni della Convenzione (si veda, *mutatis mutandis*, *Gäfgen*, sopra citata, § 122), lo stesso non può dirsi per il seguito del procedimento. In effetti nell'ambito del processo dinanzi al tribunale di Sassari si sono tenute 44 udienze, di cui l'ultima si è svolta il 29 settembre 2009 (paragrafo 11 *supra*), ossia più di sei anni e sette mesi dopo il rinvio a giudizio. Una tale lunghezza del procedimento ha portato a una decisione di non luogo a procedere per prescrizione nei confronti di sette imputati (paragrafi 12 e 15 *supra*). Il processo dinanzi al tribunale di Sassari è stato dunque caratterizzato da importanti ritardi.

47. La Corte rammenta che le lungaggini eccessive di un'azione risarcitoria possono privare di effettività il ricorso (*Gäfgen*, sopra citata, § 127) e ritiene che, data la lentezza dei procedimenti nei quali era stato parte dal 12 novembre 2001, il ricorrente possa essere dispensato dall'obbligo di intentare nuove azioni per soddisfare alle esigenze dell'articolo 35 § 1 della Convenzione (si veda, *mutatis mutandis*, *Guillemin c. Francia*, 21 febbraio 1997, § 50, *Recueil* 1997-I). Al riguardo, la Corte rileva che il ricorrente avrebbe potuto difficilmente intentare un'azione civile di risarcimento prima che fosse pronunciata una sentenza penale definitiva.

48. Di conseguenza l'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne deve essere respinta.

3. *L'eccezione del Governo relativa alla natura abusiva del ricorso*

a) **L'eccezione del Governo**

49. Il Governo sostiene anche che il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile in quanto abusivo. A tale riguardo, esso afferma che il ricorrente ha volontariamente ommesso di fornire informazioni relative al rito abbreviato tenutosi nei confronti di 61 imputati (paragrafi 17-21 *supra*), nel quale si era costituito parte civile e all'esito del quale sono state pronunciate dieci condanne ed è stato riconosciuto il suo diritto a una riparazione e al rimborso delle spese processuali. Si tratterebbe di elementi fondamentali per l'esame della causa e l'omissione del ricorrente sarebbe volta a indurre la Corte in errore. Per di più, nelle sue osservazioni in risposta, il ricorrente avrebbe cercato di minimizzare la gravità delle sue omissioni.

b) **La risposta del ricorrente**

50. Il ricorrente risponde che il suo ricorso riguarda, in primo luogo, il fatto che lo Stato convenuto non ha rispettato il suo obbligo positivo di impedire che egli fosse sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Da questo punto di vista, l'omessa indicazione, nel modulo di ricorso, dell'esito del procedimento a carico degli imputati che avevano optato per il rito abbreviato non avrebbe alcun rilievo, in quanto riguarderebbe un dettaglio che, secondo il ricorrente, non era essenziale. Peraltro, al fine di valutare il rispetto del termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione, contava unicamente l'ultima sentenza resa nel dicembre 2009 che, essendo stata pronunciata all'esito di un procedimento ordinario, poteva meglio chiarire i fatti ascritti ai nove

imputati. Le informazioni sul procedimento a carico degli altri imputati si potevano ad ogni modo ricavare dai documenti allegati al modulo di ricorso, erano ben note al Governo e il ricorrente non aveva alcun interesse a tenerle nascoste.

c) Valutazione della Corte

51. La Corte osserva che, ai sensi dell'articolo 47 § 6 del suo regolamento, i ricorrenti devono informarla di qualsiasi fatto pertinente per l'esame del loro ricorso. Essa rammenta che un ricorso può essere respinto in quanto abusivo se è intenzionalmente basato su fatti inventati (*Řehák c. Repubblica ceca* (dec.), n. 67208/01, 18 maggio 2004, e *Keretchachvili c. Georgia* (dec.), n. 5667/02, 2 maggio 2006) o se il ricorrente ha omesso di fornire alla Corte informazioni essenziali sui fatti di causa allo scopo di indurla in errore (si vedano, tra altre, *Hüttner c. Germania* (dec.), n. 23130/04, 19 giugno 2006, e *Basileo e altri c. Italia* (dec.), n. 11303/02, 23 agosto 2011).

52. La Corte ha già affermato, inoltre, che «ogni comportamento del ricorrente manifestamente contrario alla vocazione del diritto di ricorso e di ostacolo al buon funzionamento della Corte o al corretto svolgimento del procedimento dinanzi ad essa, può [in linea di principio] essere definito abusivo» (*Miroļubovs e altri c. Lettonia*, n. 798/05, § 65, 15 settembre 2009). Ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, la nozione di abuso deve infatti essere intesa nel suo significato comune – vale a dire il fatto di avvalersi di un diritto al di fuori della sua finalità in maniera pregiudizievole (*Miroļubovs e altri*, sopra citata, § 62, e *Petrović c. Serbia* (dec.), nn. 56551/11 e altri dieci, 18 ottobre 2011).

53. Nel caso di specie, il Governo contesta al ricorrente di non aver menzionato, nel modulo di ricorso, il rito abbreviato adottato nei confronti di 61 imputati e che si è concluso con la pronuncia di dieci condanne.

54. La Corte osserva che ha appena concluso che le condanne in questione non hanno privato il ricorrente della qualità di «vittima» per quanto riguarda il suo motivo di ricorso relativo all'elemento sostanziale dell'articolo 3 della Convenzione (paragrafo 35 *supra*). Sebbene sarebbe stato auspicabile che l'interessato avesse menzionato espressamente il rito abbreviato nel modulo di ricorso, la Corte non può concludere che tale omissione sia tale da rendere abusivo il ricorso o che quest'ultimo fosse intenzionalmente basato su fatti inventati. Essa osserva che alcuni riferimenti al rito abbreviato erano contenuti nei documenti allegati al modulo di ricorso, il che fa pensare che il ricorrente non avesse l'intenzione di nascondere fatti pertinenti per l'esame della sua causa.

55. Di conseguenza, l'eccezione del Governo relativa alla natura abusiva del ricorso deve essere respinta.

4. Altri motivi di irricevibilità

56. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione e rileva peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È quindi opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) Il ricorrente

57. Il ricorrente osserva che, nella sua testimonianza resa il 9 giugno 2006 dinanzi al GIP, aveva sottolineato la condizione di sottomissione e di prostrazione nella quale era precipitato all'epoca dei fatti in questione. Egli afferma di essere riuscito ad evitare trattamenti più violenti solo perché era stata fissata un'udienza del suo processo due giorni più tardi, il 5 aprile 2000, e il giudice avrebbe potuto notare eventuali ferite. È stato comunque costretto a passare, con gli occhi abbassati, tra due agenti penitenziari armati di manganelli che lo minacciavano e lo insultavano, senza altro scopo che quello di umiliarlo e fargli pesare la sua condizione di subordinazione al potere della polizia. Questo

gli ha causato una forte sofferenza psicologica e un senso di inferiorità associati al timore di subire, nei giorni successivi, nuove rappresaglie. Ciò sarebbe sufficiente per concludere che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

58. Il ricorrente afferma che la prescrizione rilevata dal tribunale di Sassari è in buona parte dovuta al fatto che i reati in questione erano di «minore» entità ed erano puniti con pene lievi. Se il diritto italiano avesse previsto un crimine di tortura punito con sanzioni più pesanti, il termine di prescrizione sarebbe stato più lungo e il tribunale avrebbe avuto il tempo di esaminare la causa prima della scadenza dello stesso.

b) Il Governo

59. Il Governo precisa anzitutto che non sottovaluta la gravità dei fatti del 3 aprile 2000, ai quali lo Stato italiano ha risposto al fine di ristabilire la preminenza del diritto. Il Governo condivide le considerazioni fatte al riguardo dal GUP e dal tribunale di Sassari, che giustamente hanno condannato severamente i fatti in questione. Tuttavia, questi ultimi hanno costituito un episodio isolato, che non rispecchia l'atteggiamento generale della polizia italiana. Inoltre, nell'ambito del presente ricorso, bisognerebbe considerare i trattamenti specificamente inflitti al ricorrente.

60. L'interessato è stato uno dei detenuti meno colpiti dalla condotta degli agenti penitenziari. In effetti, quando è stato sentito in qualità di testimone al processo (udienza del 9 giugno 2006), il ricorrente ha affermato di non essere stato percosso dagli agenti e sul suo corpo non sono state trovate tracce di ferite. In compenso, è stato obbligato a passare a testa bassa tra due file di agenti e poi è stato insultato; quando è ritornato nella sua cella, gli oggetti personali erano stati rovistati e sparpagliati. Senza dover negare che il ricorrente abbia potuto provare paura e ansia, non è stato invero dimostrato che tali sentimenti fossero di natura tale da provocare una sofferenza fisica e morale prolungata e intensa. Pertanto, il trattamento al quale il ricorrente è stato sottoposto non avrebbe raggiunto la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nelle previsioni dell'articolo 3 della Convenzione.

61. Il Governo osserva anche che gli interventi di terze parti devono essere finalizzati ad aumentare la conoscenza della Corte fornendo nuove informazioni o argomentazioni giuridiche supplementari rispetto ai principi generali pertinenti per l'esito della causa. I terzi intervenienti, invero, si sono limitati a proporre riforme legislative in Italia e a censurare la mancata incriminazione, da parte della legge italiana, della tortura in quanto crimine specifico, il che va oltre il ruolo che ha normalmente un *amicus curiae* dinanzi alla Corte. Pertanto, le osservazioni dei terzi intervenienti non dovrebbero essere inserite nel fascicolo o, in ogni caso, dovrebbero essere ignorate dalla Corte. Ad ogni modo, le sue osservazioni non sarebbero pertinenti per la decisione sul ricorso del sig. Saba, dato che l'assenza di un crimine di tortura nel diritto italiano non ha impedito l'identificazione e la punizione delle persone implicate nei fatti del 3 aprile 2000. Inoltre, il ricorrente non è stato sottoposto a tortura bensì, al massimo, a trattamenti degradanti cui l'Italia non era tenuta a dare la qualificazione di reato autonomo. Il riferimento al problema del sovraffollamento carcerario sarebbe, di per sé, non pertinente rispetto alle circostanze della presente causa.

62. Anche se non ve ne sarebbe bisogno, il Governo osserva che, pur non avendo ancora introdotto in quanto tale un crimine di tortura, l'Italia ha comunque fatto dei progressi in tal senso, e otto disegni di legge sono stati presentati dinanzi al Parlamento costituito nel marzo 2013. Le violenze commesse contro i detenuti sono punite ai sensi della disposizione specifica contenuta nell'articolo 608 del CP o, se vi sono state lesioni, ai sensi degli articoli 582 e 583 del CP.

63. Infine, il Governo sostiene che l'introduzione di un crimine di tortura costituirebbe certamente uno sviluppo sociale e giuridico, ma attualmente la Convenzione del 1984 delle Nazioni Unite contro la tortura non prevede alcun obbligo in tal senso. In effetti, gli articoli 4 e 5 di tale Convenzione si limitano, secondo il Governo, a chiedere agli Stati firmatari di assicurarsi che gli atti di tortura siano considerati reati dalla legge, come già avverrebbe in Italia.

c) I terzi intervenienti

i. Il Partito radicale non violento transnazionale e transpartito

64. Il Partito radicale non violento transnazionale e transpartito («il Partito radicale transnazionale») rammenta che, anche se l'articolo 13 c. 4 della Costituzione prevede la repressione di qualsiasi violenza fisica o morale commessa nei confronti delle persone sottoposte a restrizioni della libertà (paragrafo 25 *supra*), l'Italia non ha introdotto nel proprio sistema giuridico il crimine di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, malgrado la ratifica di numerosi strumenti internazionali in tal senso. Le lacune del diritto italiano al riguardo sono state sottolineate dalla commissione straordinaria del Senato per la tutela e la promozione dei diritti umani, nel suo rapporto del 6 marzo 2012. L'introduzione del crimine di tortura è stata sollecitata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) e dal Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. Un disegno di legge presentato al Senato il 26 novembre 2008 da un'eletta del Partito radicale italiano non è stato approvato, malgrado l'insufficienza e la mancanza di specificità delle disposizioni di legge attuali per combattere la pratica della tortura. Nel rapporto introduttivo si sottolineava che gli atti di tortura che non provocano lesioni gravi erano perseguiti solo a seguito di denuncia della vittima e che le sottili torture psicologiche non erano considerate «lesioni» e pertanto rimanevano impuniti.

65. Tenuto conto di quanto sopra esposto, il terzo interveniente ritiene che l'introduzione del crimine di tortura nel sistema giuridico italiano debba essere una priorità. L'assenza di una tale previsione legislativa è particolarmente imbarazzante nei settori dell'ordine pubblico e del sistema carcerario. Al riguardo, il Partito radicale transnazionale rammenta che il procedimento riguardante gli atti di tortura perpetrati nel 2001 in occasione del G8 di Genova si è concluso con un non luogo a procedere per prescrizione. Tuttavia, la prescrizione non sarebbe applicabile ai «crimini internazionali». Inoltre, nella causa detta «Asti» alcuni agenti penitenziari responsabili di torture nei confronti dei detenuti erano stati assolti.

ii. L'associazione «Non c'è pace senza giustizia»

66. L'associazione interveniente rammenta che, nella causa *Alikaj e altri c. Italia* (n. 47357/08, § 99, 29 marzo 2011), la Corte ha ritenuto che, quando un agente dello Stato è accusato di atti contrari agli articoli 2 e 3 della Convenzione, la procedura o la condanna non possono decadere per prescrizione. Peraltro, benché l'Italia abbia ratificato, con la legge n. 489 del 3 novembre 1998, la Convenzione ONU contro la tortura e le altre pene o trattamenti inumani e degradanti il crimine specifico di tortura o di trattamenti inumani o degradanti non è codificato nel sistema giuridico italiano. Poiché gli Stati sono tenuti a prevedere un quadro legislativo e amministrativo per scoraggiare la perpetrazione di reati contro la persona (si vedano, in particolare, *Beganović c. Croazia*, n. 46423/06, § 70, 25 giugno 2009, e *D.J. c. Croazia*, n. 42418/10, § 86, 24 luglio 2012), si avrebbe, in Italia, una violazione sistematica dell'articolo 3 della Convenzione, in particolare per quanto riguarda la situazione dei detenuti.

67. Il terzo interveniente richiama le sentenze della Corte in materia di sovraffollamento carcerario (*Sulejmanovic c. Italia*, n. 22635/03, 16 luglio 2009, e *Torreggiani e altri c. Italia*, nn. 43517/09 e altri, 8 gennaio 2013) che, a suo parere, spiegherebbero perché l'Italia persiste a non codificare il crimine in questione. Al fine di evitare severe condanne a carico degli alti funzionari, l'Italia preferirebbe mantenere una «parvenza di complicità o di tolleranza riguardo ad atti illegali», il che non è comunque ammesso in uno Stato di diritto.

iii. I Radicali italiani (ex «Partito radicale italiano»)

68. Il Partito interveniente osserva che, malgrado sia stata ratificata la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, non esiste una specifica incriminazione della tortura nel sistema giuridico italiano. L'interveniente ricorda che la Corte ha affermato che lo Stato deve adottare norme per garantire il rispetto dei suoi impegni con

riguardo agli articoli 3 e 8 della Convenzione e che ha recentemente concluso per la violazione dell'articolo 3 a causa del sovraffollamento carcerario in Italia (*Torreggiani e altri*, sopra citata).

2. Valutazione della Corte

a) Sull'elemento sostanziale dell'articolo 3 della Convenzione

69. La Corte rammenta che, in caso di doglianze sotto il profilo dell'articolo 3 della Convenzione, deve procedere a un esame particolarmente approfondito (*Matko c. Slovenia*, n. 43393/98, § 100, 2 novembre 2006, e *Vladimir Romanov c. Russia*, n. 41461/02, § 59, 24 luglio 2008). Tuttavia, quando vi è stato un procedimento interno, non rientra nelle attribuzioni della Corte sostituire la propria visione delle cose a quella delle corti e dei tribunali nazionali, ai quali spetta in linea di principio la valutazione dei dati da essi raccolti (*Klaas c. Germania*, 22 settembre 1993, § 29, serie A n. 269; *Jasar c. «l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia»*, n. 69908/01, § 49, 15 febbraio 2007; e *Eski c. Turchia*, n. 8354/04, § 28, 5 giugno 2012). Anche se le constatazioni dei tribunali interni non vincolano la Corte, essa necessita comunque di elementi convincenti per potersi discostare dalle constatazioni alle quali sono giunti (*Gäfgen*, sopra citata, § 93).

70. Nella fattispecie, non è oggetto di discussione tra le parti (si vedano i paragrafi 57 e 60 *supra*) che, come hanno ammesso i giudici interni e come aveva denunciato l'interessato stesso durante la testimonianza resa il 9 giugno 2006, il ricorrente è stato obbligato a passare tra due file di agenti armati di manganelli a testa bassa e che sia stato successivamente insultato e minacciato.

71. Per quanto riguarda la qualificazione giuridica di tale trattamento, la Corte rammenta che, per rientrare nelle previsioni dell'articolo 3, un maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di tale minimo dipende dall'insieme degli elementi della causa, in particolare dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici e psichici nonché, a volte, dal sesso, dall'età, dallo stato di salute della vittima (*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, § 162, serie A n. 25, e *Jalloh c. Germania* [GC], n. 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX). Tra gli altri fattori da considerare vi sono lo scopo al quale è stato inflitto il trattamento nonché l'intenzione o la motivazione che l'hanno ispirato (*Aksoy c. Turchia*, 18 dicembre 1996, § 64, *Recueil* 1996-VI; *Egmez c. Cipro*, n. 30873/96, § 78, CEDU 2000-XII; e *Krastanov c. Bulgaria*, n. 50222/99, § 53, 30 settembre 2004), o ancora il contesto, come un'atmosfera di viva tensione e dalla forte carica emotiva (*Selmouni c. Francia* [GC], n. 25803/94, § 104, CEDU 1999-V, e *Egmez*, sopra citata, § 78).

72. La Corte ha già considerato un trattamento «inumano» in quanto era stato applicato con premeditazione per ore e aveva causato lesioni corporali o forti sofferenze fisiche e psichiche (*Labita c. Italia* ([GC], n. 26772/95, § 120, CEDU 2000-IV, e *Ramirez Sanchez c. Francia* [GC], n. 59450/00, § 118, CEDU 2006-IX). La Corte ha definito un trattamento come «degradante» quando esso è tale da creare sentimenti di paura, angoscia e inferiorità idonei a umiliare e avvilitare e a stroncare eventualmente la resistenza fisica o psichica della persona che lo subisce, o a portare quest'ultima a agire contro la propria volontà o la propria coscienza (si vedano, tra altre, *Keenan c. Regno Unito*, n. 27229/95, § 110, CEDU 2001-III, e *Jalloh*, sopra citata, § 68).

73. Per determinare se una forma di maltrattamento debba essere qualificata come tortura bisogna tenere presente la distinzione, che comporta l'articolo 3, tra questa nozione e quella di trattamento inumano o degradante. Come la Corte ha rilevato in precedenza, tale distinzione sembra essere stata stabilita dalla Convenzione per contrassegnare con una particolare infamia quei trattamenti inumani deliberati che provocano sofferenze molto gravi e crudeli (*Irlanda c. Regno Unito*, sopra citata, § 167; *Aksoy*, sopra citata, § 63; e *Selmouni*, sopra citata, § 96). Oltre ad un elemento di gravità, la tortura implica una volontà deliberata, come riconosce la Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: nel suo articolo 1, quest'ultima definisce la tortura come un atto con il quale un dolore o sofferenze acute vengono intenzionalmente inflitte a una persona, in particolare allo scopo di ottenere da lei informazioni, di punirla o di intimidirla (*Akkoç c. Turchia*, n. 22947/93 e 22948/93, § 115, CEDU 2000-X, e *Gäfgen*, sopra citata, § 90).

74. Nel caso di specie, il ricorrente non è stato sottoposto ad atti di violenza e non ha subito alcuna lesione personale. Egli stesso ha affermato di non essere stato percosso. Benché il trattamento che gli è stato inflitto sia stato deliberato, la Corte ritiene che, tenuto conto della sua brevità, esso non possa essere qualificato come tortura psicologica. In compenso, si osserva che tale trattamento era volto ad avvilire e umiliare l'interessato in un contesto di forte tensione emotiva in cui i detenuti potevano legittimamente temere per la loro sorte. Il ricorrente ha dovuto provare sentimenti di paura, angoscia e inferiorità, il che permette alla Corte di qualificare l'incidente in questione come un trattamento degradante, vietato in quanto tale dall'articolo 3 della Convenzione.

75. Tale constatazione basta alla Corte per concludere che è stato violato l'elemento sostanziale di tale disposizione.

b) Sull'elemento procedurale dell'articolo 3 della Convenzione

i. Principi generali

76. In caso, come nella presente causa, di maltrattamenti deliberati inflitti da agenti dello Stato in violazione dell'articolo 3 della Convenzione, la Corte ha costantemente ritenuto che le autorità nazionali debbano condurre un'inchiesta approfondita ed effettiva che possa portare all'identificazione e alla punizione dei responsabili (si vedano, tra altre, *Çamdereli c. Turchia*, n. 28433/02, §§ 28-29, 17 luglio 2008; e *Gäfgen*, sopra citata, § 116). A tale riguardo la Corte ha preso in considerazione vari criteri. Anzitutto, dei fattori importanti affinché l'inchiesta sia effettiva, e che permettono di verificare se le autorità avevano la volontà di identificare e di perseguire i responsabili, sono la celerità con cui la stessa viene aperta (*Selmouni*, sopra citata, §§ 78-79; *Nikolova e Velitchkova c. Bulgaria*, n. 7888/03, § 59, 20 dicembre 2007; e *Vladimir Romanov*, sopra citata, §§ 85 e segg.) e la celerità con cui essa viene condotta (*Mikheïev c. Russia*, n. 77617/01, § 109, 26 gennaio 2006, e *Dedovski e altri c. Russia*, n. 7178/03, § 89, CEDU 2008). Inoltre, l'esito dell'inchiesta e del procedimento penale che da essa deriva, compresa la sanzione pronunciata e le misure disciplinari adottate, ha un carattere determinante. Tali elementi sono fondamentali se si vuole preservare l'effetto dissuasivo del sistema giudiziario vigente e il ruolo che esso è tenuto ad esercitare nella prevenzione delle violazioni del divieto di maltrattamenti (*Ali e Ayşe Duran c. Turchia*, n. 42942/02, § 62, 8 aprile 2008; *Çamdereli*, sopra citata, § 38; *Nikolova e Velitchkova*, sopra citata, §§ 60 e segg.; e *Gäfgen*, sopra citata, § 121).

77. La Corte rammenta a questo proposito che non è competente per pronunciarsi sul grado di colpevolezza delle persone in questione (*Öneryıldız c. Turchia* [GC], n. 48939/99, § 116, CEDU 2004-XII), o per determinare la pena da infliggere, in quanto tali materie rientrano nella competenza esclusiva dei tribunali repressivi interni. Tuttavia, in virtù dell'articolo 19 della Convenzione e conformemente al principio secondo cui la Convenzione deve garantire dei diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi, la Corte deve assicurarsi che lo Stato adempia in maniera idonea all'obbligo che su di esso incombe di tutelare i diritti delle persone sottoposte alla sua giurisdizione (*Nikolova e Velitchkova*, sopra citata, § 61). Pertanto, se la Corte riconosce il ruolo delle corti e dei tribunali nazionali nella scelta delle sanzioni da infliggere ad agenti dello Stato in caso di maltrattamenti da essi inflitti, essa deve mantenere la propria funzione di controllo e intervenire qualora esista una sproporzione evidente tra la gravità dell'atto e la sanzione inflitta. In caso contrario, il dovere che hanno gli Stati di condurre un'inchiesta effettiva perderebbe molto del suo senso (*Nikolova e Velitchkova*, sopra citata, § 62; *Ali e Ayşe Duran*, sopra citata, § 66; e *Gäfgen*, sopra citata, § 123).

78. La Corte rammenta anche che, quando degli agenti dello Stato vengono imputati di maltrattamenti, è importante che i procedimenti non cadano in prescrizione, che gli interessati siano sospesi dalle loro funzioni durante l'istruzione o il processo e che, in caso di condanna, ne siano rimossi (*Abdülsamet Yaman, c. Turchia*, n. 32446/96, § 55, 2 novembre 2004; si vedano anche *Nikolova e Velitchkova*, sopra citata, § 63; *Ali e Ayşe Duran*, sopra citata, § 64; *Çamdereli*, sopra citata, § 38; e *Gäfgen*, sopra citata, § 125).

ii. Applicazione di questi principi nella presente causa

79. La Corte fa riferimento anzitutto alla propria constatazione che importanti ritardi hanno pregiudicato il processo dinanzi al tribunale di Sassari e che l'eccessiva lunghezza del procedimento ha portato a una decisione di non luogo a procedere per prescrizione nei confronti di sette imputati (paragrafo 46 *supra*), il che non si concilia con l'obbligo delle autorità di condurre l'inchiesta con celerità (paragrafo 76 *supra*).

80. Quanto all'esito dell'inchiesta, è vero che nell'ambito del rito abbreviato sono state pronunciate dieci condanne. Tuttavia, a un agente penitenziario riconosciuto colpevole di avere omesso di denunciare i reati è stata inflitta solo una multa di 100 EUR (paragrafi 17 e 18 *supra*); e laddove sono state pronunciate pene detentive (comprese tra quattro mesi e un anno e otto mesi) nei confronti di altre otto persone, i condannati hanno beneficiato della sospensione condizionale (paragrafo 17 *supra*). In queste circostanze, la Corte non è convinta che i giudici nazionali abbiano valutato la gravità dei fatti ascritti agli imputati nella loro qualità di funzionari dello Stato (si veda, *mutatis mutandis*, *Zeynep Özcan c. Turchia*, n. 45906/99, § 43, 20 febbraio 2007).

81. La Corte osserva anche che il Governo non ha indicato se durante l'istruzione o il processo gli agenti imputati sono stati sospesi dalle loro funzioni, come esige normalmente la sua giurisprudenza (paragrafo 35 *supra*): dal fascicolo risulta soltanto che, a seguito della condanna, sette persone sono state oggetto di sanzioni disciplinari. Per di più, nei confronti degli alti funzionari implicati, le sanzioni disciplinari in questione, che comprendevano una sospensione dalle funzioni, hanno avuto una durata che va da un anno a sei mesi soltanto; per quanto riguarda quelle inflitte agli agenti penitenziari condannati, esse sono state molto lievi, ossia una riduzione di un trentesimo dello stipendio e un semplice ammonimento (paragrafo 23 *supra*). In nessun caso gli interessati sono stati rimossi dalle loro funzioni a seguito della condanna.

82. Considerate le constatazioni che precedono, la Corte ritiene che le varie misure adottate dalle autorità nazionali non abbiano soddisfatto pienamente alla condizione di un'inchiesta approfondita ed effettiva, stabilita nella sua giurisprudenza. In queste circostanze, è opportuno respingere l'eccezione preliminare del Governo relativa alla perdita della qualità di vittima (paragrafo 37 *supra*) e concludere che vi è stata violazione dell'elemento procedurale dell'articolo 3 della Convenzione.

c) Le altre contestazioni delle parti

83. La Corte ritiene di avere esaminato finora le questioni giuridiche principali poste dalla doglianza sollevata in base all'articolo 3. Tenuto conto, nel complesso, dei fatti di causa e degli argomenti delle parti, essa considera di conseguenza che non sia opportuno esaminare la questione di stabilire se l'assenza, nel diritto italiano, di un reato specifico che si riferisce alla nozione di tortura o a trattamenti inumani o degradanti violi di per sé tale disposizione (si vedano, *mutatis mutandis*, *Kamil Uzun c. Turchia*, n. 37410/97, § 64, 10 maggio 2007; *Demirel e altri c. Turchia*, n. 75512/01, § 29, 24 luglio 2007; *Mehmet e Suna Yiğit c. Turchia*, n. 52658/99, § 43, 17 luglio 2007; e *Abdullah Yılmaz c. Turchia*, n. 21899/02, § 77, 17 giugno 2008).

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE

84. Il ricorrente considera che, omettendo di proteggerlo dalle violenze degli agenti penitenziari, le autorità siano venute meno al loro dovere di garantire la sua libertà e la sua sicurezza.

Egli invoca l'articolo 5 della Convenzione, il cui primo paragrafo recita:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.»

85. Il Governo si oppone a questa tesi e sottolinea che il ricorrente non contesta la legalità della sua privazione della libertà, ma le sue condizioni di detenzione e i trattamenti ai quali è stato sottoposto

86. La Corte osserva che il ricorrente non contesta la legalità della sua detenzione. Essa rileva anche che nessun elemento nel fascicolo fa pensare che la privazione della libertà controversa fosse arbitraria o altrimenti contraria all'articolo 5 della Convenzione.

87. Di conseguenza questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

88. Il ricorrente lamenta una ingerenza illegittima nel suo diritto alla vita privata. Egli rammenta le violenze di cui è stato vittima e sottolinea che gli agenti penitenziari hanno deliberatamente distrutto i suoi oggetti personali.

Invoca l'articolo 8 della Convenzione che recita:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

89. Il Governo rigetta questa tesi. Esso osserva che, dinanzi ai giudici nazionali, il ricorrente non ha mai affermato che i suoi oggetti personali fossero stati distrutti, ma solo che erano stati sparsi nella sua cella.

90. Il ricorrente afferma che nella sua cella era stato spostato tutto, il cibo era stato mescolato al detersivo e i suoi effetti personali erano stati rovinati. Egli ritiene che tali fatti costituiscano una vera e propria ingerenza illegittima nella sua vita privata, tenuto conto del contesto limitato in cui viveva all'epoca dei fatti.

91. La Corte osserva che, poiché riguarda le violenze di cui è stato oggetto, questo motivo è legato a quello esaminato sotto il profilo dell'articolo 3 e deve pertanto essere dichiarato anch'esso ricevibile.

92. Considerate le sue constatazioni relative all'articolo 3 della Convenzione (paragrafi 75 e 82 *supra*), la Corte ritiene che non sia opportuno esaminare se vi sia stata anche, nel caso di specie, violazione dell'articolo 8.

93. Per quanto riguarda, invece, l'asserito danneggiamento degli oggetti personali del ricorrente, la Corte ritiene che le doglianze di quest'ultimo non siano suffragate da sufficienti elementi di prova.

94. Di conseguenza questa parte del ricorso è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 3

95. Il ricorrente lamenta di non disporre, nel diritto italiano, di alcun ricorso efficace per far valere il proprio motivo di ricorso relativo all'articolo 3. Egli osserva che il sistema giuridico italiano non prevede il crimine di tortura; pertanto, è stato possibile perseguire gli atti in questione soltanto con qualificazioni minori, per le quali il termine di prescrizione era breve.

Egli invoca l'articolo 13 della Convenzione:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (...) Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.»

96. Il Governo contesta questa tesi. Esso ribadisce le proprie osservazioni per quanto riguarda l'omissione, da parte del ricorrente, di esaurire le vie di ricorso che gli erano aperte nel diritto italiano (paragrafi 38-39 *supra*) e circa l'efficacia dell'inchiesta interna (paragrafi 28-29 *supra*). Il Governo rammenta in particolare che meno del 10% degli imputati ha beneficiato di un non luogo a procedere e che i trattamenti denunciati dal ricorrente rientravano nelle previsioni di una disposizione specifica della legge penale nazionale (l'articolo 608 del CP), che offre una tutela alle persone private della libertà in considerazione del loro stato di vulnerabilità.

97. Il ricorrente osserva che solo il 10% delle persone accusate dei fatti del 3 aprile 2000 sono state condannate, e ritiene che non sia verosimile che nove persone abbiano potuto maltrattare 118 vittime.

98. La Corte rileva che questo motivo di ricorso è legato a quello sopra esaminato dal punto di vista dell'articolo 3 e deve dunque essere dichiarato anch'esso ricevibile.

99. Tenuto conto delle sue constatazioni relative all'articolo 3 della Convenzione (paragrafi 75 e 82 *supra*), la Corte ritiene che non sia opportuno esaminare se vi sia stata anche, nella fattispecie, violazione dell'articolo 13.

V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

100. Il ricorrente lamenta la durata eccessiva del procedimento penale tenuto contro gli agenti penitenziari nel quale si era costituito parte civile.

Egli invoca l'articolo 6 § 1 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, recita:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole, da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...).»

101. Il Governo afferma che la durata del procedimento dinanzi al tribunale di Sassari si spiega con la complessità della causa. In ogni caso, il ricorrente avrebbe potuto presentare un'azione di risarcimento sulla base della legge Pinto, cosa che non ha fatto.

102. La Corte rileva che il ricorrente non ha indicato di avere presentato un ricorso sulla base della legge «Pinto» (legge n. 89 del 2001) per ottenere riparazione per la durata asseritamente eccessiva del procedimento in questione. Tale ricorso è stato considerato dalla Corte come accessibile e in linea di principio efficace per denunciare, a livello interno, la lentezza della giustizia (si vedano, tra molte altre, *Brusco c. Italia* (dec.), n. 69789/01, CEDU 2001-IX, e *Pacifico c. Italia* (dec.), n. 17995/08, § 67, 20 novembre 2012).

103. Di conseguenza questo motivo di ricorso deve essere rigettato per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in applicazione dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

VI. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

104. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

105. Il ricorrente chiede la somma di 100.000 EUR per il danno morale che avrebbe subito.

106. Il Governo considera eccessiva tale somma e osserva che il ricorrente non ha specificato in che cosa consistesse la sofferenza morale che avrebbe subito. Egli non avrebbe dunque suffragato la sua richiesta con elementi di prova e non avrebbe dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno asseritamente subito.

107. La Corte considera che il ricorrente ha subito un torto morale certo e decide di accordargli la somma di 15.000 EUR a questo titolo.

B. Spese

108. Producendo una parcella del suo avvocato, il ricorrente chiede anche la somma di 8.000 EUR per le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte.

109. Il Governo considera eccessiva tale somma tenuto conto della prestazione effettiva dell'avvocato del ricorrente e delle tariffe applicabili nel sistema italiano.

110. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie e tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte considera ragionevole la somma di 5.000 EUR per il procedimento dinanzi ad essa e la accorda al ricorrente.

C. Interessi moratori

111. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. *Unisce*, all'unanimità, al merito l'eccezione preliminare del Governo relativa alla perdita della qualità di vittima nella parte riguardante l'elemento procedurale dell'articolo 3 della Convenzione, e la *respinge*;
2. *Dichiara*, all'unanimità, il ricorso ricevibile per quanto riguarda le doglianze relative agli articoli 3, 8 (laddove esso verte sulle violenze subite dal ricorrente) e 13 della Convenzione, e irricevibile per il resto;
3. *Dichiara*, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'elemento sostanziale dell'articolo 3 della Convenzione;
4. *Dichiara*, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'elemento procedurale dell'articolo 3 della Convenzione;
5. *Dichiara*, all'unanimità, non doversi esaminare il motivo di ricorso relativo all'articolo 8 della Convenzione laddove esso verte sulle violenze subite dal ricorrente;

6. *Dichiara*, con sei voti contro uno, non doversi esaminare il motivo di ricorso relativo all'articolo 13 della Convenzione;
7. *Dichiara*, all'unanimità,
a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:
i. 15.000 EUR (quindicimila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
ii. 5.000 EUR (cinquemila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per le spese;
b) che a decorrere dalla scadenza e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo maggiorato di tre punti percentuali;
8. *Rigetta*, all'unanimità, la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 1° luglio 2014 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Abel Campos
Cancelliere aggiunto

Işıl Karakaş
Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione separata del giudice Lemmens.

A.I.K.
A.C.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE LEMMENS

Ho votato come i miei colleghi su tutte le questioni, salvo quella relativa all'articolo 13. A mio parere, contrariamente all'opinione della maggioranza, il motivo di ricorso relativo all'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 dovrebbe senz'altro essere oggetto di un esame separato.

Secondo la giurisprudenza della Corte, in caso di maltrattamenti deliberatamente inflitti da agenti dello Stato in violazione dell'articolo 3, è necessaria l'adozione di due misure perché la riparazione sia sufficiente. In primo luogo, le autorità devono condurre un'inchiesta approfondita ed effettiva che possa portare all'identificazione e alla punizione dei responsabili. In secondo luogo, il ricorrente deve, all'occorrenza, ricevere un risarcimento o almeno avere la possibilità di chiedere e ottenere un indennizzo per il danno che gli ha causato il maltrattamento (*Gäfgen c. Germania* [GC], n. 22978/05, § 116, CEDU 2010, e i riferimenti ivi citati). Le esigenze dell'articolo 13 vanno dunque oltre l'obbligo che l'articolo 3 impone a uno Stato parte di condurre un'inchiesta effettiva.

Nel caso di specie, dal punto di vista dell'articolo 13, il ricorrente lamenta in particolare la *reazione penale e disciplinare* delle autorità. Esso fa osservare che il diritto penale italiano non contiene norme specifiche che rendano punibili la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Gli atti in questione, pertanto, avrebbero potuto essere perseguiti solo sulla base di disposizioni del codice penale che riguardavano aspetti limitati e marginali della violazione dell'articolo 3. Inoltre, nel caso di specie, solo un 10% degli imputati è stato condannato, mentre un altro 10% ha beneficiato della prescrizione e tutti gli altri sono stati assolti, il che non dimostrerebbe l'efficacia della via di ricorso penale. Le sanzioni penali e disciplinari inflitte sarebbero peraltro irrisorie e non avrebbero posto rimedio alle violazioni dell'articolo 3 (paragrafi 95 e 97 della sentenza).

Se il ricorrente si fosse limitato a far valere tali motivi, si potrebbe ritenere che essi coincidano in gran parte con quelli invocati dal punto di vista procedurale dell'articolo 3. Data la constatazione di una violazione dell'articolo 3, in particolare del suo elemento procedurale, si potrebbe dunque concludere che non è opportuno esaminare separatamente la questione di stabilire se vi sia stata anche violazione dell'articolo 13. Questo è ciò che fa la maggioranza (paragrafo 99).

Tuttavia, nelle sue osservazioni il ricorrente lamenta anche l'insufficienza del sistema giuridico italiano per quanto riguarda una eventuale *riparazione in sede civile*. Certo, esso espone i propri argomenti in merito rispondendo all'accezione relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Tuttavia, i suoi argomenti sono validi anche nel contesto dell'articolo 13. Esso sostiene che una eventuale condanna dei colpevoli in sede civile sarebbe caratterizzata dalla lieve entità dei reati ad essi ascritti. Il ricorrente dice che ciò è dimostrato dalla sentenza del giudice per l'udienza preliminare: se quest'ultimo ha riconosciuto la responsabilità civile degli agenti condannati penalmente, nei confronti di tutte le vittime, tali agenti non sono stati condannati a versare una provvisoria al ricorrente, in quanto quest'ultimo non aveva subito lesioni personali. Il ricorrente conclude da ciò che il compenso che il giudice civile potrebbe accordargli sarebbe comunque insufficiente (paragrafo 41).

Di fronte a queste doglianze, sono del parere che la Corte non possa limitarsi a decidere che non sia opportuno esaminare la dedotta violazione dell'articolo 14. Ritengo che la Corte dovrebbe pronunciarsi sulla questione di stabilire se i motivi di ricorso sopra citati siano da prendere in considerazione sotto il profilo dell'articolo 13 e, in caso affermativo, che essa dovrebbe valutare se siano fondati. In effetti, è importante fare una distinzione netta tra l'elemento procedurale dell'articolo 3, che riguarda l'efficacia delle misure preventive, e l'articolo 13, che riguarda la riparazione della violazione commessa.

Per questo motivo ho votato contro il punto 6 del dispositivo.

ART. 6 § 1 (DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO)

ART. 1 PROTOCOLLO N. 1 (PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ)

b) Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S. e altri c. Italia – Seconda sezione, sentenza del 24 giugno 2014 (ricc. nn. 48357/07, 52677/0/07, 52687/07 e 52701/07)

Retroattività della legge relativa a versamenti di contributi previdenziali da parte delle società e ingerenza del legislatore nell'esercizio della funzione giurisdizionale: violazione - lamentata ingerenza del godimento della proprietà: non violazione

In fatto - Le ricorrenti, l'Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S., la Scarpellini S.r.l., la S.A.P. Pietrafitta S.r.l., e la Floricoltura Zanchi di Zanchi F.lli Società semplice, sono quattro società agricole che operano nel settentrione d'Italia e/o in aree svantaggiate del paese, vale a dire rispettivamente a Grone, Roma, Siena e Roma.

Nel 1988 l'Italia introdusse una legislazione finalizzata a favorire le attività economiche, in particolare quelle agricole. Sulla base di tali nuove leggi sembrava che le società ricorrenti avessero diritto a beneficiare di una serie di fiscalizzazioni e sgravi contributivi, che avrebbero comportato una duplice riduzione dei contributi previdenziali che esse versavano per i loro dipendenti.

Nonostante il fatto che la legge pertinente sembrasse indicare che i benefici non erano alternativi l'uno all'altro, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ("INPS"), ente previdenziale italiano, emise nel 1988 una circolare in cui dichiarava che i due benefici non potevano essere percepiti cumulativamente, e dovevano essere considerati uno alternativo all'altro.

Tra il 2000 e il 2002 le società ricorrenti agirono in giudizio per far valere il loro diritto sia alla fiscalizzazione degli oneri che agli sgravi contributivi come previsto dalla legislazione italiana, sottolineando in particolare che tra il 1997 e il 2003 oltre venticinque sentenze di primo grado e oltre cinque sentenze di appello relative a procedimenti su questa stessa questione si erano pronunciate a favore delle aziende agricole. Le società ricorrenti ottennero pronunce favorevoli in primo grado nonché in appello, e l'INPS fu condannato a restituire alle ricorrenti tutte le somme indebitamente percepite a decorrere dal 2000. Tuttavia, nel 2003, il legislatore italiano adottò la Legge n. 326/03, che dichiarava che i benefici in questione non potevano essere attribuiti cumulativamente, ma uno in alternativa all'altro.

A seguito dell'entrata in vigore di tale legge, l'INPS propose ricorso alla Corte di Cassazione. Le ricorrenti proposero ricorso affermando che l'applicazione della Legge n. 326/03 alle loro cause avrebbe costituito violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea. Il 7 luglio 2006, la Corte di

Cassazione emise una sentenza favorevole all'INPS in quanto il carattere della Legge n. 326/03 era di interpretazione autentica, ed essa poteva essere applicata retroattivamente per dare alla legge il significato originariamente voluto. La Corte ha ritenuto, dopo aver esaminato le leggi pertinenti, che i benefici previsti non avrebbero mai potuto essere attribuiti cumulativamente e ha riconosciuto il legittimo potere discrezionale dello Stato di decidere quali benefici possano essere cumulati e quali no.

Invocando l'articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo), le società ricorrenti hanno sostenuto che la nuova legge, che modificava retroattivamente il loro diritto a cumulare i benefici economici, era stata adottata mentre i procedimenti per determinare i loro diritti erano ancora pendenti dinanzi ai tribunali italiani, e violava pertanto il loro diritto a un equo processo. Le società ricorrenti hanno anche sostenuto che, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà), l'adozione della Legge n. 326/03, aveva estinto retroattivamente le loro controversie, e le aveva pertanto private dei loro diritti di proprietà.

In diritto - Articolo 6 § 1: La Corte ha osservato in particolare che l'adozione di tale legislazione nelle more dell'esito dei procedimenti promossi dalle società aveva effettivamente determinato il risultato della controversia, rendendo inutile per le società la prosecuzione della lite.

La Corte ha considerato che, anche assumendo che la Legge n. 326/03 fosse necessaria, in quanto era stata adottata per chiarire un'incertezza giuridica, e aveva fornito al testo originale uno dei possibili significati, nelle circostanze del caso di specie non vi era stato un motivo imperativo di interesse generale, tale da prevalere sui pericoli di una legislazione retroattiva, e giustificare l'applicazione retroattiva della Legge n. 326/03.

La Corte ha poi esaminato se le società ricorrenti avessero cercato di approfittare di una debolezza del sistema. A tale riguardo la Corte ha osservato che nessuna delle società aveva agito in giudizio contro l'INPS nel 1988, quando furono adottate per la prima volta le leggi che introducevano una serie di fiscalizzazioni e sgravi contributivi. Essa ha inoltre osservato che tre delle quattro società avevano atteso l'esito della prima azione giudiziaria promossa dalla Floramiata S.p.a. prima di iniziare un procedimento contro l'INPS. La Corte ha tuttavia ammesso che il sistema giudiziario italiano era particolarmente sovraccarico e che le società si erano tutelate dal punto di vista economico, e avevano agito nell'interesse dell'economia giudiziaria quando avevano atteso la pronuncia della prima sentenza prima di agire in giudizio contro l'INPS.

La Corte ha pertanto ritenuto che vi sia stata violazione dell'articolo 6 § 1, poiché non si poteva ritenere che le società ricorrenti avessero cercato di approfittare della vulnerabilità della legislazione, e non vi erano stati motivi imperativi di interesse generale che giustificassero il ricorso

a una legge retroattiva, che aveva avuto l'effetto di determinare i procedimenti pendenti a favore dello Stato.

Articolo 1 del Protocollo n. 1: La Corte ha osservato che le leggi introdotte dal legislatore per intervenire sul versamento di tasse o di altri contributi devono trovare un giusto equilibrio tra l'interesse generale della comunità e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. A tale riguardo la Corte ha riconosciuto che le autorità nazionali erano nella posizione migliore per decidere che cosa fosse necessario nel "pubblico interesse", e avevano pertanto un ampio margine di apprezzamento nello stabilire la strategia economica e sociale dello Stato.

La Corte ha inoltre osservato che l'azione dello Stato, nell'applicare i benefici in modo alternativo, era finalizzata a ridurre la spesa pubblica, il cui onere era sopportato in definitiva dal contribuente. Per quanto riguarda le società ricorrenti, la Corte ha osservato che tutte hanno ininterrottamente versato i contributi senza beneficiare delle fiscalizzazioni, e pertanto chiaramente non si erano mai trovate in una situazione in cui il versamento dei contributi aveva comportato che non potessero più proseguire la propria attività. Tenendo presente il potere discrezionale dello Stato di disciplinare la propria strategia economica e sociale e il fatto che le società percepivano ancora i rimanenti sgravi contributivi, la Corte ha ritenuto che l'applicazione dei benefici uno in alternativa all'altro non abbia imposto un onere eccessivo, né che abbia interferito in maniera decisiva nella situazione economica delle società ricorrenti.

Conclusione: non violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

Articolo 41: La Corte ha ritenuto che l'Italia debba versare alle società ricorrenti le somme di EURO 44.900 (Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S.), EURO 106.900 (Scarpellini S.r.l.), EURO 54.000 (S.A.P. Pietrafitta S.r.l.) ed EURO 42.200 (Floricoltura Zanchi di Zanchi), per il danno patrimoniale; EURO 1.000 a ciascuna società per il danno morale; EURO 10.000 (Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S.), EURO 20.300 (Scarpellini S.r.l.), EURO 15.200 (S.A.P. Pietrafitta S.r.l.) ed EURO 21.700 (Floricoltura Zanchi di Zanchi), per le spese.

[Traduzione del Comunicato stampa 180 (2014) a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia]

2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi

ART. 6 § 1 CEDU (DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO)

ART. 10 CEDU (LIBERTÀ DI ESPRESSIONE)

a) *Roșianu c. Romania* – Terza sezione, sentenza del 24 giugno 2014 (ric. n. 27329/06)

Mancata esecuzione della sentenza definitiva con la quale si riconosce ad un giornalista il diritto di ricevere informazioni di carattere pubblico da parte delle autorità nazionali: *violazione*

In fatto – All'epoca dei fatti il ricorrente era da sei anni il presentatore di una emissione televisiva trasmessa da un canale locale di una città che, tra altri argomenti, affrontava la questione dell'uso dei fondi pubblici da parte del comune. Nell'ambito dell'esercizio della sua professione, il ricorrente si rivolse al comune della città per ottenere la comunicazione di parecchie informazioni di carattere pubblico. Formulò quindi tre domande successive riguardanti vari soggetti. Il sindaco rispose al ricorrente in maniera laconica con tre lettere. Ritenendo che queste lettere non contenessero risposte adeguate alle sue richieste di informazione, il ricorrente si rivolse al tribunale amministrativo avviando tre azioni separate con cui chiedeva, tra l'altro, di condannare il sindaco a comunicargli le suddette informazioni. Con tre distinte decisioni definitive la corte d'appello accolse le azioni del ricorrente e condannò il sindaco a comunicargli gran parte delle informazioni richieste. Secondo il ricorrente, le decisioni definitive della corte d'appello sono rimaste ineseguite, nonostante le sue numerose rimostranze.

In diritto – *Articolo 6 § 1*: Il ricorrente ha ottenuto tre decisioni giudiziarie definitive che ordinano al sindaco di comunicargli alcune informazioni di carattere pubblico. I giudici interni hanno concluso che le lettere che invitano il ricorrente a ritirare le fotocopie dei vari disparati documenti contenenti informazioni che potevano prestarsi a interpretazioni diverse, non erano sufficienti ai fini di una adeguata esecuzione delle decisioni giudiziarie. Inoltre, la Corte non è in grado di stabilire se i documenti ai quali queste lettere rinviano contengano le informazioni richieste dal ricorrente in quanto il Governo non ha inserito i suddetti documenti nel fascicolo relativo al presente ricorso né ha inviato una sintesi.

La Corte riconosce che il diritto di accesso a un tribunale non può obbligare uno Stato a far eseguire ogni sentenza in materia civile qualunque essa sia e qualunque siano le circostanze. Tuttavia, l'autorità coinvolta in questa causa fa parte dell'amministrazione municipale, che

costituisce un elemento dello Stato di diritto, in quanto il suo interesse si identifica in quello di una buona amministrazione della giustizia. Ora, se l'amministrazione si rifiuta o omette di adempiere, o ancora tarda a farlo, le garanzie dell'articolo 6 di cui ha beneficiato l'interessato durante la fase giudiziaria della procedura perdono ogni ragion d'essere. Inoltre, non è opportuno chiedere ad un individuo, che ha ottenuto il riconoscimento di un credito nei confronti dello Stato all'esito di un procedimento giudiziario, di dover in seguito avviare un procedimento di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione. Tuttavia, il ricorrente nella fattispecie ha preso parecchie iniziative per ottenere l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, chiedendo venisse inflitta una ammenda al sindaco, sporgendo denuncia penale e chiedendo anche l'esecuzione forzata di una delle decisioni all'ufficiale giudiziario. Inoltre, i motivi che l'amministrazione avrebbe potuto invocare per giustificare una impossibilità oggettiva di esecuzione non sono mai stati comunicati al ricorrente tramite una decisione amministrativa formale. Questi elementi sono sufficienti per concludere che, nella presente causa, le autorità nazionali, rifiutandosi di eseguire le decisioni giudiziarie definitive che ordinavano la comunicazione di informazioni di carattere pubblico al ricorrente, hanno privato quest'ultimo di un accesso effettivo a un tribunale.

Conclusione: violazione (unanimità).

Articolo 10: Vi è stata ingerenza nei diritti del ricorrente alla sua libertà di espressione in quanto giornalista. Come la causa *Kenedi c. Ungheria*, il presente ricorso ha ad oggetto l'accesso del ricorrente ad alcune informazioni di carattere pubblico che gli erano necessarie nell'esercizio della sua professione. Il ricorrente ha ottenuto tre decisioni giudiziarie che gli garantiscono l'accesso alle suddette informazioni. Il ricorrente cercava legittimamente di raccogliere informazioni su un tema di importanza generale, ossia le attività del sindaco. Inoltre, visto che la sua intenzione era quella di comunicare al pubblico le informazioni in questione e di contribuire così al dibattito sul buon governo, il ricorrente ha subito una violazione del suo diritto di comunicare informazioni. Inoltre, non è stata data esecuzione adeguata alle decisioni giudiziarie in causa. Per di più, il sindaco non ha mai sostenuto che le informazioni richieste non fossero disponibili. La complessità delle informazioni richieste e l'importante lavoro necessario al sindaco per procedere alla loro compilazione sono stati dei motivi invocati unicamente per spiegare l'impossibilità di fornire queste informazioni in breve termine. Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Governo non ha fornito alcun argomento per dimostrare che l'ingerenza nel diritto del ricorrente fosse prevista dalla legge né che essa perseguisse uno o più scopi legittimi. Di conseguenza, le eccezioni sollevate dal Governo devono essere rigettate.

Conclusione: violazione (unanimità).

Articolo 41: 4.000 EURO per danno morale.

(Si vedano anche: *Társaság a Szabadságjogokért c. Ungheria*, 37374/05, 14 aprile 2009, Bollettino d'informazione n. 118; *Kenedi c. Ungheria*, 31475/05, 26 maggio 2009, Bollettino d'informazione n. 119; *Frăsilă e Ciocîrlan c. Romania*, 25329/03, 10 maggio 2012, Bollettino d'informazione n. 152; e *Youth Initiative for Human Rights c. Serbia*, 48135/06, 25 giugno 2013, Bollettino d'informazione n. 164).

[Traduzione dal Bollettino n. 175 a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia]

ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE)

b) *López Guió c. Slovacchia* – Terza sezione, sentenza del 3 giugno 2014 (ric. n. 10280/12)

Mancata partecipazione di un genitore alla procedura concernente il ritorno del figlio ai sensi della Convenzione dell'Aja: *violazione*

In fatto – Il ricorrente, cittadino spagnolo, ebbe un figlio in Spagna con una donna slovacca. Un anno dopo la madre condusse il bambino in Slovacchia. Il ricorrente presentò un'istanza al Tribunale del primo distretto di Bratislava ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (“la Convenzione dell'Aja”) e del Regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003,¹ lamentando che la madre aveva illecitamente trasferito il minore. Dopo aver svolto due udienze orali, alle quali il rappresentante del minore nominato dal tribunale non era comparso, il Tribunale distrettuale dispose il ritorno del minore in Spagna, dove egli aveva la residenza abituale. Il Tribunale Regionale di Bratislava confermò la decisione e la Suprema Corte dichiarò il successivo appello della madre inammissibile. La madre presentò poi ricorso alla Corte costituzionale contro la Suprema Corte, senza che il ricorrente ne fosse informato. La Corte costituzionale ritenne che i diritti del minore fossero stati violati poiché la mancata comparizione del rappresentante del minore non era stata una ragione valida per pronunciarsi sulla questione senza aver accertato l'opinione del minore. Conseguentemente, la causa fu rinviata al Tribunale distrettuale. Nel corso del nuovo procedimento il Tribunale distrettuale interrogò il minore e il suo rappresentante, e, guidato dall'interesse superiore del minore, stabilì che egli non dovesse fare ritorno in Spagna. In appello, il Tribunale Regionale di Bratislava confermò la decisione.

¹ Il Regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

In diritto – Articolo 8: Il ricorrente ha lamentato che la sentenza della Corte costituzionale aveva arbitrariamente interferito nella procedura ai sensi della Convenzione dell’Aja. La Corte ha rammentato che ai sensi dell’articolo 8 lo Stato aveva l’obbligo positivo di adottare misure atte a garantire il rispetto della vita familiare, compreso misure che consentissero ai genitori di ricongiungersi con i figli. Nell’adempiere a tale obbligo, lo Stato deve trovare un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco – del minore, dei due genitori e dell’ordine pubblico – nell’ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito. Inoltre, la procedura decisionale prevista deve essere equa e tale da garantire il dovuto rispetto degli interessi tutelati dall’articolo 8.

Dato che il ricorrente non era parte e non era legittimato a intervenire nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale e, in effetti, non ha avuto alcun mezzo ufficiale per essere informato del procedimento, la Corte ha ritenuto che vi sia stata una totale assenza di tutela procedurale. Tale assenza di tutela era stata aggravata dal fatto che erano stati esauriti tutti i ricorsi ordinari e straordinari avverso il decreto di rimpatrio. Conseguentemente, la Slovacchia non aveva garantito al ricorrente il diritto al rispetto della sua vita familiare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.

Conclusione: violazione (all’unanimità).

Articolo 41: EURO 19.500 per il danno morale; richiesta relativa al danno patrimoniale respinta.

[Traduzione dal Bollettino n. 175 a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia]

ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE)

c) *Menesson e Labassee c. Francia* – Quinta sezione, sentenze del 26 giugno 2014 (ricc. nn. 65192/11 e 65941/11)

Rigetto dell'istanza di riconoscimento nel diritto francese di una filiazione legalmente stabilita negli Stati Uniti tra bambini nati da una gestazione per altri (GPA) e la coppia che ha fatto ricorso a tale metodo: *violazione*

In fatto – I ricorrenti della prima causa sono i coniugi Mennesson, cittadini francesi, e le sig.ne Mennesson, cittadine americane, gemelle nate nel 2000. I ricorrenti della seconda causa sono i coniugi Labassee, cittadini francesi, e la sig.na Labassee, cittadina americana nata nel 2001.

A causa della infertilità delle sigg.re Mennesson e Labassee, i genitori ricorrenti fecero ricorso alla surrogazione di maternità negli Stati Uniti con impianto di embrioni nell'utero di un'altra donna, derivati dai gameti del sig. Mennesson nel primo caso, e del sig. Labassee nel secondo. Nacquero così le gemelle Mennesson e Juliette Labassee (le minori ricorrenti). In base a sentenze pronunciate rispettivamente in California per quanto riguarda la prima causa e nel Minnesota per quanto riguarda la seconda, i coniugi Mennesson sono i genitori delle gemelle e i coniugi Labassee sono i genitori di Juliette.

Sospettando dei casi di surrogazione di maternità, le autorità francesi rifiutarono di trascrivere gli atti di nascita nei registri dello stato civile francese. Nella causa *Mennesson*, tuttavia, la trascrizione fu effettuata su disposizione della procura, che convocò successivamente i coniugi ai fini dell'annullamento. Nella causa *Labassee*, i coniugi non contestarono il rifiuto di trascrizione. Tentarono di far riconoscere il legame di filiazione in quanto titolari del relativo stato giuridico. Ottennero un atto notorio – atto rilasciato dal giudice e attestante il possesso dello stato di figlio o figlia, ossia la realtà concreta di un legame di filiazione – ma la procura rifiutò di farne menzione nello stato civile; essi adirono dunque le vie legali.

Il ricorso dei ricorrenti fu definitivamente respinto dalla Corte di cassazione il 6 aprile 2011 in quanto le trascrizioni o le iscrizioni in questione avrebbero dato effetto a un accordo di surrogazione di maternità, che secondo il codice civile francese era inficiato da nullità di ordine pubblico. La Corte considerò che non fosse stato violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare poiché tale annullamento non privava i minori della filiazione materna e paterna riconosciuta dal diritto della California o del Minnesota né impediva loro di vivere in Francia con i coniugi Mennesson e Labassee.

In diritto – Articolo 8: Vi è stata ingerenza nell'esercizio del diritto sancito dagli elementi «vita familiare» e «vita privata» dell'articolo 8. Le misure impugnate avevano una base nel diritto interno e la legge in questione era accessibile all'interessato e prevedibile.

Il rifiuto della Francia di riconoscere un legame di filiazione tra i minori nati all'estero con il metodo della surrogazione di maternità e i genitori intenzionali deriva dalla volontà di scoraggiare i propri cittadini dal ricorrere fuori dal territorio nazionale a metodi di procreazione vietati sul suo territorio allo scopo di preservare i minori e la madre surrogata. Di conseguenza, l'ingerenza in questione perseguiva due scopi legittimi, ossia la «tutela della salute» e «la tutela dei diritti e delle libertà altrui».

Non vi è consenso in Europa né sulla legalità della surrogazione della maternità né sul riconoscimento giuridico del legame di filiazione tra i genitori intenzionali e i minori concepiti legalmente con questo metodo all'estero. Tale mancanza di consenso rispecchia il fatto che il

ricorso alla surrogazione di maternità fa sorgere questioni delicate di ordine etico. Agli Stati deve pertanto essere accordato un ampio margine di apprezzamento nelle loro scelte legate alla surrogazione di maternità. Tuttavia, tale margine di apprezzamento deve essere ridotto quando si parla di filiazione, in quanto viene messo in gioco un aspetto fondamentale dell'identità degli individui. Peraltro, è compito della Corte verificare se sia stato garantito un giusto equilibrio tra gli interessi dello Stato e quelli degli individui direttamente interessati, tenuto conto in particolare del principio fondamentale secondo il quale quando è in discussione la situazione di un minore, è l'interesse superiore di quest'ultimo che deve prevalere.

a) Sul diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare – Il mancato riconoscimento nel diritto francese del legame di filiazione tra i ricorrenti nuoce alla loro vita familiare sotto vari profili. I ricorrenti si vedono costretti a produrre gli atti di stato civile americano – non trascritti – accompagnati da una traduzione giurata ogni volta che per accedere a un diritto o a un servizio è necessaria la prova della filiazione. Peraltro, ai minori ricorrenti non è stata riconosciuta a tutt'oggi la cittadinanza francese, il che si ripercuote sugli spostamenti della famiglia e desta preoccupazioni per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei minori ricorrenti in Francia dopo la loro maggiore età e di conseguenza anche sulla stabilità del nucleo familiare. A ciò si aggiungono delle preoccupazioni circa il mantenimento della vita familiare in caso di decesso di un ricorrente genitore genetico o in caso di separazione dei coniugi.

Tuttavia, a prescindere dall'importanza dei potenziali rischi per la vita familiare dei ricorrenti, la Corte ritiene di dover decidere in merito agli ostacoli concreti che questi ultimi hanno dovuto effettivamente superare a causa del mancato riconoscimento nel diritto francese del legame di filiazione tra i ricorrenti genitori genetici e le minori ricorrenti. I ricorrenti non affermano che le difficoltà da essi invocate sono state insuperabili e non dimostrano che l'impossibilità di ottenere nel diritto francese il riconoscimento di un legame di filiazione impedisca loro di beneficiare in Francia del loro diritto al rispetto della vita familiare. In proposito, risulta invece che hanno potuto stabilirsi in Francia poco dopo la nascita delle minori ricorrenti, sono in grado di vivere insieme in questo Paese in condizioni complessivamente assimilabili a quelle in cui vivono le altre famiglie e non risulta esservi il rischio che le autorità decidano di dividerli a causa della loro situazione con riguardo al diritto francese.

Inoltre, per rigettare i motivi di ricorso sollevati dai ricorrenti sul piano della Convenzione, la Corte di cassazione ha proceduto ad un esame concreto della situazione poiché, come hanno ritenuto i giudici, implicitamente ma necessariamente le difficoltà pratiche che i ricorrenti potrebbero incontrare nella loro vita familiare in assenza di riconoscimento nel diritto francese del legame stabilito tra loro all'Estero non oltrepasserebbero i limiti imposti dal rispetto dell'articolo 8

della Convezione.

Perciò, considerati, da una parte, gli effetti concreti del mancato riconoscimento nel diritto francese del legame di filiazione tra i ricorrenti sulla loro vita familiare e, dall'altra, il margine di apprezzamento di cui dispone lo Stato convenuto, la situazione alla quale porta la conclusione della Corte di cassazione nella fattispecie garantisce un giusto equilibrio tra gli interessi dei ricorrenti e quelli dello Stato, nella misura in cui ciò riguarda il loro diritto al rispetto della loro vita familiare.

Conclusioni: non violazione (unanimità).

b) Sul diritto delle minori ricorrenti al rispetto della loro vita privata – La Francia, pur sapendo che le minori ricorrenti sono state identificate altrove come le figlie dei genitori intenzionali ricorrenti, nega loro in ogni caso tale qualità nel proprio ordinamento giuridico. Questa contraddizione reca pregiudizio alla loro identità nella società francese. Peraltro, anche se l'articolo 8 della Convenzione non prevede un diritto di acquisire una particolare cittadinanza, rimane comunque il fatto che la cittadinanza è un elemento dell'identità delle persone. Benché il loro padre biologico sia francese, le minori ricorrenti si trovano di fronte ad una incertezza preoccupante per quanto riguarda la possibilità di ottenere la cittadinanza francese. Tale indeterminazione può compromettere in modo negativo la definizione della loro identità. Inoltre, il fatto che le minori ricorrenti non vengano identificate nel diritto francese in quanto figlie dei genitori intenzionali ricorrenti ha delle conseguenze sui loro diritti sulla successione di questi ultimi.

È comprensibile che la Francia possa voler dissuadere i propri cittadini dal ricorrere all'estero a un metodo di procreazione che essa vieta sul suo territorio. Risulta tuttavia da quanto sopra esposto che gli effetti del mancato riconoscimento nel diritto francese del legame di filiazione tra i minori così concepiti e i genitori intenzionali non si limitano alla situazione di questi ultimi, che sono gli unici ad avere scelto le modalità di procreazione contestate loro dalle autorità francesi: tali effetti riguardano anche la situazione dei minori stessi, il cui diritto al rispetto della vita privata, che implica che ciascuno possa stabilire in sostanza la propria identità, ivi compresa la sua filiazione, risulta significativamente compromesso. Si pone dunque una questione grave di compatibilità di tale situazione con l'interesse superiore dei minori, il cui rispetto deve guidare ogni decisione che li riguarda.

Questa analisi assume un'importanza particolare quando, come nel caso di specie, uno dei genitori intenzionali è anche genitore del minore. Rispetto all'importanza della filiazione biologica in quanto elemento dell'identità di ciascuno, non si può sostenere che si tratti di un elemento conforme all'interesse di un minore privarlo di un legame giuridico di tale natura quando la realtà biologica di tale legame è accertata e il minore e il genitore interessato ne rivendicano il pieno

riconoscimento. Ora, non solo il legame tra le minori ricorrenti e il genitore biologico non è stato ammesso a seguito della domanda di trascrizione degli atti di nascita, ma la sua legittimazione per mezzo di un riconoscimento di paternità o di adozione o per effetto della titolarità dello stato di genitore sarebbe contrario ai divieti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione anche su questi punti. La Corte europea ritiene, tenuto conto delle conseguenze di questa grave restrizione sull'identità e sul diritto al rispetto della vita privata delle minori ricorrenti, che ostacolando in tal modo sia il riconoscimento che l'accertamento nel diritto interno del loro legame di filiazione rispetto al padre biologico, lo Stato convenuto è andato oltre quanto gli consentiva il suo margine di apprezzamento. Considerata anche l'importanza da attribuire all'interesse del minore quando si procede al bilanciamento degli interessi coesistenti, il diritto delle minori ricorrenti al rispetto della loro vita privata è stato violato.

Conclusiones: violazione (unanimità).

Articolo 41: 5.000 EURO a ciascuna delle minori ricorrenti per il danno morale.

[Traduzione dal Bollettino n. 175 a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia]

ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE)

d) *Fernández Martínez c. Spagna* – Grande Camera, sentenza del 12 giugno 2014 (ric. n. 56030/07)

Mancato rinnovo del contratto di insegnamento di un professore di religione e morale cattolica che ha reso pubblica la sua situazione di "prete sposato": *non violazione*

In fatto – Il ricorrente è un prete cattolico laicizzato. Nel 1984 chiese al Vaticano di essere dispensato dall'obbligo di celibato. L'anno successivo sposò una donna da cui ebbe cinque figli. A partire dal 1991, esercitò l'attività di professore di morale e religione in un liceo pubblico, in quanto il suo contratto di lavoro annuale era rinnovato previo parere del vescovo della diocesi e il ministero dell'Istruzione era vincolato da tale parere. Nel 1996 il ricorrente partecipò a un raduno del «Movimento pro-celibato opzionale» (MOCEOP). I partecipanti vi esponevano il loro disaccordo con le posizioni della Chiesa su vari argomenti, come l'aborto, il divorzio, la sessualità o il controllo delle nascite. Fu pubblicato un articolo su un giornale regionale in cui compariva una foto

del ricorrente con la sua famiglia, e in cui erano riportati il suo nome e varie affermazioni che egli aveva fatto. Nel 1997 al ricorrente fu concessa la dispensa dal celibato. Il suo contratto di lavoro non fu rinnovato in quanto egli era venuto meno al suo dovere di insegnare «senza rischiare lo scandalo» dichiarando pubblicamente la sua situazione di «prete sposato». Il ricorrente contestò invano tale decisione dinanzi ai giudici nazionali, i quali considerarono che, poiché la motivazione del mancato rinnovo era strettamente religiosa, essi dovevano limitarsi a verificare il rispetto dei diritti fondamentali in gioco in questa causa. In particolare, dopo aver esaminato accuratamente i fatti di causa, il Tribunale costituzionale considerò che il dovere di neutralità dello Stato vietava a quest'ultimo di pronunciarsi sulla nozione di «scandalo» utilizzata dal vescovo per negare il rinnovo del contratto del ricorrente, nonché sulla fondatezza del celibato opzionale dei preti raccomandato dall'interessato. Tuttavia, detto Tribunale valutò la portata delle violazioni dei diritti del ricorrente e considerò che queste ultime non fossero né sproporzionate né incostituzionali, ma che fossero motivate dal necessario rispetto dell'esercizio lecito del diritto della Chiesa cattolica alla libertà religiosa nella sua dimensione collettiva o comunitaria, in relazione con il diritto dei genitori di scegliere l'educazione religiosa dei figli.

In una sentenza del 15 maggio 2012 (si veda il Bollettino d'informazione n. 152) una camera della Corte ha concluso, con sei voti contro uno, per la non violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

In diritto – Articolo 8: Il diritto di un individuo a sposarsi e a rendere pubblica la sua scelta è tutelato dalla Convenzione. Contrariamente alla camera, la Grande Camera ritiene che, nel caso di specie, non si tratti di determinare se lo Stato fosse tenuto, nell'ambito dei suoi obblighi positivi derivanti dall'articolo 8, a far prevalere il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata sul diritto della Chiesa cattolica di negare il rinnovo del contratto dell'interessato. Benché la decisione di non rinnovo in realtà non sia stata presa da un'autorità pubblica, è sufficiente che tale autorità sia intervenuta in una fase successiva perché si possa considerare che si tratti di un atto di un'autorità pubblica. Il nucleo del problema risiede nell'azione dell'amministrazione pubblica che, in qualità di datore di lavoro del ricorrente direttamente coinvolto nel processo decisionale, ha eseguito la decisione di non rinnovo presa dal vescovo. Benché la Corte riconosca che le possibilità di azione di cui disponeva lo Stato nella presente causa erano limitate, si deve constatare che se il ministero dell'Istruzione non avesse dato esecuzione alla decisione episcopale il contratto del ricorrente sarebbe stato certamente rinnovato. Di conseguenza, il comportamento delle autorità pubbliche ha costituito una ingerenza nell'esercizio da parte del ricorrente del suo diritto al rispetto della sua vita privata.

L'ingerenza in questione era prevista dalla legge e perseguiva gli scopi legittimi della tutela dei diritti e delle libertà altrui, nella fattispecie quelli della Chiesa cattolica, e in particolare la sua autonomia per quanto riguarda la scelta delle persone abilitate all'insegnamento della dottrina religiosa.

La Corte ritiene di dover tenere conto degli elementi seguenti:

a) *Lo status del ricorrente* – Il ricorrente, firmando i propri contratti di lavoro, ha accettato con piena cognizione di causa e volontariamente un maggior dovere di lealtà nei confronti della Chiesa cattolica, il che ha limitato in una certa misura l'ampiezza del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Tali limitazioni contrattuali sono accettabili rispetto alla Convenzione quando l'interessato vi acconsente liberamente. In effetti, dal punto di vista dell'interesse della Chiesa alla difesa della coerenza dei suoi precetti, l'insegnamento della religione cattolica a ragazzi adolescenti può risultare una funzione fondamentale che esige una particolare condizione di subordinazione. Anche se lo status di prete sposato del ricorrente mancava di chiarezza, si poteva ancora aspettarsi da quest'ultimo che rispettasse un dovere di lealtà dal momento che il vescovo lo aveva considerato come un rappresentante degno di insegnare la religione cattolica.

b) *Il fatto che il ricorrente abbia reso pubblica la sua situazione di prete sposato* – Accettando di rendere pubbliche la sua situazione familiare e la sua partecipazione a un raduno che il vescovo ha considerato come una protesta, l'interessato ha rotto il legame di fiducia speciale che era necessario per assolvere alle funzioni cui era preposto. Considerata l'importanza dell'insegnamento della religione per tutte le confessioni, non era affatto sorprendente che una tale rottura potesse comportare delle conseguenze. L'esistenza di una divergenza tra le idee che devono essere insegnate e le convinzioni personali di un professore può porre un problema di credibilità quando tale insegnante si schiera attivamente e pubblicamente contro le idee in questione. Perciò, il problema che si pone nel caso di specie riguarda il fatto che il ricorrente poteva essere percepito come persona che milita in favore del proprio modo di vivere, allo scopo di provocare un cambiamento nelle regole della Chiesa, e le sue critiche aperte nei confronti di tali regole.

c) *Il fatto che il ricorrente abbia reso pubblica la sua appartenenza al MOCEOP e le affermazioni che gli sono state attribuite* – Se era noto che il ricorrente era sposato e padre di cinque figli, è difficile determinare in quale misura la sua appartenenza ad una organizzazione che persegue obiettivi incompatibili con la dottrina ufficiale della Chiesa fosse altrettanto nota al grande pubblico prima della pubblicazione dell'articolo in contestazione. Tuttavia, il solo fatto che nulla

faccia pensare che il ricorrente abbia insegnato, nelle sue lezioni, tesi incompatibili con la dottrina della Chiesa cattolica non permette di concludere che egli abbia soddisfatto al suo dovere di maggiore lealtà. Peraltro, non vi è alcun dubbio che l'interessato, in quanto ex prete e direttore di seminario, era o doveva essere consapevole del contenuto e dell'importanza di questo obbligo. Del resto, i cambiamenti prodotti dal fatto di aver reso pubblica l'appartenenza del ricorrente al MOCEOP e dalle affermazioni contenute nell'articolo erano ancora più importanti dal momento che l'interessato teneva lezione ad adolescenti, che non avevano una maturità sufficiente per distinguere tra le informazioni facenti parte della dottrina della Chiesa cattolica e quelle che costituivano l'opinione personale del ricorrente.

d) La responsabilità dello Stato in quanto datore di lavoro – Il fatto che il ricorrente fosse impiegato e remunerato dallo Stato non è tale da influire sul dovere di lealtà del ricorrente rispetto alla Chiesa cattolica o sulle misure che quest'ultima può adottare in caso di inosservanza di tale obbligo.

e) La severità della sanzione – Il fatto che un impiegato licenziato da un datore di lavoro ecclesiale abbia limitate possibilità di trovare un nuovo impegno riveste un'importanza particolare. Ciò è maggiormente vero quando il datore di lavoro occupa una posizione predominante in un settore di attività determinato e beneficia di alcune deroghe alla legislazione generale, o quando la formazione dell'impiegato licenziato è così specifica che è difficile, se non impossibile, per quest'ultimo trovare un nuovo posto di lavoro all'esterno della Chiesa presso la quale è impiegato.

Peraltro, date le sue precedenti responsabilità presso la Chiesa, egli conosceva le regole di quest'ultima e avrebbe dunque dovuto aspettarsi che il fatto che egli avesse volontariamente reso pubblica la sua appartenenza al MOCEOP avesse delle conseguenze sul suo contratto. Del resto, nella presente causa una misura meno restrittiva per l'interessato non avrebbe certamente avuto la stessa efficacia per quanto riguarda il mantenimento della credibilità della Chiesa. Le conseguenze per il ricorrente del mancato rinnovo del suo contratto, pertanto, non risultano eccessive nel caso di specie, tenuto conto in particolare del fatto che egli stesso si era posto, consapevolmente, in una situazione totalmente contraria ai precetti della Chiesa.

f) Il controllo esercitato dai giudici nazionali – Il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare il mancato rinnovo del suo contratto in diversi gradi di giudizio. I giudici nazionali hanno valutato tutti gli elementi pertinenti e, pur avendo dato importanza al diritto del ricorrente alla libertà di espressione, hanno attentamente valutato e soppesato gli interessi in gioco, nei limiti loro imposti dal rispetto dovuto all'autonomia della Chiesa cattolica. Le conclusioni alle quali sono giunti non

sembrano irragionevoli. Il fatto che il Tribunale costituzionale abbia proceduto ad un'analisi approfondita è tanto più evidente se si considera che alla sua sentenza sono allegate due opinioni dissenzienti, il che dimostra che l'alta giurisdizione ha esaminato il problema da diversi punti di vista astenendosi tuttavia dal pronunciarsi sul merito dei principi della Chiesa. Quanto all'autonomia di quest'ultima, considerato il controllo esercitato dai giudici nazionali, non sembra che tale principio sia stato invocato abusivamente nella presente causa, ossia che la decisione del vescovo di non proporre il rinnovo del contratto del ricorrente sia stata insufficientemente motivata, arbitraria o presa con una finalità estranea all'esercizio dell'autonomia della Chiesa cattolica.

Tenuto conto del margine di apprezzamento dello Stato nel caso di specie, l'ingerenza nell'esercizio da parte del ricorrente del suo diritto al rispetto della vita privata non è stata sproporzionata.

Conclusiones: non violazione (nove voti contro otto).

[Traduzione dal Bollettino n. 175 a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia]

ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE)

e) Petrova c. Lettonia – Quarta sezione, sentenza del 24 giugno 2014 (ric. n. 4605/05)

Prelievo di organi a fini di trapianto all'insaputa e senza il consenso dei prossimi congiunti della persona deceduta: *violazione*

In fatto – Nel 2002 il figlio maggiorenne della ricorrente decedette in un ospedale pubblico di Riga in conseguenza di gravi lesioni subite in un incidente automobilistico. La ricorrente scoprì successivamente che al figlio erano stati prelevati i reni e la milza immediatamente dopo il decesso, senza che ella ne fosse stata informata o avesse prestato il consenso. La sua denuncia al Procuratore Generale fu archiviata in quanto gli organi erano stati prelevati in conformità alla legislazione interna. La ricorrente non era stata contattata perché l'ospedale non aveva il suo recapito e, in base alla legislazione dell'epoca, i medici avevano l'obbligo di cercare attivamente e informare i prossimi congiunti dell'eventuale prelievo di organi solo se il defunto era un minore.

In diritto – Articolo 8: La ricorrente ha lamentato di non essere stata informata dell'eventuale prelievo degli organi di suo figlio a fini di trapianto e di non aver pertanto potuto esercitare alcuni diritti stabiliti in base al diritto interno. All'epoca dei fatti la legislazione lettone conferiva

esplicitamente ai prossimi congiunti del defunto, ivi compresi i genitori, il diritto di esprimere le loro volontà sul prelievo degli organi. Il punto in questione era pertanto se la legislazione fosse sufficientemente chiara. Il Governo ha sostenuto che quando i prossimi congiunti non si trovavano in ospedale, il diritto nazionale non prevedeva l'obbligo di compiere indagini specifiche finalizzate ad accertare se vi fossero obiezioni al prelievo di organi e che, in casi simili, il consenso al prelievo poteva essere presunto. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che nella pratica le modalità operative di tale "sistema di consenso presunto" in casi come quello della ricorrente non fossero chiare: pur avendo determinati diritti, in quanto era la più prossima congiunta, non era stata informata – e non le erano state nemmeno fornite spiegazioni – delle modalità e del termine entro cui potevano essere esercitati tali diritti. Il tempo che era stato necessario per svolgere delle analisi mediche al fine di stabilire la compatibilità degli organi di suo figlio con il potenziale destinatario avrebbe potuto essere sufficiente a darle un'opportunità concreta di esprimere le sue volontà, in assenza di quelle del figlio. In realtà, anche il Ministro della Salute aveva espresso il parere che la ricorrente avrebbe dovuto essere informata del programmato trapianto. Inoltre, da allora la pertinente legislazione interna aveva subito delle modifiche. La Corte ha conseguentemente ritenuto che la legislazione lettone applicata all'epoca del decesso del figlio della ricorrente non fosse stata formulata con sufficiente precisione e non avesse offerto un'adeguata protezione giuridica da arbitrarietà.

Conclusiones: violazione (all'unanimità).

Articolo 41: EURO 10.000 per il danno morale.

[Traduzione dal Bollettino n. 175 a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia]

ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE)

f) I.S. c. Germania – Quinta sezione, sentenza del 5 giugno 2014 (ric. n. 31021/08)

Rifiuto di accordare il diritto di visita e di informazione alla madre biologica di minori date in adozione: *non violazione*

In fatto – La legislazione tedesca permette delle forme di adozione "aperta" e "semiaperta". In base a tale accordo vi possono essere rapporti di intensità maggiore o minore – diretti, o mediati dall'Ufficio per la Gioventù – tra i genitori adottivi, il minore e i genitori biologici. Tali forme di adozione dipendono, tuttavia, dal consenso dei genitori adottivi.

Nel caso di specie, la ricorrente, una madre coniugata, restò incinta di due gemelle a seguito di una relazione extraconiugale. Il marito lasciò la casa coniugale dicendo che sarebbe tornato solo se ella avesse rinunciato alle gemelle. Dopo circa un mese dalla nascita, in considerazione della sua difficile situazione familiare ed economica, la ricorrente, che era in cura per depressione, acconsentì all'affidamento provvisorio delle gemelle al fine della successiva adozione. Incontrò successivamente i futuri genitori adottivi e, dopo circa sei mesi dalla nascita, acconsentì formalmente all'adozione delle figlie con atto firmato dinanzi a un notaio in cui riconosceva le conseguenze giuridiche dell'adozione, in particolare il fatto che la parentela così come tutti i diritti e i doveri nei confronti delle figlie si sarebbero estinti. Poco dopo concluse un accordo verbale con i genitori adottivi in base al quale essi le avrebbero inviato un breve rapporto con le fotografie delle figlie una volta all'anno tramite l'Ufficio per la Gioventù. Il fatto che l'accordo stabilisse regole relative a incontri regolari tra le figlie e la ricorrente è contestato. Dopo aver tentato senza successo di ottenere un provvedimento che dichiarasse nullo il suo consenso all'adozione, la ricorrente presentò un'istanza tesa a ottenere il diritto di visita. L'istanza fu rigettata dai tribunali interni in quanto ella non faceva parte della cerchia di persone che aveva vissuto con le minori in una "comunità domestica" per un lungo periodo di tempo, come richiesto dalla legislazione. Quanto alla sua rivendicazione del diritto di ricevere informazioni sulle figlie, esso era strettamente limitato ai genitori e la ricorrente aveva cessato di essere un genitore al momento dell'adozione.

Nel suo ricorso alla Corte europea, la ricorrente ha lamentato che le decisioni dei tribunali interni che le avevano negato il diritto di visita e di ricevere informazioni sulle gemelle avevano violato il diritto al rispetto della sua vita familiare e privata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

In diritto - Articolo 8: Benché la relazione familiare esistente fosse stata deliberatamente recisa dalla ricorrente, la determinazione dei diritti residui o stabiliti di recente tra la ricorrente, i genitori adottivi e le sue figlie biologiche, pur non rientrando nell'ambito della "vita familiare", riguardava una parte importante dell'identità della ricorrente in quanto madre biologica e pertanto la sua "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 § 1.

Le decisioni contestate erano "previste dalla legge" e perseguivano il fine legittimo di proteggere i diritti e le libertà di altri.

Gli accordi verbali tra la ricorrente e i genitori adottivi erano stati conclusi dopo che la ricorrente era stata informata da un avvocato indipendente delle conseguenze giuridiche della sua intenzione di prestare il consenso irrevocabile all'adozione. Il requisito della formale consulenza legale da parte di un avvocato indipendente era una salvaguardia essenziale da malintesi sulla natura dell'atto, che non poteva essere revocato e al quale non potevano essere successivamente apposte condizioni. Ciò indicava chiaramente che la ricorrente aveva inteso gli "accordi" come una dichiarazione di

intenti nel quadro della previsione di una volontaria rinuncia all'anonimato da parte dei genitori adottivi. Ciò era chiaro anche dalle specifiche circostanze di conclusione dell'accordo che era stato fatto solo verbalmente e non conteneva particolari sul diritto di informazione e di visita.

La procedura di adozione, considerata nel complesso, così come il procedimento in tribunale, erano stati equi e avevano assicurato la necessaria tutela dei diritti della ricorrente. I diritti giuridici della ricorrente in relazione alle sue figlie biologiche si erano estinti in conseguenza di atti che ella aveva compiuto in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche e fattuali. In considerazione di ciò, la decisione delle autorità tedesche di attribuire maggiore peso alla privacy e agli interessi familiari della famiglia adottiva era stata proporzionata. Dato che le minori erano state adottate quando erano delle neonate ed erano ancora molto giovani all'epoca dei procedimenti interni, prevalevano gli interessi della famiglia adottiva di godere e costruire una vita familiare insieme alle figlie, senza essere disturbata dai tentativi del loro genitore biologico di ristabilire un rapporto.

Conclusioni: non violazione (cinque voti contro due).

[Traduzione dal Bollettino n. 175 a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia]

ART. 10 CEDU (LIBERTÀ DI ESPRESSIONE)

g) *Stichting Ostade Blade c. Paesi Bassi* – Terza sezione, decisione del 27 maggio 2014 (ric. n. 8406/06)

Perquisizione della sede di una rivista per sequestrare una lettera di rivendicazione di attentati dinamitardi: *irricevibilità*

In fatto – In seguito a una serie di attentati dinamitardi avvenuti ad Arnhem (Paesi Bassi) nel 1995 e nel 1996, una rivista pubblicata dalla fondazione ricorrente emise un comunicato stampa in cui annunciava che il numero successivo della rivista avrebbe contenuto una lettera ricevuta da un'organizzazione che rivendicava la responsabilità di uno degli attentati. Fu quindi eseguita una perquisizione della sede della rivista sotto la supervisione del giudice istruttore, nel quadro delle indagini penali sull'attentato, e dei computer e dei documenti furono portati via per ulteriori controlli dopo che l'editore della rivista aveva affermato che la lettera non si trovava nella sede. Nel suo ricorso alla Corte europea, la ricorrente ha lamentato che la ricerca della lettera nella sede della rivista aveva violato il suo diritto di ricevere e comunicare informazioni.

In diritto - Articolo 10: L'ordine di consegnare la lettera e la successiva perquisizione della sede avevano costituito un'ingerenza nel diritto della ricorrente di "ricevere e comunicare" informazioni. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la causa non riguardava la protezione di fonti giornalistiche. L'informatore della rivista non era motivato dal desiderio di fornire informazioni che il pubblico aveva il diritto di conoscere, ma stava invece rivendicando la responsabilità di crimini che aveva commesso egli stesso; cercando pubblicità per mezzo della rivista mirava a celarsi dietro l'anonimato per sfuggire alla propria responsabilità penale. Quanto alla necessità dell'ingerenza in una società democratica, la Corte ha osservato che il documento originale ricevuto dal comitato editoriale era stato cercato in quanto possibile indizio per l'identificazione dei responsabili di una serie di attentati dinamitardi. A prescindere dal fatto che gli attentati avessero causato danni solo a dei beni, o potessero o non potessero essere etichettati come "terroristici", l'intrinseca pericolosità dei crimini commessi costituiva una giustificazione sufficiente delle misure d'indagine in questione.

Conclusiones: irricevibile (manifestamente infondato).

(Si veda altresì *Nordisk Film TV A/S c. Danimarca* (dec.), 40485/02, 8 dicembre 2005, Bollettino di informazione n. 81)

[Traduzione dal Bollettino n. 175 a cura degli esperti linguistici del Ministero della Giustizia]

ART. 10 CEDU (LIBERTÀ DI ESPRESSIONE)

h) *Couderc e Hachette Filipacchi Associati c. Francia* – Quinta sezione, sentenza del 12 giugno 2014 (ric. n. 40454/07)

Condanna per la pubblicazione di un articolo e di foto che rivelano l'esistenza di un figlio (segreto) di un monarca: violazione

In fatto – I ricorrenti sono rispettivamente il direttore e l'editore del settimanale *Paris Match*. Il 3 maggio 2005 apparvero sul quotidiano britannico *Daily Mail* alcune rivelazioni della sig.ra C. riguardanti suo figlio, essa affermava che il padre del bambino era Alberto Grimaldi, principe regnante di Monaco. Il quotidiano faceva riferimento ad un articolo di prossima pubblicazione sulla rivista *Paris Match* e ne riportava gli elementi essenziali e tre fotografie, una delle quali mostrava il principe che teneva in braccio il bambino. L'intervista con la sig.ra C. e le fotografie in causa furono pubblicate anche sul settimanale tedesco *Bunte* il 4 maggio 2005.

Il 6 maggio 2005 il settimanale *Paris Match* pubblicò un articolo in cui la sig.ra C. precisava le circostanze nelle quali aveva fatto la conoscenza del principe, i loro incontri, la loro relazione intima, i loro sentimenti, la maniera con cui il principe aveva reagito all'annuncio della gravidanza e come si comportava quando incontrava il bambino. Essa precisava che il figlio era nato il 24 agosto 2003 e che il principe lo aveva riconosciuto presso un notaio il 15 dicembre 2003, ma desiderava che questo riconoscimento non fosse reso pubblico prima della morte del padre, sopraggiunta nell'aprile 2005.

Il principe citò i ricorrenti in tribunale per ottenere riparazione dei danni arrecati alla sua vita privata e alla sua immagine. Si rivolse anche alle autorità tedesche. Contrariamente a queste ultime, le autorità giudiziarie francesi accolsero la sua domanda e gli accordarono la somma di 50.000 EUR per risarcimento danni ordinando la pubblicazione della condanna su un terzo della pagina di copertina della rivista.

In diritto – Articolo 10. La condanna dei ricorrenti per danno alla vita privata e al diritto all'immagine del principe costituisce una ingerenza nell'esercizio del loro diritto alla libertà di espressione. Quest'ultima era prevista dalla legge e perseguiva uno scopo legittimo, ossia la tutela della reputazione o dei diritti altrui.

Nella presente causa, occorre considerare che non si trattava soltanto di un conflitto tra stampa e un personaggio pubblico, ma del fatto che entravano in gioco anche gli interessi della sig.ra C. e del figlio A. La sig.ra C. ha fornito le informazioni alla stampa e ha svolto un ruolo centrale nella causa come madre del bambino nato al di fuori del matrimonio; il racconto pubblicato faceva parte anche della sua vita privata oltre che della vita di suo figlio o del principe. L'esistenza e le origine del bambino erano l'argomento principale del reportage. La Corte non deve perdere di vista il fatto che la sig.ra C. si è servita della stampa per attirare l'attenzione del pubblico sulla situazione di suo figlio nato fuori dal matrimonio e che non era stato riconosciuto pubblicamente da suo padre.

a) *Contributo a un dibattito di interesse generale* - È opportuno distinguere tra il messaggio centrale dell'articolo e i dettagli che esso contiene. L'articolo e le foto pubblicati riguardavano la discendenza di un principe regnante, rivelando l'esistenza di un figlio naturale, fino ad allora sconosciuto al pubblico. Anche se allo stato attuale della Costituzione monegasca il bambino non può aspirare a succedere a suo padre, la sua esistenza stessa è di natura tale da essere interessante per il pubblico e soprattutto per i cittadini di Monaco. In effetti, poiché il titolo si trasmette per via ereditaria, la nascita di un bambino assume una importanza del tutto particolare. Inoltre, l'atteggiamento del principe poteva rivelare la sua personalità e la sua capacità di esercitare le sue funzioni in maniera adeguata. Gli imperativi di tutela della vita privata del principe e il dibattito sul futuro della monarchia ereditaria erano quindi in concorrenza. Ora si tratta di una questione di

importanza politica. Vi era, di conseguenza, un interesse legittimo del pubblico a essere informato dell'esistenza di questo bambino e a poter dibattere delle sue eventuali conseguenze sulla vita politica del Principato di Monaco.

Tuttavia, questa analisi non può applicarsi a tutti i dettagli della vita privata del principe e della sig.ra C. che vengono messi in risalto nel testo, e in particolare alle circostanze del loro incontro e del loro legame, al comportamento del principe all'annuncio della gravidanza e successivamente nei confronti del bambino.

b) *Funzione pubblica e notorietà della persona interessata e oggetto del reportage* - È evidente che, in quanto capo di Stato, il principe era un personaggio pubblico all'epoca in cui fu pubblicata l'intervista.

Per quanto riguarda l'oggetto del reportage e le foto, l'elemento determinante, quando si esegue un bilanciamento tra la tutela della vita privata e la libertà di espressione, deve risiedere nel contributo apportato al dibattito di interesse generale. Nel caso di specie, il reportage e le foto avevano ad oggetto la relazione che il principe aveva avuto con la madre del bambino, la nascita di quest'ultimo, i sentimenti del principe e la sua reazione di fronte alla nascita del figlio, nonché i suoi rapporti con quest'ultimo. Se in questo caso il tema affrontato riguardava la vita privata del principe, non si trattava soltanto della sua vita privata, ma anche di quella della madre di suo figlio e del figlio stesso. Ora, è difficile immaginare come la vita privata di una persona, in questo caso quella del principe, potesse impedire a un'altra persona, in questo caso suo figlio, di affermare la sua esistenza e di far riconoscere la sua identità. La Corte nota al riguardo che la sig.ra C. aveva acconsentito alla pubblicazione per se stessa e per suo figlio.

c) *Il modo in cui sono state ottenute le informazioni e la loro veridicità* - Per quanto riguarda il testo, contrariamente ad altre cause esaminate dalla Corte, era una delle persone direttamente interessate ad aver preso l'iniziativa di informare la stampa su un certo argomento e non la stampa investigativa ad averlo scoperto.

Per quanto riguarda il modo in cui erano state ottenute le foto che corredano l'articolo, contrariamente a numerose cause sulle quali la Corte ha dovuto decidere, le foto non erano state riprese all'insaputa del principe. Al contrario esse erano state realizzate, soprattutto dalla madre del bambino, nell'intimità di un appartamento. Anche se un gran numero di immagini di un bambino piccolo erano fra le foto pubblicate, queste sono state consegnate al giornale dalla madre stessa del bambino, che peraltro figurava anch'essa su alcune foto. Il principe ha messo in discussione soltanto la pubblicazione di queste immagini, ma non la loro veridicità. Peraltro le foto non erano state riprese in circostanze sfavorevoli al principe o a suo figlio.

La Corte ritiene quindi che, nel caso di specie, il fatto che l'intervista fosse stata iniziata dalla madre del bambino e che le foto siano state liberamente consegnate al giornale da quest'ultima è un elemento importante da prendere in considerazione nel bilanciare la tutela della vita privata con la libertà di espressione.

d) *La forma e le ripercussioni degli articoli contestati* – Il settimanale nazionale *Paris Match*, che nel maggio 2005 ha pubblicato l'articolo e le foto in causa, è stato stampato in oltre un milione di copie.

Tuttavia, un estratto del colloquio con la madre ed alcune foto erano già state pubblicate il 3 maggio 2005 dal quotidiano britannico *Daily Mail*. Il 4 maggio 2005 il settimanale tedesco *Bunte* aveva diffuso un articolo che riportava alcuni passaggi del colloquio con la madre del bambino ed anche parecchie fotografie. In tali condizioni, tenuto conto dei mezzi di comunicazione attuali, se l'articolo pubblicato su *Paris Match* il 5 maggio 2005 ha certamente avuto delle ripercussioni importanti, le informazioni che conteneva non erano più riservate. Inoltre, l'articolo non formulava affermazioni diffamatorie e il principe non contestava la veridicità di quanto veniva rivelato.

e) *La gravità della sanzione imposta ai ricorrenti* - Per quanto riguarda i 50.000 euro accordati a titolo di risarcimento danni, si tratta di una somma non trascurabile. Inoltre, i ricorrenti sono stati condannati a pubblicare un comunicato su un terzo della copertina della rivista.

f) *Gli effetti della pubblicazione per le persone interessate* – Nel fare queste rivelazioni, lo scopo della madre era evidentemente quello di ottenere il pubblico riconoscimento dello status di suo figlio e della paternità del principe, elementi fondamentali secondo lei per far uscire suo figlio dalla clandestinità. Agendo in tal modo, aveva reso pubblici oltre agli elementi relativi a questa paternità, anche alcune informazioni che non erano necessarie e riguardavano la vita intima sua, ma anche quella del principe.

g) *Conclusione* – La condanna dei ricorrenti riguarda indistintamente le informazioni che rientravano in un dibattito di interesse generale e quelle che riguardavano esclusivamente i dettagli della vita privata del principe. Di conseguenza, nonostante il margine di apprezzamento lasciato agli Stati contraenti in materia, non esisteva alcun ragionevole rapporto di proporzionalità tra le restrizioni del diritto dei ricorrenti alla libertà di espressione e lo scopo legittimo perseguito.

Conclusione: violazione (quattro voti contro tre).

Articolo 41: non è stata formulata alcuna domanda per danni.

ART. 3 PROTOCOLLO N. 1 (DIRITTO A LIBERE ELEZIONI)

i) *Dunn e altri c. Regno Unito* – Quarta sezione, decisione del 15 maggio 2014 (ricc. nn. 566/10 e al.)

Mancata dimostrazione da parte dei detenuti ricorrenti del fatto di aver subito conseguenze del divieto generale di votare: *irricevibilità*

In fatto – Nei loro formulari di ricorso alla Corte, i ricorrenti hanno lamentato, *inter alia*, il divieto generale applicato al diritto di voto dei detenuti nel Regno Unito in vista delle “imminenti” elezioni del parlamento del Regno Unito e di quello scozzese, senza tuttavia formulare doglianze chiare riguardo alla potenziale esclusione da tali elezioni.

In diritto – Articolo 1 del Protocollo n. 1: nei loro formulari di ricorso i ricorrenti non hanno fornito alcun particolare delle date delle loro condanne e della durata delle pene loro inflitte, pertanto non era assolutamente chiaro che essi si sarebbero trovati in stato di detenzione a seguito di condanna alla data delle “imminenti” elezioni in questione. Anche se tali particolari fossero stati forniti, sarebbero potuti accadere altri eventi rilevanti tra la presentazione dei ricorsi e la data delle elezioni, quali la liberazione, il trasferimento in un ospedale psichiatrico o persino il decesso. Sebbene sia possibile che alcuni ricorrenti siano rimasti in stato di detenzione e dunque si siano trovati esclusi dalla possibilità di votare nelle elezioni in questione, nessuno di loro ha contattato la Corte dopo la data delle elezioni per confermare che ciò fosse effettivamente avvenuto. In conclusione, anche volendo ritenere che i ricorrenti abbiano correttamente espresso le loro doglianze riguardo a elezioni che dovevano ancora svolgersi alla data in cui essi hanno presentato i loro formulari di ricorso, i ricorrenti non hanno addotto i fatti necessari a dimostrare le loro doglianze.

Conclusioni: irricevibile (manifestamente infondato).


**ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE) IN
COMBINATO DISPOSTO CON ART. 14 CEDU (DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE)**

**ART. 9 CEDU (LIBERTÀ DI RELIGIONE) IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 14 CEDU
(DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE)**

1) S.A.S. c. Francia – Grande Camera, sentenza del 1° luglio 2014 (ric. n. 43835/11)

**Divieto di indossare indumenti religiosi che impediscano il riconoscimento del viso
nello spazio pubblico: *non violazione***

*[Il testo integrale della sentenza è in corso di traduzione da parte degli esperti linguistici del Ministero
della giustizia]*



L'interdiction de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'espace public en France n'est pas contraire à la Convention

Dans son arrêt de Grande Chambre, définitif¹, rendu ce jour dans l'affaire [S.A.S. c. France](#) (requête n° 43835/11), la Cour européenne des droits de l'homme dit notamment :

à la majorité, qu'il n'y a **pas eu violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)** et qu'il n'y a **pas eu violation de l'article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion)** de la Convention européenne des droits de l'homme;

à l'unanimité, qu'il n'y a **pas eu violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination)** combiné avec l'article 8 ou avec l'article 9.

L'affaire concerne une Française de confession musulmane qui se plaint de ne pouvoir porter publiquement le voile intégral suite à l'entrée en vigueur, le 11 avril 2011, d'une loi interdisant de dissimuler son visage dans l'espace public (loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010).

La Cour a souligné que la préservation des conditions du « vivre ensemble » était un objectif légitime à la restriction contestée et que, notamment au regard de l'ample marge d'appréciation dont l'Etat disposait sur cette question de politique générale suscitant de profondes divergences, l'interdiction posée par la loi du 11 octobre 2010 n'était pas contraire à la Convention.

Principaux faits

La requérante est une ressortissante française née en 1990 et résidant en France. Musulmane pratiquante, elle déclare porter la burqa et le niqab afin d'être en accord avec sa foi, sa culture et ses convictions personnelles. Elle précise que la burqa est un habit qui couvre entièrement le corps et inclut un tissu à mailles au niveau du visage, et que le niqab est un voile couvrant le visage à l'exception des yeux. Elle souligne également que ni son mari ni aucun autre membre de sa famille n'exercent de pression sur elle pour qu'elle s'habille ainsi. Elle ajoute qu'elle porte le niqab en public et en privé, mais pas de façon systématique. En effet, elle accepte de ne pas le porter en certaines circonstances mais souhaite pouvoir le porter quand tel est son choix. Elle déclare enfin que son objectif n'est pas de créer un désagrément pour autrui mais d'être en accord avec elle-même.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant en particulier les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 (liberté d'expression), la requérante se plaint de ne pouvoir porter publiquement le voile intégral. Enfin, sous l'angle de l'article 14 (interdiction de la discrimination), elle se plaint du fait que cette interdiction génère une discrimination fondée sur le sexe, la religion et l'origine ethnique au détriment des femmes qui, comme elle, portent le voile intégral.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 11 avril 2011. Le 28 mai 2013, la chambre à laquelle l'affaire avait été confiée s'est [dessaisie](#) au profit de la Grande Chambre. Une [audience de Grande Chambre](#) s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme à Strasbourg le 27 novembre 2013. Le gouvernement belge, le Centre des droits de l'homme de l'Université de Gand ainsi que les organisations non gouvernementales *Amnesty*

¹ Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Pour plus d'informations sur la procédure d'exécution, consulter le site internet : <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>

international, ARTICLE 19, Liberty et Open Society Justice Initiative ont été autorisés à intervenir dans la procédure écrite en tant que tiers intervenants (article 36 § 2 de la Convention).

L'arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l'occurrence de :

Dean **Spielmann** (Luxembourg), *président*,
 Josep **Casadevall** (Andorre),
 Guido **Raimondi** (Italie),
 Ineta **Ziemele** (Lettonie),
 Mark **Villiger** (Liechtenstein),
 Boštjan M. **Zupančič** (Slovénie),
 Elisabeth **Steiner** (Autriche),
 Khanlar **Hajiyev** (Azerbaïdjan),
 Mirjana **Lazarova Trajkovska** (« L'ex-République Yougoslave de Macédoine »),
 Ledi **Bianku** (Albanie),
 Ganna **Yudkivska** (Ukraine),
 Angelika **Nußberger** (Allemagne),
 Erik **Møse** (Norvège),
 André **Potocki** (France),
 Paul **Lemmens** (Belgique),
 Helena **Jäderblom** (Suède),
 Aleš **Pejchal** (République tchèque),
 ainsi que de Erik **Fribergh**, *greffier*.

Décision de la Cour

Le Gouvernement met en cause la qualité de victime de la requérante, au motif notamment qu'aucune mesure individuelle n'a été prise contre elle en application de la loi du 11 octobre 2010. La Cour rejette cette exception préliminaire. Elle rappelle qu'un particulier peut soutenir qu'une loi viole ses droits s'il est obligé de changer de comportement sous peine de poursuites ou s'il fait partie d'une catégorie de personnes risquant de subir directement les effets de la législation critiquée. La présente requête ne constitue donc pas une *actio popularis*². La Cour rejette également les exceptions préliminaires du Gouvernement concernant le non-épuisement des voies de recours internes et l'abus de droit.

La Cour déclare par ailleurs irrecevables les griefs de la requérante relatifs aux articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 11 (liberté de réunion et d'association), pris isolément et combinés avec l'article 14 (interdiction de la discrimination).

Articles 8 et 9

La Cour examine les griefs de la requérante sous l'angle de l'article 8 et de l'article 9, en mettant l'accent sur ce dernier. En effet, si les choix relatifs à l'apparence relèvent de l'expression de la personnalité de chacun, et donc de la vie privée, la requérante se plaint de ne pouvoir porter dans l'espace public une tenue que sa pratique de sa religion lui dicte de revêtir, posant donc avant tout une question sur le terrain de la liberté de manifester sa religion ou ses convictions.

La Cour constate qu'il y a une « ingérence permanente » dans l'exercice des droits que la requérante tire des articles 8 et 9, cette dernière étant confrontée à un dilemme : soit elle se plie à l'interdiction contestée et renonce à se vêtir comme son approche de sa religion le lui dicte, soit elle ne s'y plie pas et s'expose à des sanctions pénales. La Cour note ensuite que cette restriction est prévue par la loi du 11 octobre 2010.

² Action par laquelle un particulier conteste dans l'abstrait le droit ou la pratique juridique d'un État, dans l'intérêt collectif.

La Cour admet que l'ingérence poursuit deux des buts légitimes énumérés dans les articles 8 et 9 : la « sécurité » ou la « sûreté » publiques, et la « protection des droits et libertés d'autrui ».

S'agissant de la « sécurité » ou la « sûreté » publiques, la Cour note en effet que le législateur entendait avec la loi en question répondre à la nécessité d'identifier les individus pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et lutter contre la fraude identitaire. Elle juge cependant que l'interdiction litigieuse n'est pas « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce but. En effet, selon la Cour, vu son impact sur les droits des femmes qui souhaitent porter le voile intégral pour des raisons religieuses, une interdiction absolue de porter dans l'espace public une tenue destinée à dissimuler son visage ne peut passer pour proportionnée qu'en présence d'un contexte révélant une menace générale contre la sécurité publique. Or le Gouvernement ne démontre pas que l'interdiction que pose la loi du 11 octobre 2010 s'inscrit dans un tel contexte. Quant aux femmes concernées, elles se trouvent obligées de renoncer totalement à un élément de leur identité qu'elles jugent important ainsi qu'à la manière de manifester leur religion ou leurs convictions, alors que l'objectif évoqué par le Gouvernement serait atteint par une simple obligation de montrer leur visage et de s'identifier lorsqu'un risque pour la sécurité des personnes et des biens est caractérisé ou que des circonstances particulières conduisent à soupçonner une fraude identitaire.

Au titre de la « protection des droits et libertés d'autrui », le Gouvernement invoque le « respect du socle minimal des valeurs d'une société démocratique ouverte », renvoyant à trois valeurs : le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect de la dignité des personnes et le respect des exigences de la vie en société (le « vivre ensemble »). Si elle ne retient pas les arguments relatifs aux deux premières valeurs, la Cour admet que la clôture qu'oppose aux autres le fait de porter un voile cachant le visage dans l'espace public puisse porter atteinte au « vivre ensemble ». A cet égard, elle indique prendre en compte le fait que l'État défendeur considère que le visage joue un rôle important dans l'interaction sociale. Elle dit aussi pouvoir comprendre le point de vue selon lequel les personnes qui se trouvent dans les lieux ouverts à tous souhaitent que ne s'y développent pas des pratiques ou des attitudes mettant fondamentalement en cause la possibilité de relations interpersonnelles ouvertes qui, en vertu d'un consensus établi, est un élément indispensable à la vie en société. La Cour peut donc admettre que la clôture qu'oppose aux autres le voile cachant le visage soit perçue par l'État défendeur comme portant atteinte au droit d'autrui d'évoluer dans un espace de sociabilité facilitant la vie ensemble. Elle précise toutefois que la flexibilité de la notion de « vivre ensemble » et le risque d'excès qui en découle commandent qu'elle procède à un examen attentif de la nécessité de la restriction contestée.

Procédant à cet examen, la Cour vérifie en particulier si l'interdiction est proportionnée par rapport au but poursuivi. Elle admet qu'il puisse paraître démesuré, au regard du faible nombre de femmes concernées, d'avoir fait le choix d'une loi d'interdiction générale. Elle constate en outre que cette interdiction a un fort impact négatif sur la situation des femmes qui ont fait le choix de porter le voile intégral pour des raisons tenant à leurs convictions et que de nombreux acteurs nationaux et internationaux de la protection des droits fondamentaux³ considèrent qu'une interdiction générale est disproportionnée. La Cour se dit par ailleurs très préoccupée par des indications selon lesquelles des propos islamophobes auraient marqué le débat précédant l'adoption de la loi du 11 octobre 2010. Elle souligne à cet égard qu'un État qui s'engage dans un tel processus législatif prend le risque de contribuer à consolider des stéréotypes affectant certaines catégories de personnes et d'encourager l'expression de l'intolérance alors qu'il se doit au contraire de promouvoir la tolérance. Elle rappelle en outre que des propos constitutifs d'une attaque générale et véhémement contre un groupe identifié par une religion ou des origines ethniques sont incompatibles avec les valeurs de

³ Notamment la commission nationale consultative des droits de l'homme (§§ 18-19 de l'arrêt), d'organisations non-gouvernementales telles que les tierces intervenantes, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (§§ 35-36) et du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe (§ 37).

tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendent la Convention et ne relèvent pas du droit à la liberté d'expression qu'elle consacre.

Néanmoins, si la Cour est consciente que l'interdiction contestée pèse essentiellement sur une partie des femmes musulmanes, elle relève qu'elle n'affecte pas la liberté de porter dans l'espace public des habits ou éléments vestimentaires qui n'ont pas pour effet de dissimuler le visage et qu'elle n'est pas explicitement fondée sur la connotation religieuse des vêtements mais sur le seul fait qu'ils dissimulent le visage. Par ailleurs les sanctions en jeu - 150 euros d'amende maximum et l'éventuelle obligation d'accomplir un stage de citoyenneté en sus ou à la place - sont parmi les plus légères que le législateur pouvait envisager. En outre, la question de l'acceptation ou non du port du voile intégral dans l'espace public relevant d'un choix de société, la France disposait d'une ample marge d'appréciation. Dans un tel cas de figure, la Cour se doit en effet de faire preuve de réserve dans l'exercice de son contrôle de conventionalité dès lors qu'il la conduit à évaluer un arbitrage effectué selon des modalités démocratiques au sein de la société en cause. Selon elle, l'absence de communauté de vue entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur la question du port du voile intégral dans l'espace public⁴ conforte son constat quant à l'ampleur de la marge d'appréciation. L'interdiction contestée peut par conséquent passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation du « vivre ensemble ». La Cour conclut qu'il n'y a violation ni de l'article 8 ni de l'article 9 de la Convention.

Autres articles

L'interdiction que pose la loi du 11 octobre 2010 a certes des effets négatifs spécifiques sur la situation des femmes musulmanes qui, pour des motifs religieux, souhaitent porter le voile intégral dans l'espace public. Cependant cette mesure a une justification objective et raisonnable pour les raisons indiquées précédemment. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 ou l'article 9.

La Cour estime par ailleurs qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 10, pris isolément ou combiné avec l'article 14.

Opinion séparée

Les juges Nußberger et Jäderblom ont exprimé une opinion dissidente commune, dont l'exposé se trouve joint à l'arrêt.

L'arrêt existe en anglais et français.

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

Contacts pour la presse

echrpess@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77)


Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)

Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

⁴ D'un point de vue strictement normatif, excepté la Belgique, aucun État membre du Conseil de l'Europe autre que la France n'a à ce jour opté pour une mesure d'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public. Cette question est ou a toutefois été en débat dans plusieurs pays européens (§§ 40 à 52 de l'arrêt).



French ban on the wearing in public of clothing designed to conceal one's face does not breach the Convention

In today's Grand Chamber judgment in the case of [S.A.S. v. France](#) (application no. 43835/11), which is final¹, the European Court of Human Rights held,

by a majority, that there had been **no violation of Article 8** (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights, and **no violation of Article 9** (right to respect for freedom of thought, conscience and religion);

unanimously, that there had been **no violation of Article 14** (prohibition of discrimination) of the European Convention combined with Articles 8 or 9.

The case concerned the complaint of a French national, who is a practising Muslim, that she is no longer allowed to wear the full-face veil in public following the entry into force, on 11 April 2011, of a law prohibiting the concealment of one's face in public places (Law no. 2010-1192 of 11 October 2010).

The Court emphasised that respect for the conditions of "living together" was a legitimate aim for the measure at issue and that, particularly as the State had a lot of room for manoeuvre ("a wide margin of appreciation") as regards this general policy question on which there were significant differences of opinion, the ban imposed by the Law of 11 October 2010 did not breach the Convention.

Principal facts

The applicant is a French national who was born in 1990 and lives in France. She is a devout Muslim and in her submissions she said that she wore the burqa and niqab in accordance with her religious faith, culture and personal convictions. As she explained, the burqa is a full-body covering including a mesh over the face, and the niqab is a full-face veil leaving an opening only for the eyes. The applicant also emphasised that neither her husband nor any other member of her family put pressure on her to dress in this manner. She added that she wore the niqab in public and in private, but not systematically. She was thus content not to wear the niqab in certain circumstances but wished to be able to wear it when she chose to do so. Lastly, her aim was not to annoy others but to feel at inner peace with herself.

Complaints, procedure and composition of the Court

Relying in particular on Articles 8 (right to respect for private and family life), 9 (freedom of thought, conscience and religion) and 10 (freedom of expression), the applicant complained that she was unable to wear the full-face veil in public. Lastly, under Article 14 (prohibition of discrimination) she complained that the ban led to discrimination on grounds of sex, religion and ethnic origin, to the detriment of women who, like herself, wore the full-face veil.

The application was lodged with the European Court of Human Rights on 11 April 2011. On 28 May 2013 the Chamber to which the case had been allocated [relinquished](#) jurisdiction in favour of the Grand Chamber. A public [hearing](#) took place before the Grand Chamber in the Human

¹ Grand Chamber judgments are final (Article 44 of the Convention).

All final judgments are transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of their execution. Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution

Rights Building, Strasbourg, on 27 November 2013. The following were authorised to intervene as third parties (under Article 36 § 2 of the Convention) in the written procedure: the Belgian Government, the Human Rights Centre of the University of Ghent, and the non-governmental organisations Amnesty international, ARTICLE 19, Liberty, and Open Society Justice Initiative.

Judgment was given by the Grand Chamber of 17 judges, composed as follows:

Dean **Spielmann** (Luxembourg), *President*,
Josep **Casadevall** (Andorra),
Guido **Raimondi** (Italy),
Ineta **Ziemele** (Latvia),
Mark **Villiger** (Liechtenstein),
Boštjan M. **Zupančič** (Slovenia),
Elisabeth **Steiner** (Austria),
Khanlar **Hajiyev** (Azerbaijan),
Mirjana **Lazarova Trajkovska** (the “Former Yugoslav Republic of Macedonia”),
Ledi **Bianku** (Albania),
Ganna **Yudkivska** (Ukraine),
Angelika **Nußberger** (Germany),
Erik **Møse** (Norway),
André **Potocki** (France),
Paul **Lemmens** (Belgium),
Helena **Jäderblom** (Sweden),
Aleš **Pejchal** (the Czech Republic),

and also Erik **Fribergh**, *Registrar*.

Decision of the Court

The Government questioned the applicant’s status as “victim”, particularly as no individual measure had been taken against her pursuant to the Law of 11 October 2010. The Court dismissed that preliminary objection. It reiterated that individuals were entitled to argue that a law breached their rights if they were required either to modify their conduct or risk being prosecuted, or if they were part of a category of persons who risked being directly affected by the legislation at issue. The present application was not therefore an *actio popularis*². The Court also dismissed the Government’s preliminary objections alleging a failure to exhaust domestic remedies and an abuse of the right of individual application.

The Court further declared inadmissible the applicant’s complaints under Articles 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) and 11 (freedom of assembly and association), taken separately and together with Article 14 (prohibition of discrimination).

Articles 8 and 9

The Court examined the applicant’s complaints under Articles 8 and 9, with emphasis on the latter. While personal choices as to one’s appearance related to the expression of an individual’s personality, and thus fell within the notion of private life, the applicant had complained that she was prevented from wearing in public places clothing that she was required to wear by her religion, thus mainly raising an issue with regard to the freedom to manifest one’s religion or beliefs.

The Court found that there had been a “continuing interference” with the exercise of the applicant’s rights under Articles 8 and 9, as she was confronted with a dilemma: either she complied with the ban and thus refrained from dressing in accordance with her approach to religion, or she refused to

² Action by which an individual challenges in abstract terms the law or legal practice of a State in the collective interest.

comply and would face criminal sanctions. The Court further noted that the limitation in question was prescribed by the Law of 11 October 2010.

The Court accepted that the interference pursued two of the legitimate aims listed in Articles 8 and 9: “public safety” and the “protection of the rights and freedoms of others”.

As regards the aim of “public safety”, the Court noted that the legislature had sought, by passing the Law in question, to satisfy the need to identify individuals in order to prevent danger for the safety of persons and property and to combat identity fraud. It considered, however, that the ban was not “necessary in a democratic society” in order to fulfil that aim. In the Court’s opinion, in view of its impact on the rights of women who wished to wear the full-face veil for religious reasons, a blanket ban on the wearing in public places of clothing designed to conceal one’s face could be regarded as proportionate only in a context where there was a general threat to public safety. The Government had not shown that the ban introduced by the Law of 11 October 2010 fell into such a context. As to the women concerned, they were thus obliged to give up completely an element of their identity that they considered important, together with their chosen manner of manifesting their religion or beliefs, whereas the objective alluded to by the Government could be attained by a mere obligation to show their face and to identify themselves where a risk for the safety of persons and property was established, or where particular circumstances prompted a suspicion of identity fraud.

As to the “protection of the rights and freedoms of others”, the Government referred to the need to ensure “respect for the minimum set of values of an open democratic society”, listing three values in that connection: respect for gender equality, respect for human dignity and respect for the minimum requirements of life in society (or of “living together”). While dismissing the arguments relating to the first two of those values, the Court accepted that the barrier raised against others by a veil concealing the face in public could undermine the notion of “living together”. In that connection, it indicated that it took into account the State’s submission that the face played a significant role in social interaction. The Court was also able to understand the view that individuals might not wish to see, in places open to all, practices or attitudes which would fundamentally call into question the possibility of open interpersonal relationships, which, by virtue of an established consensus, formed an indispensable element of community life within the society in question. The Court was therefore able to accept that the barrier raised against others by a veil concealing the face was perceived by the respondent State as breaching the right of others to live in a space of socialisation which made living together easier. It added, however, that in view of the flexibility of the notion of “living together” and the resulting risk of abuse, it had to engage in a careful examination of the necessity of the measure at issue.

Proceeding with that examination, the Court had to ascertain, in particular, whether the ban was proportionate to the aim pursued. It admitted that it might appear excessive, in view of the small number of women concerned, to opt for a blanket ban. It further noted that the ban had a significant negative impact on the situation of women who chose to wear the full-face veil for reasons related to their beliefs, and that many national and international human rights bodies³ regarded a blanket ban as disproportionate. The Court also stated that it was very concerned by indications that the debate which preceded the adoption of the Law of 11 October 2010 had been marked by certain Islamophobic remarks. It emphasised in this connection that a State which entered into a legislative process of this kind took the risk of contributing to the consolidation of the stereotypes which affected specific groups of people and of encouraging the expression of intolerance, when it had a duty, on the contrary, to promote tolerance. The Court reiterated that remarks which constituted a general, vehement attack on a religious or ethnic group were

³ Among others, the French National Advisory Commission on Human Rights (see paragraphs 18-19 of the judgment), non-governmental organisations such as the third-party interveners, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (paragraphs 35-36) and the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe (paragraph 37).

incompatible with the Convention's underlying values of tolerance, social peace and non-discrimination and did not fall within the right to freedom of expression that it protected.

While the Court was aware that the disputed ban mainly affected certain Muslim women, it nevertheless noted that there was no restriction on the freedom to wear in public any item of clothing which did not have the effect of concealing the face and that the ban was not expressly based on the religious connotation of the clothing in question but solely on the fact that it concealed the face. In addition, the sanctions provided for by the Law were among the lightest that could have been envisaged: a fine of 150 euros maximum and the possible obligation to follow a citizenship course, in addition to or instead of the fine. Furthermore, as the question whether or not it should be permitted to wear the full-face veil in public places constituted a choice of society, France had a wide margin of appreciation. In such circumstances, the Court had a duty to exercise a degree of restraint in its review of Convention compliance, since such review led it to assess a balance that had been struck by means of a democratic process within the society in question. In the Court's view, the lack of common ground between the member States of the Council of Europe as to the question of the wearing of the full-face veil in public places⁴ supported its finding that the State had a wide margin of appreciation. The ban complained of could therefore be regarded as proportionate to the aim pursued, namely the preservation of the conditions of "living together". The Court held that there had not been a violation of either Article 8 or Article 9 of the Convention.

Other Articles

The ban imposed by the Law of 11 October 2010 admittedly had specific negative effects on the situation of Muslim women who, for religious reasons, wished to wear the full-face veil in public. However, that measure had an objective and reasonable justification for the reasons previously indicated. There had not therefore been a violation of Article 14 taken together with Articles 8 or 9.

The Court was also of the view that no separate issue arose under Article 10 of the Convention, taken separately or together with Article 14.

Separate opinion

Judges Nußberger and Jäderblom expressed a joint dissenting opinion, which is annexed to the judgment.

The judgment is available in English and French.

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive the Court's press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

Press contacts

echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77)

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)

Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)


The **European Court of Human Rights** was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights.

⁴ From a strictly normative standpoint, except for Belgium, no member State of the Council of Europe other than France has, to date, opted for a ban on the wearing of the full-face veil in public. This question, nevertheless, is or has been a subject of debate in a number of European States (see §§ 40-52 of the judgment).

ART. 8 CEDU (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE)

m) *Hämäläinen c. Finlandia* – Grande Camera, sentenza del 16 luglio 2014 (ric. n. 37359/09)

Rifiuto di accordare alla ricorrente un numero di identità indicante il suo genere femminile a seguito di cambiamento di sesso, salvo trasformazione del suo matrimonio in unione civile: *non violazione*



Exiger qu'une transsexuelle modifie son statut marital pour se voir reconnue comme une femme n'est pas contraire à la Convention

Dans son arrêt de Grande Chambre, définitif¹, rendu ce jour dans l'affaire [Hämäläinen c. Finlande](#) (requête n° 37359/09), la Cour européenne des droits de l'homme dit, à la majorité :

qu'il n'y a pas eu **violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme** (droit au respect de la vie privée et familiale) ;

qu'il n'y a pas lieu **d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 12** (droit au mariage) ; et

qu'il n'y a pas eu **violation de l'article 14** (interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 8 et l'article 12.

L'affaire concerne le grief d'une transsexuelle qui se plaignait de ne pouvoir obtenir la pleine reconnaissance de son nouveau genre qu'en faisant convertir son mariage en un partenariat enregistré.

La Cour considère qu'il n'est pas disproportionné de poser comme condition préalable à la reconnaissance juridique d'un changement de sexe que le mariage soit transformé en partenariat enregistré, ce dernier représentant une option sérieuse offrant aux couples de même sexe une protection juridique pratiquement identique à celle du mariage. On ne peut donc pas dire que, du fait des différences mineures qui existent entre ces deux formes juridiques, le système en vigueur ne permet pas à l'État finlandais de remplir les obligations positives qui lui incombent en vertu de l'article 8. En outre, pareille conversion n'aurait aucune incidence sur la vie familiale de la requérante car elle n'aurait pas d'effet juridique sur la paternité à l'égard de sa fille ni sur la responsabilité concernant les obligations de soins, de garde ou d'entretien vis-à-vis de l'enfant.

Principaux faits

La requérante, Heli Hämäläinen, est une ressortissante finlandaise née en 1963 et résidant à Helsinki. De sexe masculin à la naissance, elle épousa en 1996 une femme avec qui elle eut un enfant en 2002. En septembre 2009, elle subit une opération de conversion sexuelle.

Elle changea de prénom en juin 2006 mais ne put faire modifier son numéro d'identité sur ses documents officiels de manière à ce qu'il corresponde à son nouveau sexe féminin, cette modification étant soumise à la condition que sa femme consente à ce que leur mariage soit converti en partenariat enregistré, ce qu'elle refusa de faire, ou que le couple divorce. La requérante et sa femme préférèrent demeurer mariées car, d'une part, le divorce allait à l'encontre de leurs convictions religieuses et, d'autre part, elles considéraient que le partenariat enregistré n'offrait pas la même sécurité que le mariage pour elles et leur enfant. La demande de modification du registre d'état civil introduite par la requérante fut donc rejetée.

Elle introduisit une procédure administrative devant les juridictions nationales. En mai 2008 et en février 2009, celles-ci rejetèrent son recours, considérant en particulier que la loi sur la confirmation

¹ Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).

Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Pour plus d'informations sur la procédure d'exécution, consulter le site internet : <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>

du genre des transsexuels en Finlande n'avait pas vocation à changer le fait que seuls un homme et une femme pouvaient s'unir par le mariage en droit finlandais. La requérante saisit alors la Cour administrative suprême, qui rejeta son recours extraordinaire en août 2010.

Griefs, procédure et composition de la Cour

La requérante se plaignait de ne pouvoir obtenir la pleine reconnaissance de son nouveau sexe sans transformer son mariage en un partenariat enregistré. Elle y voyait une violation des droits garantis par les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 12 (droit au mariage) et 14 (interdiction de la discrimination).

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 8 juillet 2009.

Dans son [arrêt de chambre](#) du 13 novembre 2012, la Cour a conclu à la non-violation de l'article 8. Elle a conclu également qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 12. Elle a jugé en particulier que le système judiciaire finlandais avait ménagé un juste équilibre entre, d'une part, le droit de la requérante au respect de sa vie privée et son désir d'obtenir un nouveau numéro d'identité correspondant à sa nouvelle appartenance sexuelle et, d'autre part, l'intérêt de l'État à conserver intacte l'institution du mariage. La Cour a estimé notamment qu'il n'était pas disproportionné d'imposer à la requérante de convertir son mariage en partenariat enregistré, cette solution offrant aux couples de même sexe et à leurs enfants une protection juridique pratiquement identique à celle des couples mariés.

La requérante a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre au titre de l'article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 29 avril 2013, le collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande.

Les associations Amnesty International et Transgender Europe ont été autorisées à intervenir en tant que tierces parties dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention).

L'arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17 juges, composée en l'occurrence de :

Dean **Spielmann** (Luxembourg), *président*,
Josep **Casadevall** (Andorre),
Guido **Raimondi** (Italie),
Ineta **Ziemele** (Lettonie),
Mark **Villiger** (Liechtenstein),
Isabelle **Berro-Lefèvre** (Monaco),
Khanlar **Hajiyev** (Azerbaïdjan),
Danutė **Jočienė** (Lituanie),
Päivi **Hirvelä** (Finlande),
András **Sajó** (Hongrie),
Linos-Alexandre **Sicilianos** (Grèce),
Erik **Møse** (Norvège),
Helen **Keller** (Suisse),
André **Potocki** (France),
Paul **Lemmens** (Belgique),
Valeriu **Grițco** (République de Moldova),
Faris **Vehabović** (Bosnie-Herzégovine),

ainsi que de Johan **Callewaert**, *greffier adjoint de la Grande Chambre*.

Décision de la Cour

Article 8

Les parties ne contestent pas que le refus d'accorder à la requérante un nouveau numéro d'identité féminin s'analyse en une atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée. La chambre a examiné l'affaire sous cet angle. La Grande Chambre, pour sa part, estime que la question à trancher est celle de savoir si le respect de la vie privée et familiale de la requérante implique pour l'État l'obligation positive de mettre en place une procédure effective et accessible, propre à permettre à la requérante de faire reconnaître juridiquement son nouveau sexe tout en conservant ses liens maritaux.

La Cour réitère que la Convention n'impose pas aux États contractants l'obligation d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels. La Convention n'exige pas davantage que des dispositions spéciales soient prises dans des situations telles que celle de la requérante. La Grande Chambre note aussi qu'il n'y a pas eu de changement important en Europe depuis que la Cour a rendu ses derniers arrêts sur ces questions. De fait, la majorité des États membres ne disposent d'aucune législation sur le genre². En l'absence d'un consensus européen, et compte tenu des questions morales et éthiques délicates qui sont en jeu, la Cour estime que la Finlande dispose d'une large marge d'appréciation, tant en ce qui concerne la décision de légiférer ou non sur la reconnaissance juridique des changements de sexe résultant d'opérations de conversions sexuelles que les règles édictées pour ménager un équilibre entre les intérêts publics et les intérêts privés en conflit.

Le droit finlandais offre actuellement à la requérante plusieurs options. Sans parler de celles consistant à conserver le *statu quo* ou à divorcer, le grief en question vise essentiellement la possibilité de transformer son mariage en un partenariat enregistré, si son épouse y consent. D'après le Gouvernement, la législation litigieuse a pour but d'unifier les diverses pratiques ayant cours dans le pays et d'établir des critères cohérents en matière de reconnaissance juridique du genre. Dès lors que le consentement du conjoint est obtenu, le système permet de concilier la reconnaissance juridique du changement de sexe et la protection juridique de la relation. La Cour considère que le consentement du conjoint constitue une exigence élémentaire conçue pour protéger un conjoint des effets de décisions unilatérales prises par l'autre. En outre, les différences entre mariage et partenariat enregistré ne sont pas de nature à entraîner un changement substantiel dans la situation juridique de la requérante, sauf en ce qui concerne l'établissement de la paternité, l'adoption en dehors du cercle familial et le nom de famille ; or pareilles exceptions ne se présentent que dans la mesure où ces questions n'ont pas été réglées auparavant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Un exemple qui montre que les personnes ayant transformé un mariage en partenariat enregistré continuent de bénéficier du même niveau de protection juridique est le calcul de la durée de la relation – ce qui est important par exemple pour le calcul d'une pension de réversion –, qui est déterminée à partir de la date à laquelle le mariage a été contracté et non à partir du passage au partenariat enregistré. Partant, la Cour ne peut juger bien fondée l'allégation de la requérante selon laquelle la transformation de son mariage en un partenariat enregistré serait assimilable à un divorce « forcé ».

Pour en venir aux aspects relatifs à la vie familiale, la Cour fait observer que le passage à un partenariat enregistré n'aurait aucun effet sur le lien de filiation paternelle entre la requérante et sa fille puisque la paternité a déjà été valablement établie au cours du mariage. En outre, le changement de sexe n'a aucun effet juridique sur la responsabilité relative aux obligations de soins, de garde ou d'entretien du parent vis-à-vis de l'enfant, étant donné qu'en Finlande cette responsabilité se fonde sur la parentalité, quel que soit le sexe des parents ou la forme de leur

2. Outre la Finlande, pareille législation ne paraît exister que dans six autres États. 24 États membres n'ont pas de cadre juridique précis réglementant la reconnaissance légale du genre ni aucune disposition juridique traitant spécifiquement de la situation des personnes mariées ayant suivi un processus de conversion sexuelle. Seules l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse ont ménagé des exceptions permettant à une personne mariée d'obtenir la reconnaissance juridique de son changement de sexe tout en conservant ses liens maritaux.

relation. Par conséquent, la transformation du mariage de la requérante en un partenariat enregistré n'aurait aucune incidence sur sa vie familiale.

S'il est regrettable que la requérante se retrouve quotidiennement dans des situations où son numéro d'identité inapproprié lui vaut des désagréments, elle dispose d'une possibilité réelle de modifier cet état de choses : son mariage peut à tout moment, sous réserve du consentement de son épouse, être transformé en un partenariat enregistré. La Cour considère qu'il n'est pas disproportionné de poser comme condition préalable à la reconnaissance juridique d'un changement de sexe que le mariage soit transformé en partenariat enregistré, celui-ci représentant une option sérieuse offrant aux couples de même sexe une protection juridique pratiquement identique à celle du mariage. On ne peut donc pas dire que, du fait des différences mineures qui existent entre ces deux formes juridiques, le système en vigueur ne permet pas à l'État finlandais de remplir les obligations positives qui lui incombent. En conclusion, la Cour estime que les effets sur la requérante du système finlandais actuel dans son ensemble ne sont pas disproportionnés et qu'un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts concurrents en jeu. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 8.

Autres articles

A l'instar de la chambre, la Grande Chambre considère que le grief tiré par la requérante de l'article 12 a déjà été examiné sous l'angle de l'article 8.

Concernant le grief de la requérante selon lequel, pour tous les non-transsexuels, qui bénéficient automatiquement à la naissance de la reconnaissance de leur genre, le mariage, contrairement au sien, ne court pas le risque d'un divorce « forcé », la Grande Chambre souscrit à l'avis de la chambre, qui a estimé que la situation de la requérante et celle des non-transsexuels ne présentaient pas une similarité suffisante pour pouvoir être comparées l'une avec l'autre. En conclusion, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 combiné avec les articles 8 et 12.

Opinion séparée

La juge Ziemele a exprimé une opinion concordante et les juges Sajó, Keller et Lemmens ont exprimé une opinion dissidente commune. Le texte de ces opinions se trouve joint à l'arrêt.

L'arrêt existe en anglais et français.

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

Contacts pour la presse

echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08


Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77)

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)

Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.



Requiring a change of marital status for a transsexual to be recognised as a woman did not breach her human rights

In today's Grand Chamber judgment in the case of [Hämäläinen v. Finland](#) (application no. 37359/09), which is final¹, the European Court of Human Rights held, by a majority,

that there had been **no violation of Article 8 (right to respect for private and family life)** of the European Convention on Human Rights;

that there was **no need to examine the case under Article 12 (right to marry)** of the Convention; and,

that there had been **no violation of Article 14 (prohibition of discrimination) taken in conjunction with Articles 8 and 12.**

The case concerned the complaint of a male-to-female transsexual that she could only obtain full official recognition of her new gender by having her marriage turned into a civil partnership.

The Court found that it was not disproportionate to require the conversion of a marriage into a registered partnership as a precondition to legal recognition of an acquired gender as that was a genuine option which provided legal protection for same-sex couples that was almost identical to that of marriage. The minor differences between these two legal concepts were not capable of rendering the current Finnish system deficient from the point of view of the State's positive obligation under Article 8. In addition, such a conversion would not have any implications for the applicant's family life as it would not affect the paternity of the applicant's daughter or the responsibility for the care, custody, or maintenance of the child.

Principal facts

The applicant, Heli Hämäläinen, is a Finnish national who was born in 1963 and lives in Helsinki. Ms Hämäläinen was born a male and married a woman in 1996. The couple had a child in 2002. In September 2009 Ms Hämäläinen underwent male-to-female gender reassignment surgery.

Although she changed her first names in June 2006, she could not have her identity number changed to indicate her female gender in her official documents unless her wife consented to the marriage being turned into a civil partnership, which she refused to do, or unless the couple divorced. The couple preferred to remain married as a divorce would be against their religious convictions and they considered that a civil partnership did not provide the same security as marriage for them and their child. Ms Hämäläinen's request to be registered as female at the local registry office was therefore refused.

Ms Hämäläinen brought administrative proceedings before the national courts which, in May 2008 and February 2009, rejected her appeal against the refusal to register her as a female. The courts found in particular that legislation on confirming the gender of transsexuals in Finland did not intend

¹ Grand Chamber judgments are final (Article 44 of the Convention).

All final judgments are transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of their execution. Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution

to change the fact that only a man and a woman could currently marry under Finnish law. The Supreme Administrative Court refused her extraordinary appeal in August 2010.

Complaints, procedure and composition of the Court

Ms Hämäläinen complained that making the full recognition of her new gender conditional on the transformation of her marriage into a civil partnership violated her rights under Article 8 (right to respect for private and family life), Article 12 (right to marry) and Article 14 (prohibition of discrimination).

The application was lodged with the European Court of Human Rights on 8 July 2009.

In its Chamber judgment of 13 November 2012, the Court held that there had been no violation of Article 8 of the European Convention. It further held that there had been no violation of Article 14 read in conjunction with Article 8 and that there was no need to examine the case under Article 12. It found in particular that a fair balance had been struck in the Finnish judicial system between, on the one hand, Ms Hämäläinen's right to respect for her privacy by obtaining a new female identity number and, on the other hand, the State's interest in keeping intact the traditional institution of marriage. Notably, it was not disproportionate to require the applicant's marriage to be turned into a civil partnership as it was a real option which provided same-sex couples and their children with almost identical legal protection to that of married couples.

The case was referred to the Grand Chamber of the Court under Article 43 (referral to the Grand Chamber) at the request of the applicant and on 29 April 2013 the panel of the Grand Chamber accepted that request².

Amnesty International and Transgender Europe were authorised to intervene as third parties (under Article 36 § 2 of the Convention) in the written procedure.

Judgment was given by the Grand Chamber of 17 judges, composed as follows:

Dean **Spielmann** (Luxembourg), *President*,
Josep **Casadevall** (Andorra),
Guido **Raimondi** (Italy),
Ineta **Ziemele** (Latvia),
Mark **Villiger** (Liechtenstein),
Isabelle **Berro-Lefèvre** (Monaco),
Khanlar **Hajiyev** (Azerbaijan),
Danutė **Jočienė** (Lithuania),
Päivi **Hirvelä** (Finland),
András **Sajó** (Hungary),
Linos-Alexandre **Sicilianos** (Greece),
Erik **Møse** (Norway),
Helen **Keller** (Switzerland),
André **Potocki** (France),
Paul **Lemmens** (Belgium),
Valeriu **Grițco** (the Republic of Moldova),
Faris **Vehabović** (Bosnia and Herzegovina), *judges*,

and also Johan **Callewaert**, *Deputy Grand Chamber Registrar*.

Decision of the Court

Article 8

It was not disputed between the parties that there had been an interference with the applicant's right to respect for her private life in that she had not been granted a female identity number. While the Chamber examined the case from that point of view, the Grand Chamber found that the question was whether respect for the applicant's private and family life entailed a positive obligation on the State to provide an effective and accessible procedure allowing her to have her new gender legally recognised while remaining married.

The Court reiterated that the Convention did not impose an obligation on States to allow same-sex marriage. Nor did it require special arrangements for situations such as the present one. The Grand Chamber also noted that there had been no significant changes in Europe since the Court had delivered its latest rulings on these issues. Indeed, the majority of the member States did not have any kind of legislation on gender³. In such absence of a consensus, and given the sensitive moral and ethical issues at stake, Finland had to be given a wide room for manoeuvre ("margin of appreciation"), both in deciding on legal recognition of the new gender of post-operative transsexuals and in the way to balance competing public and private interests.

Finnish law currently provided the applicant with several options. Leaving aside those of maintaining the status quo or divorcing, the complaint in question was primarily directed at the possibility to convert marriage into a civil partnership, with the consent of the applicant's wife. According to the Government, the aim of the relevant legislation was to unify the varying practices applied in different parts of the country and to establish coherent requirements for legal gender recognition. If the spouse's consent was received, it provided both for legal recognition of the new gender and legal protection of the relationship. The Court found that this consent was an elementary requirement designed to protect each spouse from the effect of unilateral decisions taken by the other. In addition, the differences between a marriage and a registered partnership did not involve an essential change in the applicant's legal situation, except for the establishment of paternity, adoption outside of the family and the family name, exceptions that were only applicable in case those issues had not been settled beforehand, which was not the applicant's case. One example showing that those who converted to civil partnership continued to enjoy the same level of legal protection was the calculation of the official relationship's length – relevant for instance for widower's pensions – which was determined from the date on which the marriage had been contracted and not from the change to a civil partnership. Therefore, the Court could not uphold the applicant's complaint that the conversion of a marriage into a registered partnership would be comparable to a "forced" divorce.

Turning to the family-life aspects of the case, the Court observed that the civil partnership would not affect the paternity of the applicant's daughter as it had already been validly established during the marriage. Nor did the gender reassignment have any legal effects on the responsibility for the care, custody, or maintenance of the child, as responsibility in Finland was based on parenthood, irrespective of sex or form of partnership. Consequently, the change to a civil partnership would have no implications for the applicant's family life.

While it was regrettable that she was inconvenienced on a daily basis by her incorrect identity number, the applicant had a genuine possibility of changing that state of affairs via the conversion, at any time, of her marriage into a registered partnership with the consent of her spouse. In the

³ In addition to Finland, such legislation appears to exist in only six other States. 24 member States have no clear legal framework for legal gender recognition or no legal provisions to deal with the status of married persons who have undergone gender reassignment. Only Austria, Germany and Switzerland allow a married person to gain legal recognition of his/her acquired gender without having to end a pre-existing marriage.

Court's view, it was not disproportionate to require such a conversion, as a precondition to legal recognition of an acquired gender, as that was a genuine option which provided legal protection for same-sex couples that was almost identical to that of marriage. The minor differences between these two legal concepts were not capable of rendering the current Finnish system deficient from the point of view of the State's positive obligation. The Court concluded that the current Finnish system as a whole was not disproportionate in its effects on the applicant and that a fair balance had been struck between the competing interests in the present case. Therefore there had been no violation of Article 8.

Other articles

The Grand Chamber found, like the Chamber, that the applicant's complaint under Article 12 had already been examined under Article 8.

Concerning the applicant's complaint that all those who are not transsexuals, who had obtained legal gender recognition automatically at birth and whose marriages, according to her, did not run the risk of "forced" divorce in the way that hers did, the Grand Chamber agreed with the Chamber that their situations were not sufficiently similar to be compared to each other. Consequently, it concluded that there had been no violation of Article 14 taken in conjunction with Article 8 or Article 12.

Separate opinions

Judge Ziemele expressed a concurring opinion and Judges Sajó, Keller and Lemmens, a joint dissenting opinion. These opinions are annexed to the judgment.

The judgment is available both in English and in French.

This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive the Court's press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter [@ECHRpress](https://twitter.com/ECHRpress).

Press contacts

echrp@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 3 90 21 58 77)

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)

Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)

ALTRE SEGNALAZIONI IN BREVE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO

ART. 3 CEDU (DIVIETO DI TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI)

ART. 5 § 1 (DIRITTO ALLA LIBERTÀ E SICUREZZA)

ART. 6 § 1 (DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO)

n) *Al Nashiri e Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia* – Quarta sezione, sentenze del 24 luglio 2014 (ricc. nn. 28761/11 e 7511/13)

Consegne speciali alla CIA per rischio reale di processo manifestamente iniquo davanti ad una commissione militare negli USA: *violazione*

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

a cura di *Ornella Porchia*

Il presente bollettino contiene soltanto una selezione delle pronunce rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei mesi di giugno e luglio. Il testo integrale di tutte le sentenze è reperibile attraverso la consultazione del sito ufficiale www.curia.eu.

1. Spazio di libertà sicurezza e giustizia.

CORTE DI GIUSTIZIA (TERZA SEZIONE), 5 GIUGNO 2014, CAUSA C-146/14 PPU, BASHIR MOHAMED ALI MAHDI

«Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 15 – Trattenimento – Proroga del trattenimento – Obblighi dell'autorità amministrativa o giudiziaria – Sindacato giurisdizionale – Mancanza di documenti di un cittadino di un paese terzo – Ostacoli all'esecuzione della decisione di allontanamento – Diniego dell'ambasciata del paese terzo interessato di rilasciare un documento d'identità che consenta il rimpatrio del cittadino in tale paese – Rischio di fuga – Prospettiva ragionevole di esecuzione dell'allontanamento – Mancata cooperazione – Eventuale obbligo dello Stato membro interessato di rilasciare un documento temporaneo attestante lo status della persona»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98). La domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento amministrativo avviato su iniziativa del direttore della Direksia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatrešnite raboti (direktor della Direzione dell'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno: il «direktor»), volto ad ottenere la pronuncia d'ufficio da parte dell'Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia) in merito alla proroga del trattenimento del sig. Mahdi, cittadino sudanese, posto in trattenimento presso il Centro speciale di permanenza temporanea degli stranieri della suddetta Direzione, situato a Busmantsi (il «Centro di trattenimento di Busmantsi»), nella circoscrizione di Sofia.

Nella specie, il 9 agosto 2013 un cittadino sudanese privo di un documento d'identità valido, sig. Bashir Mohamed Ali Mahdi, è stato arrestato in Bulgaria. E' stato trasferito in un centro di permanenza temporanea per il tempo necessario a dare esecuzione alle misure amministrative coercitive di accompagnamento forzato alla frontiera adottate nei suoi confronti.

Il 12 agosto 2013, il sig. Mahdi ha sottoscritto una dichiarazione di disponibilità al rimpatrio volontario in Sudan. In seguito, il sig. Mahdi ha ritrattato la sua dichiarazione di disponibilità al rimpatrio volontario. L'ambasciata del Sudan, pur confermando l'identità del sig. Mahdi, ha negato il rilascio di un documento di viaggio con la motivazione che il sig. Mahdi non aveva intenzione di far ritorno in Sudan. Una volta trascorso il termine del primo trattenimento, le autorità bulgare

hanno adito il giudice amministrativo bulgaro al fine di ottenere la proroga del trattenimento, facendo valere, in particolare, il rischio di fuga e la mancata cooperazione dell'interessato.

In tale contesto, l'autorità giudiziaria bulgara ha adito la Corte di giustizia, sottoponendole innanzitutto due questioni di carattere procedurale: (1) se, quando riesamina la situazione dell'interessato allo scadere del termine del primo trattenimento, l'autorità amministrativa competente debba adottare un atto scritto motivato in fatto e in diritto e (2) se il controllo di legittimità di un atto simile implichi che l'autorità giudiziaria abbia una competenza estesa al merito della controversia.

Riguardo alla prima questione, la Corte ricorda che, nell'ambito della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, l'unica prescrizione in merito all'adozione di un atto scritto è quella secondo cui il trattenimento dev'essere disposto con atto scritto, motivato in fatto e in diritto. Tale prescrizione deve essere interpretata come riguardante anche ogni decisione sulla proroga del trattenimento, posto che il trattenimento e la proroga hanno la stessa natura e che il cittadino dev'essere in grado di conoscere i motivi della decisione adottata nei suoi confronti. La Corte dichiara pertanto che, supponendo che le autorità bulgare, prima di adire il giudice amministrativo, abbiano deciso in merito al proseguimento del trattenimento, sarebbe stato necessario un atto scritto motivato in fatto e in diritto. Nel caso in cui, invece, le autorità bulgare si siano limitate a riesaminare la situazione del sig. Mahdi senza decidere sulla domanda di proroga (circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare), esse non sarebbero state tenute ad adottare un atto espresso, vista l'assenza di disposizioni in tal senso nella direttiva.

Riguardo alla seconda questione, la Corte dichiara che l'autorità giudiziaria chiamata a statuire su una domanda di proroga di un primo trattenimento deve necessariamente avere competenza a conoscere di qualsiasi elemento di fatto e di diritto rilevante per stabilire se la proroga sia giustificata, il che implica un esame approfondito degli elementi di fatto. Detta autorità deve poter sostituire la propria decisione a quella che ha disposto il primo trattenimento e ordinare o la proroga del trattenimento o una misura alternativa meno coercitiva oppure la liberazione del cittadino, sussistendone i presupposti. L'autorità giudiziaria deve prendere in considerazione ogni elemento rilevante nell'adozione di una siffatta decisione. **Ne consegue che i poteri di cui l'autorità giudiziaria dispone nell'esercizio di tale controllo non possono, in ogni caso, essere limitati ai soli elementi prodotti dall'autorità amministrativa.**

Inoltre, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se il primo periodo trattenimento possa essere prorogato unicamente con la motivazione che il cittadino di un paese terzo non è in possesso dei documenti d'identità e sussiste, quindi, un rischio di fuga.

A tal proposito, la Corte ricorda che il rischio di fuga è un elemento da prendere in considerazione in sede di decisione sul primo trattenimento. Viceversa, nel caso della proroga di un trattenimento, il rischio di fuga non costituisce una delle due condizioni per la proroga previste dalla direttiva.

Pertanto, detto rischio è rilevante solo ai fini del riesame delle condizioni che hanno inizialmente dato luogo al trattenimento. Ciò implica dunque la valutazione degli elementi di fatto che caratterizzano la situazione del sig. Mahdi per verificare se non sia possibile adottare efficacemente nei suoi confronti una misura meno coercitiva. Solo qualora persista un rischio di fuga è possibile tenere conto della mancanza dei documenti d'identità. **Ne consegue che la mancanza dei documenti d'identità non può, di per sé, giustificare una proroga del trattenimento.**

Il giudice del rinvio chiede altresì se il diniego di rilascio dei documenti d'identità opposto al sig. Mahdi dall'ambasciata del Sudan sia ad esso imputabile e, in caso affermativo, se la condotta del sig. Mahdi possa essere qualificata come mancata cooperazione, circostanza che giustificherebbe la proroga del trattenimento.

La Corte risponde che è possibile ritenere che il sig. Mahdi abbia dimostrato una «mancanza di cooperazione» ai sensi della direttiva soltanto se, dall'esame della sua condotta, risulti che lo stesso non ha cooperato all'esecuzione dell'operazione di allontanamento e sia probabile che tale operazione **duri più a lungo del previsto a causa di siffatto comportamento.** Questa verifica spetta al giudice del rinvio.

Infine, rispondendo all'ultima questione sottoposta dal giudice del rinvio, la Corte dichiara che, in caso di liberazione del sig. Mahdi, la Bulgaria benché non sia tenuta a rilasciargli un permesso di soggiorno autonomo o a conferirgli un diritto di soggiorno **deve nondimeno fornirgli una conferma scritta della sua situazione, secondo quanto previsto dalla direttiva.**

CORTE DI GIUSTIZIA (SECONDA SEZIONE), 10 LUGLIO 2014, CAUSA C-138/13, DOGAN

«Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Protocollo addizionale – Articolo 41, paragrafo 1 – Diritto di soggiorno dei familiari di cittadini turchi – Normativa nazionale che esige la prova di conoscenze linguistiche di base per il familiare che intenda fare ingresso nel territorio nazionale – Ammissibilità – Direttiva 2003/86/CE – Ricongiungimento familiare – Articolo 7, paragrafo 2 – Compatibilità»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare l'articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, per la conclusione del protocollo addizionale e del protocollo finanziario, firmati il 23 novembre 1970 e allegati all'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore (GU L 293, pag. 1: il «protocollo addizionale»). L'accordo è stato firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, ed è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest'ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, 217, pag. 3685: l'«Accordo di associazione»). La domanda di pronuncia pregiudiziale verte altresì sull'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12). La domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Dogan e la Bundesrepublik Deutschland conseguente al rigetto da parte di quest'ultima della sua domanda di rilascio di un visto per ricongiungimento familiare.

Nel contesto del ricongiungimento di coniugi cittadini di paesi terzi, la Germania subordina in linea di principio, dal 2007, il rilascio di un visto alla capacità, per il coniuge che intende raggiungere il soggiornante, di esprimersi in tedesco almeno in modo elementare. Tale nuova condizione mira a contrastare i matrimoni forzati e a favorire l'integrazione.

La sig.ra Dogan, cittadina turca residente in Turchia, desidera raggiungere il marito in Germania. Quest'ultimo, anch'egli di nazionalità turca, vive dal 1998 in tale paese, dove dirige una società a responsabilità limitata di cui è l'azionista maggioritario e dove possiede un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Nel gennaio 2012, l'ambasciata tedesca ad Ankara ha di nuovo respinto la domanda di visto per ricongiungimento familiare proposta dalla sig.ra Dogan, con il motivo che quest'ultima non dispone delle conoscenze linguistiche necessarie.

La sig.ra Dogan ha pertanto proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino). Quest'ultimo chiede alla Corte di giustizia se il requisito linguistico imposto dalla Germania dal 2007 sia compatibile con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la

clausola di «standstill» convenuta all'inizio degli anni '70 nell'ambito dell'Accordo di associazione con la Turchia. Tale clausola vieta l'introduzione di nuove restrizioni alla libertà di stabilimento.

Con la sentenza, la Corte risponde che la clausola di «standstill» non ammette una misura di diritto interno, introdotta successivamente all'entrata in vigore di detta clausola nello Stato membro interessato, che impone al coniuge di un cittadino turco residente in detto Stato di provare previamente l'acquisizione di conoscenze elementari della lingua ufficiale di tale Stato per poter fare ingresso nel territorio di quest'ultimo a fini di ricongiungimento familiare.

Infatti, un siffatto requisito linguistico rende più difficile il ricongiungimento familiare, aggravando le condizioni della prima ammissione, sul territorio dello Stato membro interessato, del coniuge di un cittadino turco rispetto a quelle applicabili al momento dell'entrata in vigore della clausola di «standstill». Una normativa in tal senso costituisce, ai sensi di detta clausola, una nuova restrizione all'esercizio della libertà di stabilimento da parte dei cittadini turchi.

Tale clausola figura nel protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, per la conclusione del protocollo addizionale e del protocollo finanziario, firmati il 23 novembre 1970 e allegati all'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore (GU L 293, pag. 1).

Tale divieto va valutato con riferimento alle restrizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della clausola per lo Stato membro interessato (1° gennaio 1973 nel caso della Germania).

Tenuto conto di tale risposta, la Corte non considera necessario esaminare la seconda questione sottoposta dal Verwaltungsgericht, volta ad accertare se la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12), ammetta o meno il requisito linguistico controverso. La Corte ricorda che il ricongiungimento familiare costituisce uno strumento indispensabile per permettere la vita in famiglia dei lavoratori turchi inseriti nel mercato del lavoro degli Stati membri, e contribuisce sia a migliorare la qualità del loro soggiorno sia alla loro integrazione in tali Stati.

Infatti, la decisione di un cittadino turco, quale il sig. Dogan, di stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi un'attività economica in modo stabile può essere influenzata negativamente qualora la normativa di tale Stato renda difficile o impossibile il ricongiungimento familiare, di modo che il cittadino interessato può eventualmente trovarsi costretto a scegliere tra la sua attività nello Stato in parola e la propria vita di famiglia in Turchia.

Infine, anche se l'introduzione di una nuova restrizione può essere ammessa qualora sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento

dell'obiettivo perseguito e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo, la Corte considera che nel caso di specie tali condizioni non sono soddisfatte.

Infatti, anche supponendo che i motivi esposti dal governo tedesco (ossia l'obiettivo di contrastare i matrimoni forzati e quello di favorire l'integrazione) **possano costituire motivi imperativi di interesse generale, nondimeno una normativa nazionale come quella che prevede il requisito linguistico di cui trattasi va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, dal momento che la mancata prova dell'acquisizione di conoscenze linguistiche sufficienti comporta automaticamente il rigetto della domanda di ricongiungimento familiare, senza tenere conto delle circostanze proprie di ciascun caso di specie.**

CORTE DI GIUSTIZIA (SECONDA SEZIONE), 17 LUGLIO 2014, CAUSA C-338/13, MARJAN NOORZIA C. BUNDESMINISTERIN FÜR INNERES

«Rinvio pregiudiziale – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 4, paragrafo 5 – Normativa nazionale che prevede che il soggiornante e il coniuge abbiano raggiunto l'età di ventun anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento – Interpretazione conforme»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12). La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che vede contrapposti la sig.ra Noorzia e il Bundesministerin für Inneres (Ministro federale dell'Interno: la «Bundesministerin») in merito al rigetto, da parte di quest'ultima, della sua domanda diretta a ottenere un permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare.

La direttiva relativa al ricongiungimento familiare fissa le condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri possono chiedere, tra l'altro, il ricongiungimento al coniuge e ai loro figli minorenni. Per garantire una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati, la direttiva consente agli Stati membri di imporre un limite minimo di età, ai fini del ricongiungimento dei coniugi, che può essere al massimo pari a ventun anni. Tale età deve essere pertanto raggiunta dal soggiornante e dal coniuge prima che quest'ultimo possa raggiungere il soggiornante. La direttiva non stabilisce tuttavia il momento a partire dal quale le autorità nazionali devono accertare se sia soddisfatto il presupposto relativo all'età minima.

In Austria, i coniugi e i partner registrati, per poter essere considerati come familiari aventi diritto al ricongiungimento familiare, devono aver già compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda. Il Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo) chiede alla

Corte di giustizia se la direttiva osti a una siffatta norma. Tale giudice è stato adito da una cittadina afghana la cui domanda di ricongiungimento con il coniuge afghano residente in Austria è stata respinta con la motivazione che quest'ultimo non aveva ancora superato l'età di ventun anni al momento della presentazione della domanda, fermo restando che l'aveva superata alla data in cui è stata adottata la decisione di rigetto.

Con la sentenza segnalata, **la Corte dichiara che la direttiva ammette una normativa nazionale secondo cui i coniugi e i partner registrati devono già avere compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per poter essere considerati quali familiari aventi diritto al ricongiungimento.**

Detta norma non eccede il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri all'atto della fissazione dell'età minima. Secondo la Corte, tale età corrisponde, in definitiva, a quella a partire dalla quale gli Stati membri reputano che una persona abbia acquisito una maturità sufficiente non soltanto per opporsi a un matrimonio forzato ma, altresì, per scegliere di trasferirsi volontariamente in un altro paese con il proprio coniuge, al fine di condurre con quest'ultimo una vita familiare e di integrarsi in detto paese. Una norma come quella prevista in Austria non impedisce l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare né rende quest'ultimo eccessivamente difficile.

Inoltre, una norma siffatta è **conforme ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto. Essa consente infatti di garantire un identico trattamento a tutti i richiedenti che, da un punto di vista cronologico, si trovano nella medesima situazione, e fa sì che il buon esito della domanda dipenda principalmente da circostanze imputabili al richiedente e non all'amministrazione** (come, ad esempio, la durata di trattamento della domanda).

CORTE DI GIUSTIZIA (TERZA SEZIONE), 17 LUGLIO 2014, CAUSA C-469/13, SHAMIM TAHIR C. MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI VERONA

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2003/109/CE – Articoli 2, 4, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 13 – “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” – Presupposti per la concessione – Soggiorno legale e ininterrotto nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di permesso – Persona unita al soggiornante di lungo periodo da vincoli familiari – Disposizioni nazionali più favorevoli – Effetti»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare gli articoli 7, paragrafo 1, e 13, in combinato disposto con gli articoli 2, lettera e), e 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), come modificata dalla direttiva

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011 (GU L 132, pag. 1: la «direttiva 2003/109»). La domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la sig.ra Tahir e, dall'altro, il Ministero dell'Interno e la Questura di Verona, in merito al rigetto da parte di quest'ultima di una domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dalla sig.ra Tahir, in qualità di coniuge del sig. Tahir. Quest'ultimo, anch'egli cittadino pakistano, già deteneva un tale permesso. La domanda della sig.ra Tahir è stata respinta in quanto ella non possedeva, da almeno cinque anni, un permesso di soggiorno in corso di validità. In effetti, la sig.ra Tahir soggiornava in Italia solo dal 15 marzo 2010 grazie a un visto d'ingresso per ricongiungimento familiare con il coniuge.

La sig.ra Tahir ha chiesto al Tribunale di Verona l'annullamento di detta decisione di rigetto. A suo avviso, la direttiva sui cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo consente agli Stati membri di applicare misure più favorevoli di quelle previste dalla direttiva. Pertanto, conformemente alle misure più favorevoli del diritto italiano, non sarebbe necessario per i familiari di un soggiornante di lungo periodo soddisfare personalmente la condizione del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni.

Il giudice italiano spiega che, sebbene il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo ai familiari del cittadino che abbia già ottenuto un tale permesso sia subordinato a determinate condizioni (un reddito sufficiente e un alloggio idoneo), la condizione del soggiorno di durata pari a cinque anni riguarderebbe, in Italia, solamente tale cittadino e non i suoi familiari. Ciò considerato, il giudice italiano domanda alla Corte di giustizia se il familiare di un soggiornante di lungo periodo possa essere esentato dalla condizione del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni nello Stato membro interessato.

Nella sentenza la Corte ricorda anzitutto che, conformemente alla lettera della direttiva, gli Stati membri riservano lo *status* di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e ininterrottamente nel loro territorio nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda e che tale status è subordinato alla prova che il richiedente disponga di risorse sufficienti nonché di un'assicurazione malattia (sentenza del 24 aprile 2002, *Kamberaj*, C-571/10, EU:C:2012:233). Al contrario, **nulla** nella formulazione della direttiva consente di presumere che **un familiare di un soggiornante di lungo periodo possa essere esentato dalla condizione del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni per beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo previsto da detta direttiva.**

La Corte ha già avuto occasione di constatare che l'obiettivo principale della direttiva è l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo in uno Stato membro e che il soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni dimostra il radicamento della persona in tale Stato. Essa dichiara, pertanto, **che per poter acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo**

previsto dal diritto dell'Unione, i cittadini di un paese terzo devono aver soggiornato essi stessi legalmente e ininterrottamente nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la domanda. La Corte ricorda peraltro che l'armonizzazione delle condizioni per l'acquisizione dello *status* di soggiornante di lungo periodo favorisce la reciproca fiducia tra gli Stati membri. Di conseguenza, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo conferisce, in linea di principio, **al suo titolare il diritto di soggiornare per più di tre mesi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso lo *status* di soggiornante di lungo periodo.**

La direttiva consente peraltro agli Stati membri di rilasciare titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla direttiva. Nondimeno, essa sottolinea che, secondo il testo stesso della direttiva, **i titoli rilasciati a condizioni più favorevoli non costituiscono permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva e non conferiscono il diritto di soggiorno negli altri Stati membri.**

In risposta alla seconda questione la Corte dichiara quindi che **il diritto dell'Unione non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle previste nella direttiva un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ad un familiare.**

CORTE DI GIUSTIZIA (GRANDE SEZIONE), 17 LUGLIO 2014, CAUSE RIUNITE C-473/13 E C-514/13, ADALA BERO C. REGIERUNGSPRÄSIDIUM KASSEL (C-473/13), ETTAYEBI BOUZALMATE C. KREISVERWALTUNG KLEVE (C-514/13)

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 16, paragrafo 1 – Trattenimento ai fini dell'allontanamento – Trattenimento in un istituto penitenziario – Impossibilità di sistemare i cittadini di paesi terzi in un apposito centro di permanenza temporanea – Mancanza di un centro siffatto nel Land in cui il cittadino di un paese terzo è trattenuto»

Nel procedimento segnalato la Corte è stata chiamata a interpretare l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98). Le domande sono state presentate nell'ambito di controversie insorte, da un lato, tra la sig.ra Bero ed il Regierungspräsidium Kassel (giunta di governo regionale di Kassel) e, dall'altro lato, tra il sig. Bouzalmate e la Kreisverwaltung Kleve

(amministrazione circoscrizionale di Kleve), in merito alla legittimità delle decisioni di trattenimento ai fini dell'allontanamento adottate nei confronti di detti interessati.

In Germania, ciascuno Stato federato (Land) è incaricato dell'attuazione del trattenimento dei cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare. Poiché il Land dell'Assia non dispone di alcun apposito centro di permanenza temporanea idoneo ad accogliere le donne, la sig.ra Adala Bero, avente probabilmente cittadinanza siriana, è stata posta in regime di trattenimento dal 6 gennaio al 2 febbraio 2011 nell'istituto penitenziario di Francoforte sul Meno. Il sig. Ettayebi Bouzalmate, cittadino marocchino, è stato invece posto in regime di trattenimento in una sezione separata dell'istituto penitenziario della città di Monaco di Baviera, stante la mancanza nel Land della Baviera di appositi centri di permanenza temporanea. Infine, la sig.ra Thi Ly Pham, di nazionalità vietnamita, è stata anch'essa sistemata in regime di trattenimento dal 29 marzo al 10 luglio 2012 in un istituto penitenziario della Baviera, tenendo presente che essa, contrariamente alla sig.ra Bero e al sig. Bouzalmate, ha acconsentito ad essere trattenuta insieme a detenuti comuni.

Adita da due giudici tedeschi (il Bundesgerichtshof e il Landgericht München I), la Corte di giustizia viene invitata a stabilire se uno Stato membro sia tenuto a trattenere i cittadini di paesi terzi in condizioni di soggiorno regolare sistemandoli in un apposito centro di permanenza temporanea, qualora lo Stato federato competente a decidere e ad eseguire tale sistemazione non disponga di un centro siffatto. Nella causa Pham si pone altresì la questione del consenso dell'interessato.

Quanto ai presupposti di esecuzione del trattenimento, la Corte ricorda, nelle sue sentenze, che, secondo i termini stessi della direttiva «rimpatrio», **il trattenimento ai fini dell'allontanamento di cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare deve di norma avvenire in appositi centri di permanenza temporanea.** Ne consegue che le autorità nazionali incaricate dell'applicazione di tale norma devono essere in grado di effettuare il trattenimento in appositi centri, indipendentemente dalla struttura amministrativa o costituzionale dello Stato membro cui esse appartengono. Pertanto, il fatto che, in alcuni Stati federati di uno Stato membro, le autorità competenti dispongano della possibilità di procedere ad un trattenimento non può costituire una trasposizione sufficiente della direttiva «rimpatrio» nel caso in cui le autorità competenti di altri Stati federati di questo medesimo Stato membro non dispongano di tale possibilità.

Anche se la Corte riconosce che uno Stato membro che disponga di una struttura federale non è obbligato a creare appositi centri di permanenza temporanea in ciascuno Stato federato, nondimeno tale Stato membro **deve garantire che le autorità competenti degli Stati federati privi di centri del genere possano sistemare i cittadini dei paesi terzi negli appositi centri di permanenza temporanea situati in altri Stati federati.**

Nella causa **Pham**, la Corte aggiunge che **uno Stato membro non può tener conto della volontà del cittadino di un paese terzo interessato di essere posto in regime di trattenimento in un istituto penitenziario**. Infatti, la Corte rileva che, nell'ambito della direttiva «rimpatrio», l'obbligo di separare i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare dai detenuti comuni **non conosce alcuna eccezione e garantisce così il rispetto dei diritti degli stranieri in materia di trattenimento**. Più precisamente, l'obbligo di separazione va al di là di una semplice modalità di esecuzione specifica del trattenimento in istituti penitenziari **e costituisce un presupposto di merito di tale trattenimento senza il quale, in via di principio, quest'ultimo non sarebbe conforme alla direttiva**.

2. Politica sociale

CORTE DI GIUSTIZIA (PRIMA SEZIONE), 12 GIUGNO 2014, CAUSA C-118/12, GÜLAY BOLLACKE C. K + K KLAAS & KOCK B.V. & CO. KG

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria in caso di decesso»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9). La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Bollacke e l’ex datore di lavoro del suo defunto marito, la K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG (la «K + K»), in merito al diritto dell’interessata a percepire un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute dal sig. Bollacke al momento del decesso.

Il sig. Bollacke ha lavorato presso la società K + K tra il 1° agosto 1998 ed il 19 novembre 2010, data del suo decesso. Dal 2009 ha sofferto di una grave malattia a causa della quale è stato dichiarato inabile al lavoro sino al momento del suo decesso. A tale data il sig. Bollacke aveva accumulato 140,5 giorni di ferie annuali non godute.

La vedova del sig. Bollacke ha chiesto alla K + K un’indennità finanziaria corrispondente alle ferie annuali non godute dal marito. L’impresa ha respinto la domanda nutrendo dubbi quanto alla trasmissibilità per via successoria dell’indennità finanziaria.

Il Landesarbeitsgericht (tribunale del lavoro di secondo grado), investito del procedimento, chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione ammetta una legislazione o prassi nazionali che prevedono che, nel caso in cui il rapporto di lavoro termini a causa del decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua senza dare diritto all’indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute. Esso chiede inoltre se tale beneficio dipenda dalla previa domanda del lavoratore.

Nella sua sentenza la Corte ricorda che **il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio di diritto sociale di particolare importanza e che il diritto alle ferie annuali e quello al pagamento dovuto a tale titolo costituiscono i due aspetti di un diritto unico** (sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, *Racc. I* -179).

La Corte ha già dichiarato che, quando il rapporto di lavoro cessa, il lavoratore ha diritto ad un’indennità per evitare che sia escluso qualsiasi godimento del diritto alle ferie (sentenza del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, *ECLI:EU:C:2012:263*). **Il diritto dell’Unione osta a disposizioni o prassi nazionali in virtù delle quali un’indennità finanziaria non è dovuta al lavoratore alla**

fine del rapporto di lavoro quando quest'ultimo non ha potuto beneficiare delle ferie annuali retribuite per malattia.

La Corte sottolinea che l'espressione «ferie annuali retribuite» significa che, per la durata delle ferie annuali, **la retribuzione del lavoratore deve essere mantenuta.**

Il beneficio di una compensazione pecuniaria nel caso in cui rapporto di lavoro termini a causa del decesso del lavoratore **garantisce l'effetto utile del diritto alle ferie.** La sopravvenienza fortuita del decesso del lavoratore non deve comportare retroattivamente la perdita totale del diritto alle ferie annuali retribuite.

Di conseguenza, la Corte dichiara che il diritto dell'Unione non ammette legislazioni o prassi nazionali che prevedono che, nel caso in cui il rapporto di lavoro termini per decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua senza dare diritto ad un'indennità finanziaria a titolo di ferie non godute. **La Corte dichiara inoltre che tale indennità non dipende dalla previa domanda dell'interessato.**

CORTE DI GIUSTIZIA (TERZA SEZIONE), 3 LUGLIO 2014, CAUSE RIUNITE C-362/13, C-363/13 E C-407/13, FIAMINGO

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Settore marittimo – Traghetti che effettuano un tragitto tra due porti situati nel medesimo Stato membro – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 3, punto 1 – Nozione di “contratto di lavoro a tempo determinato” – Clausola 5, punto 1 – Misure dirette a prevenire il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Sanzioni – Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato – Presupposti»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare le clausole 3 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (l'«accordo quadro»), figurante quale allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43). Le domande sono state presentate nell'ambito di controversie che vedono opposti alcuni lavoratori occupati come marittimi al loro datore di lavoro, la Rete Ferroviaria Italiana SpA (la «RFI»), in merito alla qualificazione dei contratti di lavoro che li legavano a quest'ultimo.

Nell'ordinamento italiano, i contratti di lavoro dei marittimi sono disciplinati dal codice della navigazione (Regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327). Questo codice stabilisce come pari a un anno la durata massima dei contratti a tempo determinato e impone di menzionare la data di inizio e di scadenza del contratto. Qualsiasi contratto concluso per una durata superiore a un anno è

trasformato in contratto a tempo indeterminato. Nell'ipotesi in cui diversi contratti siano conclusi per un tempo determinato o per viaggi precisi, il lavoro è considerato come ininterrotto quando tra i due contratti decorre un termine massimo di 60 giorni. Questi rapporti di lavoro non sono soggetti pertanto alla normativa che è stata adottata specificamente per recepire l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso tra le organizzazioni sindacali generali. Questo accordo quadro determina i principi generali e le prescrizioni minime relative al lavoro a tempo determinato e fissa un quadro generale destinato a garantire la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato.

I sigg. Maurizio Fiamingo, Leonardo Zappalà, Francesco Rotondo e le altre parti in causa sono marittimi iscritti nel registro della gente di mare. Successivamente al 2001, essi sono stati assunti dalla Rete Ferroviaria Italiana (RFI) in base a una successione di contratti a tempo determinato conclusi per uno o più viaggi e per un massimo di 78 giorni. I marittimi in questione erano imbarcati su traghetti per effettuare un tragitto tra la Sicilia e la Calabria (Messina/Villa San Giovanni, Messina/Reggio Calabria). Essi hanno lavorato al servizio della RFI per meno di un anno, e ogni volta tra due contratti è intercorso un periodo inferiore a 60 giorni.

Ritenendo che i loro contratti di lavoro a tempo determinato fossero stati risolti illegalmente, i citati marittimi hanno adito un giudice italiano chiedendo la declaratoria di nullità dei contratti e la loro trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Essi chiedono anche di essere reintegrati e di essere risarciti del danno sofferto.

Investita della controversia in ultimo grado, la Corte di cassazione chiede alla Corte di giustizia se l'accordo quadro si applichi al lavoro marittimo e se consenta una normativa nazionale la quale (i) prevede che i contratti a tempo determinato debbono indicare la durata del contratto (ma non il loro termine), (ii) considera come giustificazione oggettiva la mera indicazione del viaggio o dei viaggi da effettuare e (iii) prevede la trasformazione di una successione di contratti a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato nel caso in cui il lavoratore sia stato impiegato.

Nella sua sentenza, la Corte ricorda anzitutto che l'ambito d'applicazione dell'accordo quadro **concerne l'insieme dei «lavoratori a tempo determinato», indipendentemente dalla qualità pubblica o privata del datore di lavoro, e che i contratti dei marittimi non sono esclusi da questo accordo quadro.**

La Corte constata pertanto che lavoratori come quelli in questione nel caso di specie (ossia lavoratori i quali, occupati come marittimi in base a una successione di contratti a tempo determinato, effettuano su traghetti un tragitto tra due porti situati in un medesimo Stato membro) rientrano nella sfera d'applicazione dell'accordo quadro, in quanto quest'ultimo non esclude nessun settore in particolare.

La Corte aggiunge che la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 («CLM 2006»), la quale figura in allegato alla direttiva sul lavoro marittimo (Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio

2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (GU L 124, pag. 30), non si applica ai marittimi occupati su battelli che navigano esclusivamente nelle acque interne (come nel caso di specie). La CLM 2006 però, al pari delle altre disposizioni dell'Unione relative al settore marittimo, non contiene norme destinate a garantire l'applicazione del divieto di discriminazione ai lavoratori a tempo determinato o a prevenire gli abusi derivanti dall'uso di una successione di contratti a tempo determinato.

Da ciò deriva che, ai marittimi si applica qualsiasi altra disposizione dell'Unione più specifica o che offra una tutela più elevata. Tale è il caso dell'accordo quadro.

Peraltro, la Corte dichiara che, poiché l'accordo quadro non contiene nessuna disposizione in merito alle formule che devono comparire nei contratti a tempo determinato, l'Italia era legittimata, in base al diritto dell'Unione, a prevedere nella propria normativa che debba essere menzionata solo la durata del contratto (e non il suo termine).

La Corte ricorda poi che l'accordo quadro si basa sull'idea che uno degli elementi di maggiore importanza per la tutela dei lavoratori è la stabilità del posto di lavoro. Al fine di prevenire l'uso abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, l'accordo quadro impone agli Stati membri di prevedere o le ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo del contratto o la durata massima totale dei contratti o ancora il numero di possibili rinnovi del contratto. Viceversa, **esso non li obbliga a prevedere la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e non prescrive le condizioni in presenza delle quali si può fare uso di contratti** a tempo indeterminato, purché il diritto nazionale – a prescindere dalla misura scelta – prevenga in modo efficace l'uso abusivo di contratti a tempo determinato.

Le autorità nazionali devono adottare pertanto misure proporzionate, energiche e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro.

Secondo la Corte, la normativa italiana soddisfa questi requisiti, poiché prevede sia una misura preventiva (durata massima di un anno per i contratti a tempo determinato stipulati in successione) sia una sanzione in caso di abuso (trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando un lavoratore è stato occupato ininterrottamente dallo stesso datore di lavoro per più di un anno). Quando sono chiamati a pronunciarsi su una successione di contratti a tempo determinato, i giudici nazionali devono esaminare le circostanze del caso di specie, prendendo in considerazione il numero di contratti successivi conclusi con la stessa persona o per lo svolgimento di un medesimo lavoro, in modo da escludere qualsiasi uso abusivo di contratti del genere da parte del datore di lavoro.

La Corte di cassazione sottolinea che la giurisprudenza in Italia ha dichiarato che il codice della navigazione costituisce una normativa speciale e compiuta di questa materia, con la conseguenza di escludere le norme generali, quali l'accordo quadro.

La Corte sottolinea, parimenti, che un abuso potrebbe essere constatato qualora la durata massima fosse calcolata in funzione non del numero di giorni di calendario coperti dai contratti, bensì del numero di giornate lavorative effettivamente prestate dal lavoratore (segnatamente quando quest'ultimo numero sia nettamente inferiore al primo a causa della debole frequenza dei tragitti).

In conclusione, la Corte dichiara:

1) L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, figurante quale allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretato nel senso che **esso si applica a lavoratori, quali i ricorrenti nei procedimenti principali, occupati in qualità di marittimi con contratti di lavoro a tempo determinato su traghetti che effettuano un tragitto marittimo tra due porti situati nel medesimo Stato membro.**

2) Le disposizioni dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretate nel senso che **esse non ostano a una normativa nazionale, quale quella in questione nei procedimenti principali, la quale prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato debbono indicare la loro durata, ma non il loro termine.**

3) La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev'essere interpretata nel senso che essa **non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale prevede la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato unicamente nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato occupato ininterrottamente in forza di contratti del genere dallo stesso datore di lavoro per una durata superiore a un anno**, tenendo presente che il rapporto di lavoro va considerato ininterrotto quando i contratti di lavoro a tempo determinato sono separati da un intervallo inferiore o pari a 60 giorni. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che i presupposti per l'applicazione nonché l'effettiva attuazione di detta normativa costituiscano una misura adeguata per prevenire e punire l'uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

AVVOCATO GENERALE SZPUNAR, CONCLUSIONI DEL 17 LUGLIO 2014, CAUSE RIUNITE C-22/13, DA C-61/13 A C-63/13 E C-418/13 , RAFFAELLA MASCOLO (C-22/13), ALBA FORNI (C-61/13), IMMACOLATA RACCA (C-62/13) C. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E FORTUNA RUSSO (C-63/13) CONTRO COMUNE DI NAPOLI [DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

PROPOSTA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI] E CARLA NAPOLITANO, SALVATORE PERRELLA, GAETANO ROMANO, DONATELLA CITTADINO, GEMMA ZANGARI CONTRO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C-418/13) [DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA CORTE COSTITUZIONALE]

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Settore della scuola pubblica – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano tali contratti – Sanzioni – Assenza di risarcimento del danno – Divieto di riqualificazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato»

Le Conclusioni segnalate sono state adottate nell'ambito del procedimento per rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte costituzionale e dal Tribunale di Napoli al fine di domandare l'interpretazione della disciplina italiana sui contratti nel settore scolastico alla luce dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43). Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale Maciej Szpunar ricorda innanzitutto che l'accordo quadro prevede disposizioni di tutela minima **volte a garantire la stabilità dell'occupazione e a evitare la precarizzazione dei lavoratori dipendenti**. Il suo ambito di applicazione non esclude alcun settore particolare; si estende a tutti i lavoratori con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente con un datore di lavoro (pubblico o privato). Il termine del contratto o del rapporto di lavoro deve essere determinato da condizioni oggettive (il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico). **Pertanto, i contratti a tempo determinato nel settore dell'insegnamento pubblico rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro.**

L'accordo quadro prevede peraltro norme generali per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato. A tal fine esso impone misure di prevenzione (indicazione delle ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo o anche determinazione della durata massima totale dei contratti o del loro numero) e prevede misure di sanzione degli abusi.

La Corte di giustizia ha già dichiarato che l'esigenza temporanea di personale sostitutivo può costituire una ragione obiettiva che giustifica il rinnovo di contratti a tempo determinato, purché tale esigenza sia motivata da circostanze precise e concrete che caratterizzano una determinata attività o sia diretta a sostituire altri dipendenti che si trovano momentaneamente nell'impossibilità di svolgere le loro funzioni (dipendenti in congedo di malattia o di maternità, in congedo parentale,

ecc.) (sentenze del 22 novembre 2005, Mangold causa C-144/04, Sentenze della Corte del 4 luglio 2006, Adeneler e a., causa C-212/04, del 23 aprile 2009, Angelidaki e a., cause riunite da C-378/07 a C-380/07 e dell'11 aprile 2013, Della Rocca, causa C-290/12), del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, causa C-307/05). Le autorità nazionali **devono quindi stabilire criteri obiettivi e trasparenti che consentano di verificare se tali contratti rispondano effettivamente ad un'esigenza reale avente carattere provvisorio e non permanente e durevole. Invece, il rinnovo di contratti a tempo determinato non è giustificato quando è finalizzato a soddisfare esigenze a carattere permanente e durevole.** Le autorità nazionali devono esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso concreto al fine di escludere che contratti a tempo determinato, sebbene palesemente stipulati per delle sostituzioni, siano utilizzati in modo abusivo.

L'avvocato generale constata che la normativa italiana non prevede **né il numero di contratti successivi che possono essere stipulati né la loro durata massima.** Osserva che è formulata in maniera generale e astratta, senza un legame tangibile né con il contenuto specifico né con le concrete condizioni di esercizio dell'attività. **Inoltre, non consente di fissare criteri obiettivi e trasparenti che consentano di verificare l'esistenza di un'esigenza di sostituzione temporanea reale.** Infine, **non pone limiti né alla stipulazione né al rinnovo dei contratti con personale supplente in sostituzione del personale temporaneamente assente.**

Ciò premesso, l'avvocato generale considera che tali sostituzioni abbiano come obiettivo quello di far fronte a esigenze di personale permanenti e durevoli.

Egli considera anche che, sebbene l'assunzione di personale supplente sia in via di principio temporanea, il fatto che non sia stato fissato alcun termine preciso per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale di ruolo genera un'incertezza totale; **in pratica, l'assenza di concorsi pubblici per oltre dieci anni dimostra che i contratti a tempo determinato sono stati utilizzati per rispondere ad esigenze permanenti e durevoli, il che spetta alla Corte costituzionale e al Tribunale di Napoli verificare.**

Il governo italiano giustifica la normativa in questione adducendo la necessità di una flessibilità molto alta (dovuta allo stretto rapporto tra l'esigenza di trovare supplenti e la variazione ciclica e imprevedibile della popolazione scolastica) e ragioni di ordine finanziario. Tuttavia, secondo l'avvocato generale, le restrizioni finanziarie nel settore scolastico non giustificano il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato. **I contratti a tempo determinato possono essere giustificati soltanto dalla particolare natura delle mansioni da svolgere o dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale (come la tutela della gravidanza e della maternità o la conciliazione degli obblighi professionali e familiari).**

In conclusione, l'Avvocato generale propone alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dai giudici italiani come segue:

Una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, che, da una parte, autorizza il rinnovo di contratti a tempo determinato per provvedere alla copertura di posti vacanti d'insegnamento e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole pubbliche, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, **senza che vi sia la benché minima certezza sulla data in cui tali procedure si concluderanno e, pertanto, senza definire criteri obiettivi e trasparenti che consentano di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale e sia di natura tale da raggiungere l'obiettivo perseguito e necessario a tal fine, e, dall'altra, non prevede alcuna misura per prevenire e sanzionare il ricorso abusivo alla successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico, non può essere considerata come giustificata da ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.** Tuttavia, è ai giudici del rinvio, tenuto conto delle considerazioni che precedono, che spetterà valutare se ricorrano tali circostanze nell'ambito dei procedimenti principali.

3. Libera circolazione dei lavoratori/libera circolazione delle persone

CORTE DI GIUSTIZIA (PRIMA SEZIONE), 19 GIUGNO 2014, CAUSA C-507/12, JESSY SAINT PRIX C. SECRETARY OF STATE FOR WORK AND PENSIONS

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7 – Nozione di “lavoratore” – Cittadina dell’Unione europea che ha rinunciato a lavorare a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare la nozione di «lavoratore» ai sensi dell'articolo 45 TFUE e dell'articolo 7 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifiche GU L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34). La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone la sig.ra Saint Prix al Secretary of State for Work and Pensions (il «Secretary of State») in merito al rifiuto di quest'ultimo di concederle un'indennità integrativa del reddito.

Nel Regno Unito, l'indennità integrativa del reddito (income support) è una prestazione che può essere concessa a talune categorie di persone in cui reddito non superi un determinato importo. Le donne incinte o le puerpere, in particolare, possono richiedere tale prestazione nel periodo intorno al parto. Tuttavia, le «persone provenienti dall'estero» (ossia i richiedenti che non risiedono abitualmente nel Regno Unito) non hanno diritto a tale prestazione, a meno che esse non abbiano acquisito lo *status* di lavoratore ai sensi della direttiva sul diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione.

La sig.ra Jessy Saint Prix è una cittadina francese giunta il 10 luglio 2006 nel Regno Unito, ove ha lavorato, essenzialmente come insegnante ausiliaria, dal 1° settembre 2006 al 1° agosto 2007.

Mentre era in stato di gravidanza, la sig.ra Saint Prix ha lavorato, all'inizio del 2008, come interinale presso scuole materne. Il 12 marzo 2008, ormai quasi al sesto mese di gravidanza, ha abbandonato tale impiego in quanto il lavoro, che consisteva nell'occuparsi di bambini piccoli, era diventato troppo faticoso. La richiesta di indennità integrativa del reddito da lei presentata è stata respinta dall'amministrazione britannica, in quanto la sig.ra Saint Prix aveva perso la qualità di lavoratore. Il 21 agosto 2008, tre mesi dopo la nascita di suo figlio, la signora ha ripreso il lavoro.

Chiamata a decidere se la sig.ra Saint Prix abbia diritto ad un'indennità integrativa del reddito, la Supreme Court of the United Kingdom chiede alla Corte di giustizia se una donna, che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto, rientri nella nozione di «lavoratore» ai sensi del diritto dell'Unione.

Nella sua sentenza, la Corte considera che **una donna nella situazione della sig.ra Saint Prix può conservare lo status di «lavoratore»**. A sostegno del proprio ragionamento, la Corte ricorda che un cittadino dell'Unione che non svolga più attività lavorativa può tuttavia conservare la qualità di lavoratore in taluni casi particolari (inabilità temporanea al lavoro, disoccupazione involontaria o, ancora, formazione professionale). La Corte rileva che la direttiva sul diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione non elenca in maniera esaustiva le circostanze nelle quali un lavoratore migrante può, nonostante la perdita del suo impiego, continuare a beneficiare dello *status* di lavoratore. In ogni caso, la direttiva, che mira espressamente ad agevolare l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non può, di per sé, limitare la portata della nozione di lavoratore ai sensi del TFUE. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la qualifica di lavoratore ai sensi del TFUE, nonché i diritti derivanti da un siffatto *status*, non dipendono necessariamente dall'esistenza o dalla prosecuzione effettiva di un rapporto di lavoro.

La circostanza che limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo immediatamente successivo al parto costringano una donna a cessare di svolgere un'attività

subordinata durante il periodo necessario al suo ristabilimento **non è pertanto, in linea di principio, idonea a privarla della qualità di «lavoratore»**. Infatti, la circostanza che quella persona non sia stata effettivamente presente sul mercato del lavoro dello Stato membro ospitante per vari mesi non implica che abbia cessato di far parte di esso durante tale periodo, purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un termine ragionevole dopo il parto. Se così non fosse, le cittadine dell'Unione **sarebbero dissuase dall'esercitare il loro diritto di libera circolazione**, poiché rischierebbero di perdere la qualità di lavoratore nello Stato membro ospitante. La Corte precisa che, **per determinare se il periodo intercorso tra il parto e la ripresa del lavoro possa essere considerato ragionevole, è compito del giudice nazionale tenere conto di tutte le circostanze specifiche del caso di specie, nonché delle disposizioni nazionali che disciplinano la durata del congedo di maternità.**

CORTE DI GIUSTIZIA (GRANDE SEZIONE), 17 LUGLIO 2014, CAUSE RIUNITE C-58/13 E C-59/13, TORRESI E TORRESI C. CONSIGLIO DELL'ORDINE DI MACERATA

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Accesso alla professione di avvocato – Facoltà di respingere l'iscrizione all'albo dell'ordine degli avvocati di cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale di avvocato in un altro Stato membro – Abuso del diritto»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione e sulla validità dell'articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36). Le domande sono state proposte nell'ambito di due controversie tra, rispettivamente, i sigg. Torresi e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata (il «Consiglio dell'ordine di Macerata») in merito al rifiuto, da parte di quest'ultimo, di accogliere le domande di iscrizione dei ricorrenti nella sezione speciale dell'albo degli avvocati.

Due cittadini italiani (i sigg. Angelo Alberto e Pierfrancesco Torresi), dopo aver conseguito in Italia la loro laurea in giurisprudenza, hanno ottenuto una laurea in giurisprudenza in Spagna. Il 1° dicembre 2011 sono stati iscritti come avvocati nell'albo dell'Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (ordine degli avvocati di Santa Cruz de Tenerife). Il 17 marzo 2012 hanno chiesto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata la loro iscrizione nella «sezione speciale dell'albo degli avvocati». Tale sezione raggruppa gli avvocati in possesso di un titolo rilasciato in uno Stato membro diverso dall'Italia, ma stabiliti in quest'ultimo paese. Poiché il consiglio dell'ordine di Macerata non si è pronunciato entro i termini previsti, i sigg. Torresi si sono rivolti al

Consiglio Nazionale Forense («CNF») per ottenere una decisione in merito alle loro domande di iscrizione. Essi sostengono che le norme vigenti subordinano le iscrizioni a una sola condizione, vale a dire la presentazione del «certificato di iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine» (in questo caso, la Spagna). Dato che, nella fattispecie, tale condizione è stata soddisfatta, i sigg. Torresi ritengono che avrebbero dovuto essere iscritti nell'elenco. A parere del CNF, i sigg. Torresi non possono avvalersi della direttiva sullo stabilimento degli avvocati ove l'acquisizione del titolo in Spagna abbia il solo scopo di eludere la normativa italiana sull'accesso alla professione e costituisca pertanto un abuso del diritto di stabilimento. Il CNF chiede quindi alla Corte di giustizia se le autorità competenti di uno Stato membro possano rifiutare, a motivo di un abuso del diritto, l'iscrizione nell'albo degli avvocati dei cittadini di tale Stato che, dopo aver conseguito una laurea nel proprio paese, si siano recati in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato e abbiano in seguito fatto ritorno al primo Stato membro per esercitarvi la professione con il titolo professionale ottenuto nel secondo Stato.

Nella sua sentenza, la Corte rammenta anzitutto che, al fine di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello di conseguimento della qualifica professionale, **la direttiva sullo stabilimento degli avvocati istituisce un meccanismo di mutuo riconoscimento dei titoli degli avvocati migranti che desiderino esercitare la professione con il titolo di origine.** Il legislatore dell'Unione ha inteso in tal modo porre fine alle disparità tra i requisiti d'iscrizione nazionali, da cui derivavano ineguaglianze e ostacoli alla libera circolazione. La direttiva mira quindi ad armonizzare completamente i requisiti applicabili al diritto di stabilimento degli avvocati. La Corte ha già statuito che il certificato di iscrizione nello Stato membro di origine è l'unico requisito cui è subordinata l'iscrizione dell'interessato nello Stato membro ospitante, affinché detto interessato possa esercitarvi facendo uso del proprio titolo professionale di origine. La Corte sottolinea che ai singoli non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini. A tale riguardo, la Corte ricorda che l'accertamento dell'esistenza di una pratica abusiva richiede un elemento oggettivo (ossia che lo scopo perseguito dalla normativa dell'Unione non deve essere stato raggiunto, nonostante il rispetto formale della medesima) e un elemento soggettivo (cioè che deve emergere una volontà di ottenere un vantaggio indebito).

Ciò premesso, la Corte dichiara che, in un mercato unico, la possibilità, per i cittadini dell'Unione, di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo e quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione è **inerente all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dai Trattati.** Il fatto che il cittadino di uno Stato membro, in possesso di una laurea conseguita nel proprio paese, si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi il titolo di

avvocato e faccia in seguito ritorno nel proprio paese per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nell'altro Stato membro è **la concretizzazione di uno degli obiettivi della direttiva e non costituisce un abuso del diritto di stabilimento**. Neppure la circostanza che la domanda di iscrizione all'albo degli avvocati sia stata presentata poco tempo dopo il conseguimento del titolo professionale nello Stato membro di origine costituisce un abuso del diritto, poiché la direttiva non prescrive un periodo di esperienza pratica nello Stato membro di origine.

La Corte ne trae la conclusione che **non costituisce una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro in possesso di una laurea si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato e faccia ritorno nel proprio paese per esercitarvi avvalendosi del titolo professionale ottenuto nell'altro Stato membro**.

4. Libera prestazione dei servizi

CORTE DI GIUSTIZIA (TERZA SEZIONE), 12 GIUGNO 2014, CAUSA C-156/13, DIGIBET LTD

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d'azzardo – Normativa recante divieti relativi ai giochi d'azzardo tramite Internet che non sono stati applicati, per un periodo di tempo limitato, all'interno di un ente federato di uno Stato membro – Coerenza – Proporzionalità»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare l'articolo 56 TFUE. La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Digibet Ltd (la «Digibet») e il sig. Albers, da un lato, e la Westdeutsche Lotterien GmbH & Co. OHG (la «Westdeutsche Lotterie»), dall'altro, in merito al divieto per la Digibet di offrire giochi d'azzardo tramite Internet.

In Germania, l'organizzazione e l'intermediazione dei giochi d'azzardo tramite Internet e la pubblicità dei giochi d'azzardo in televisione, su Internet e sulle reti di telecomunicazione sono, in linea di principio, vietate. Nondimeno, l'uso di Internet per tali scopi può essere autorizzato in via eccezionale per le lotterie e le scommesse sportive. Siffatta eccezione mira a proporre un'alternativa all'offerta illegale dei giochi d'azzardo e a contrastare lo sviluppo e la diffusione dei giochi non autorizzati.

Nel Land Schleswig-Holstein, l'organizzazione e l'intermediazione dei giochi d'azzardo tramite Internet sono state autorizzate dal 1° gennaio 2012 all'8 febbraio 2013. Tale autorizzazione era rilasciata a qualsiasi soggetto che, all'interno dell'Unione, rispondesse a determinati requisiti oggettivi. Nello stesso periodo, lo Schleswig-Holstein ha altresì autorizzato la pubblicità dei giochi

d'azzardo in televisione e su Internet. Benché la normativa più liberale dello Schleswig-Holstein sia stata nel frattempo abrogata, le autorizzazioni rilasciate agli operatori di giochi d'azzardo su Internet sono rimaste valide per un periodo transitorio di diversi anni. La società Digibet è abilitata all'organizzazione di giochi d'azzardo sulla base di una licenza rilasciata dalle autorità di Gibilterra. Essa offre pertanto giochi d'azzardo e scommesse sportive in lingua tedesca attraverso il suo sito «digibet.com». In seguito ad un'azione esperita dalla Westdeutsche Lotterien (società di diritto pubblico di gestione lotterie del Nordrhein-Westfalen), un giudice tedesco ha condannato la Digibet e il sig. Albers, il suo amministratore, ad astenersi dall'offrire a soggetti residenti nel territorio tedesco, tramite Internet, la possibilità di praticare giochi d'azzardo. La Digibet e il sig. Albers hanno impugnato la suddetta decisione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte suprema di cassazione). Questo giudice chiede alla Corte di giustizia se la politica più liberale adottata dallo Schleswig-Holstein per più di un anno sia tale da mettere in discussione la compatibilità del divieto relativo ai giochi vigente negli altri Länder con le norme sulla libera prestazione dei servizi. Infatti, pur consentendo agli Stati membri di restringere tale libertà fondamentale nel settore dei giochi d'azzardo, il diritto dell'Unione esige che qualsiasi restrizione sia idonea a conseguire gli obiettivi di interesse generale che ne hanno giustificato l'adozione.

Orbene, nella fattispecie, l'esistenza di norme più permissive nel Land Schleswig-Holstein potrebbe, ad avviso del Bundesgerichtshof, compromettere l'idoneità delle norme adottate negli altri Länder a conseguire i legittimi obiettivi di interesse generale perseguiti.

Nella sua sentenza, la Corte ricorda, in primo luogo, che **il divieto di organizzazione e di promozione dei giochi d'azzardo in Germania costituisce una restrizione alla libera circolazione dei servizi; tuttavia una siffatta restrizione può essere giustificata per motivi di interesse generale come quelli indicati nella normativa tedesca.**

In secondo luogo, la Corte rileva che, anche ammettendo che la disciplina più permissiva dello Schleswig-Holstein abbia potuto nuocere alla coerenza della politica proibizionistica adottata dagli altri Länder, **l'applicazione di tale normativa liberale è stata limitata, nel tempo, a meno di 14 mesi e, nello spazio, a un solo Land.** Pertanto, l'esistenza limitata nel tempo di norme più permissive nel Land Schleswig-Holstein non rimette in discussione in modo grave l'idoneità delle restrizioni applicabili negli altri Länder a realizzare gli obiettivi di interesse generale perseguiti. La Corte afferma dunque che gli altri quindici Länder non erano tenuti a cambiare la loro normativa in detta materia per il solo fatto che un Land isolato aveva adottato per un periodo di tempo limitato una politica più liberale.

In conclusione, la Corte dichiara che la normativa tedesca in materia di giochi d'azzardo **può risultare proporzionata agli obiettivi di interesse generale da essa perseguiti e, pertanto, può essere compatibile con la libera prestazione dei servizi.** Spetta tuttavia al Bundesgerichtshof

verificare se soddisfi tutte le condizioni di proporzionalità elaborate dalla giurisprudenza della Corte.

5. Telecomunicazioni

CORTE DI GIUSTIZIA (SECONDA SEZIONE), 25 GIUGNO 2014, CAUSA C-76/13, COMMISSIONE C. PORTOGALLO

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/22/CE – Comunicazioni elettroniche – Reti e servizi – Individuazione delle imprese incaricate di oneri servizi pubblici – Trasposizione non corretta – Sentenza della Corte che constata inadempimento – Mancata esecuzione – Article 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Somma forfettaria»

Nella procedura segnalata la Corte è stata investita del ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 260 paragrafo 2, proposto dalla Commissione nei confronti del Portogallo per non aver quest'ultimo eseguito gli obblighi discendenti della sentenza del 7 ottobre 2010 (causa C-154/09).

Nel 2005 la Commissione ha avviato contro il Portogallo un procedimento precontenzioso poiché la società Portugal Telecom (PTC) (il maggiore operatore di telecomunicazioni in Portogallo, presente anche in numerosi altri paesi, soprattutto nei paesi lusofoni, infatti gestisce in Brasile la rete mobile più importante dell'emisfero australe), dopo il 2003, aveva continuato a fornire il servizio universale a titolo esclusivo e la sua designazione non era stata effettuata secondo la procedura prevista dalla direttiva «servizio universale» (Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, GU L 108, pag. 51). Nel 2009 la Commissione ha proposto contro il Portogallo un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia. La Corte, con sentenza del 7 ottobre 2010 (causa C-154/09), ha dichiarato che, per quanto riguarda la designazione del fornitore del servizio universale, il Portogallo non aveva correttamente recepito le disposizioni della direttiva né garantito l'applicazione pratica di tali disposizioni. Dopo aver ingiunto al Portogallo di conformarsi entro il 7 giugno 2011 agli obblighi derivanti dalla sentenza del 2010, la Commissione, considerando che la sentenza non era ancora stata eseguita, ha deciso di proporre nel 2013 un nuovo ricorso per inadempimento. La Commissione, sostanzialmente, ritiene che il contratto di concessione concluso con la PTC sia ancora in vigore e che le imprese incaricate di fornire il servizio universale non siano ancora state designate mediante un procedimento conforme al diritto dell'Unione. Al riguardo, la Commissione sottolinea che il Portogallo ha avviato

la procedura di gara per la selezione dei fornitori del servizio universale solo nel mese di ottobre del 2012, mentre la nuova legislazione diretta ad abrogare la normativa contraria al diritto dell'Unione entrerà in vigore solamente il 1° giugno 2014. Inoltre, la risoluzione del contratto di concessione concluso con la PTC non è prevista prima del 2025. La Commissione chiede che il Portogallo sia condannato a pagare una penalità di 43 500 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza del 2010 nonché una somma forfettaria di 5 000 euro per ogni giorno trascorso tra la data di pronuncia della sentenza del 2010 e la data in cui il Portogallo si sarà conformato alla stessa ovvero la data in cui la Corte emetta la sentenza nel nuovo procedimento per inadempimento (ovvero la presente).

Nella sentenza, la Corte afferma che il Portogallo non ha adottato le misure che comporta l'esecuzione della sentenza del 2010. La Corte, infatti, rileva che, alla data del 7 giugno 2011, il contratto di concessione concluso con la PTC era ancora in vigore e che la normativa diretta ad abrogare le disposizioni contrarie al diritto dell'Unione entrerà in vigore solamente il 1° giugno 2014. D'altra parte, la Corte dichiara che, al 7 giugno 2011, **il Portogallo non aveva designato, mediante un procedimento conforme alla direttiva, le imprese incaricate di fornire il servizio universale.**

Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene giustificato condannare il Portogallo al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità. Quanto alla somma forfettaria, la Corte rileva che la mancata esecuzione della sentenza del 2010 ha pregiudicato interessi privati e pubblici. Essa sottolinea, inoltre, che il contratto di concessione che attribuisce alla PTC la fornitura del servizio universale fino al 2025 è stato approvato il 17 febbraio 2003 successivamente all'entrata in vigore della direttiva e che gli Stati membri erano tenuti a recepire tale direttiva entro e non oltre il 24 luglio 2003. La Corte afferma che detti elementi sono tali da richiedere l'adozione di una misura dissuasiva come la condanna al pagamento di una somma forfettaria.

La Corte osserva poi che la durata dell'infrazione (vale a dire quasi tre anni e mezzo, di cui ventotto mesi di ritardo nell'esecuzione della sentenza) è eccessiva. Essa considera inoltre che si tratta di un'infrazione grave, poiché (1) il mancato recepimento ha ostacolato il buon funzionamento del mercato interno e (2) la mancata esecuzione della sentenza del 2010 ha avuto conseguenze negative su interessi sia privati (vale a dire quelli delle imprese eventualmente interessate alla fornitura del servizio universale) sia pubblici (ossia quelli degli utenti finali). La Corte sottolinea che occorre tuttavia tener conto del fatto che, per quanto concerne la designazione delle imprese incaricate di fornire il servizio universale, nel mese di ottobre del 2012 sono state avviate procedure conformi di gara. La Corte rileva che i nuovi contratti che designano tali imprese e l'abrogazione definitiva della normativa che autorizza il mantenimento del contratto di esclusiva della PTC produrranno

effetti il 1° giugno 2014. Infine, **la Corte sottolinea che la capacità contributiva del Portogallo è diminuita nel contesto della crisi economica.**

La Corte considera peraltro che il pagamento di una penalità costituisce un mezzo finanziario adeguato a garantire l'esecuzione completa della citata sentenza. Essa ritiene tuttavia che l'imposizione della somma proposta dalla Commissione non sia proporzionata, perché non tiene debitamente conto del fatto che il Portogallo ha attuato le misure necessarie per adempiere ad una parte rilevante dei suoi obblighi.

Alla luce di detti elementi, la Corte stabilisce che è proporzionato condannare il Portogallo al pagamento di una somma forfettaria di 3 milioni di euro e di una penalità pari a 10 000 euro per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 2010.

6. Libera circolazione delle merci

**CORTE DI GIUSTIZIA (GRANDE SEZIONE), 1° LUGLIO 2014, CAUSA C-573/12, ÅLANDS
VINDKRAFT AB**

«Rinvio pregiudiziale – Regime nazionale di sostegno che prevede la concessione di certificati verdi negoziabili per gli impianti che producono elettricità da fonti di energia rinnovabili – Obbligo per i fornitori di elettricità e per taluni utenti di restituire annualmente all'autorità competente una certa quota di certificati verdi – Rifiuto di concedere certificati verdi per gli impianti di produzione situati fuori dello Stato membro interessato – Direttiva 2009/28/CE – Articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3 – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare gli articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16), nonché dell'articolo 34 TFUE. La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Ålands Vindkraft AB (la «Ålands Vindkraft») e l'Energimyndigheten (Agenzia per l'energia) in merito al rifiuto di quest'ultima di concedere, ai fini dell'ottenimento di certificati di elettricità, l'autorizzazione per un parco eolico situato in Finlandia e gestito dalla Ålands Vindkraft.

In Svezia, gli impianti di produzione di elettricità verde situati sul territorio nazionale possono ottenere l'attribuzione dei certificati di elettricità. Questi ultimi possono essere successivamente venduti a fornitori di elettricità o a taluni utenti, che, a pena di dover pagare un diritto specifico, sono obbligati a detenere una quota dei certificati corrispondenti ad una quota parte del totale delle

loro forniture o del loro consumo di elettricità. La vendita di tali certificati consente ai produttori di elettricità verde di beneficiare di introiti supplementari che vengono a completare quelli derivanti dalla vendita dell'elettricità. Quindi, il maggior costo collegato alla produzione di elettricità verde il cui costo di produzione è sempre più elevato di quello dell'elettricità prodotta a partire da fonti non rinnovabili viene sopportato dai fornitori e dai consumatori.

La società Ålands Vindkraft ha chiesto alle autorità svedesi di attribuirle certificati di elettricità per il suo parco eolico situato in Finlandia nell'arcipelago delle isole Åland. La domanda è stata respinta con il motivo che soltanto i gestori di impianti di produzione situati in Svezia potevano ottenere la concessione dei certificati.

La Ålands Vindkraft ha impugnato la decisione amministrativa dinanzi ai giudici svedesi, facendo valere che il principio di libera circolazione delle merci ostava al regime svedese dei certificati di elettricità. Secondo tale società, detto regime comporta che circa il 18% del mercato svedese del consumo di elettricità è riservato ai produttori di elettricità verde situati in Svezia, a discapito delle importazioni di elettricità provenienti da altri Stati membri.

Adito per dirimere la controversia, il förvaltningsrätten i Linköping (tribunale amministrativo di Linköping) chiede alla Corte di giustizia se il regime svedese dei certificati di elettricità sia conforme al diritto dell'Unione.

Nella sua sentenza, la Corte constata, in primo luogo, che **il regime svedese dei certificati verdi è un regime di sostegno rientrante nell'ambito d'applicazione della direttiva in quanto sostiene la produzione dell'elettricità verde**. La Corte ricorda che la direttiva non impone agli Stati membri che hanno optato per un regime di sostegno di estenderne il beneficio all'elettricità verde prodotta sul territorio di un altro Stato membro. Di conseguenza, **il regime di sostegno svedese è compatibile con la direttiva**.

In secondo luogo, la Corte osserva che **questo regime di sostegno può ostacolare l'importazione di elettricità proveniente da altri Stati membri, in particolare l'elettricità verde**. Da una parte, i fornitori e gli utenti sono tenuti ad acquistare certificati per l'ammontare dell'elettricità che essi importano se vogliono evitare di dover pagare un diritto specifico. D'altra parte, la facoltà dei produttori di elettricità verde d'origine svedese di vendere i certificati unitamente all'elettricità che essi producono è idonea a favorire l'avvio di trattative, nonché la concretizzazione di rapporti contrattuali aventi ad oggetto la cessione di elettricità nazionale ai fornitori o agli utenti dell'elettricità. **Ne consegue che tale regime costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci**.

Tuttavia, la Corte considera che detta restrizione è **giustificata dall'obiettivo di interesse generale consistente nel promuovere l'uso di fonti di energia rinnovabili al fine di proteggere l'ambiente e combattere i cambiamenti climatici**. Essa riconosce che, ai fini della realizzazione

dell'obiettivo perseguito, è giustificato che le misure che favoriscono la transizione verso l'energia verde siano rivolte **allo stadio della produzione piuttosto che a quello del consumo**. Del pari, la Corte ammette che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la Svezia ha potuto legittimamente considerare che, a questi stessi scopi, il beneficio del regime nazionale di sostegno dovesse essere limitato alla sola produzione nazionale di elettricità verde. La Corte sottolinea in particolare che tale regime di sostegno è necessario per favorire, in una prospettiva di lungo periodo, gli investimenti nell'energia verde. In conclusione, la Corte ritiene **il regime di sostegno svedese conforme al principio di libera circolazione delle merci**.

CORTE DI GIUSTIZIA (QUARTA SEZIONE), 10 LUGLIO 2014, CAUSE RIUNITE C-358/13 E C-181/14, MARKUS

«Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Ambito di applicazione – Interpretazione della nozione di “medicinale” – Portata del criterio attinente all’idoneità a modificare le funzioni fisiologiche – Prodotto a base di piante aromatiche e di cannabinoidi – Esclusione»

Nella procedura segnalata la Corte è stata chiamata a interpretare la nozione di «medicinale» di cui all’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 136, pag. 34: la «direttiva 2001/83»). Le domande sono state proposte nell’ambito di procedimenti penali a carico, rispettivamente, di D. e G., nei confronti dei quali era mosso l’addebito di aver venduto miscele di piante aromatiche contenenti, in particolare, cannabinoidi sintetici, che, all’epoca dei fatti della controversia principale, non rientravano nell’ambito di applicazione della legge tedesca sugli stupefacenti (Betäubungsmittelgesetz: il «BtMG»).

I due venditori di tali miscele (D. e G.) sono stati condannati da organi giurisdizionali inferiori per vendita di medicinali dubbi a pena detentiva di un anno e nove mesi con sospensione (D.) e a pena detentiva di quattro anni e sei mesi nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria di 200 000 euro (G.). Il consumo dei cannabinoidi sintetici causa in generale uno stato di ebbrezza che può andare dall’esaltazione alle allucinazioni. Esso può altresì comportare nausea, rilevanti attacchi di vomito, episodi di tachicardia e di disorientamento, deliri, e addirittura arresti cardiocircolatori. Tali cannabinoidi sintetici sono stati sottoposti a test dall’industria farmaceutica nell’ambito di studi pre-sperimentali. Le serie di test sono state interrotte fin dalla prima fase farmacologica sperimentale: è

infatti apparso che non potevano essere ottenuti gli effetti attesi da tali sostanze sulla salute e che erano prevedibili rilevanti effetti secondari per l'efficacia psicoattiva di tali sostanze.

La Corte federale tedesca, che deve decidere se la vendita di miscele contenenti cannabinoidi sintetici utilizzate come sostituti della marijuana possa dar luogo ad azioni penali per vendita illegale di medicinali dubbi, si è quindi rivolta alla Corte di giustizia per chiedere l'interpretazione della nozione di medicinale alla luce della direttiva 2001/83.

Tenuto conto, da un lato, dell'obiettivo del diritto dell'Unione (che consiste nel garantire un elevato livello di protezione della salute umana) e, dall'altro, del contesto nel quale si inserisce la nozione di «medicinale», la Corte di giustizia dichiara che **la nozione di medicinale in diritto dell'Unione non include le sostanze che, come le miscele di piante aromatiche che contengono cannabinoidi sintetici, hanno come effetto una mera modifica delle funzioni fisiologiche, senza essere idonee a provocare effetti benefici, immediati o mediati, sulla salute umana e che sono consumate unicamente per provocare uno stato di ebbrezza e sono in ciò nocive alla salute umana.**

La Corte rileva che, secondo il Bundesgerichtshof, le sostanze di cui trattasi sono consumate a fini non già terapeutici, bensì puramente ricreativi, e che in ciò esse sono nocive per la salute umana.

Considerati l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, l'esigenza di un'interpretazione **coerente della nozione di medicinale, nonché quella di mettere in relazione l'eventuale nocività di un prodotto con il suo effetto terapeutico, siffatte sostanze non possono essere qualificate come medicinali.**

La circostanza che **tale conclusione potrebbe avere la conseguenza di far sfuggire la commercializzazione dei cannabinoidi sintetici a qualsiasi repressione penale non è atta a rimettere in discussione la valutazione della Corte.**

7. Ambiente e consumatori

**CORTE DI GIUSTIZIA (QUINTA SEZIONE), 17 LUGLIO 2014, CAUSA C-600/12,
COMMISSIONE C. REPUBBLICA ELLENICA**

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Gestione dei rifiuti– Direttive 2008/98/CE, 1999/31/CE e 92/43/CEE – Discarica sull’isola di Giacinto – Parco naturale marittimo de Zakynthos – Sito Natura 2000 – Tartaruga marina Caretta caretta – Proroga della durata delle clausole di validità – Assenza di piano di sgombro – Sfruttamento di una discarica – Disfunzioni – Saturazione della discarica- Infiltrazione – Copertura insufficiente e dispersione dei rifiuti – Estensione della discarica»

Nella procedura segnalata la Corte è stata investita del ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione nei confronti della Repubblica ellenica per essere venuta meno agli obblighi previsti dalle direttive 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, (GU L 312, p. 3), 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti (GU L 182, p. 1) e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, (GU L 206, p. 7, «direttiva ‘habitat’»),

Nella specie, il parco nazionale marittimo di Zacinto fa parte dal 2006 dei «siti Natura 2000» in ragione della presenza delle tartarughe marine «Caretta-Caretta». Nonostante ciò, i problemi ambientali dovuti, dal 1999, alla gestione di una discarica all’interno del parco sono causa di gravi incidenze sull’habitat di dette tartarughe. Infatti, il piano di gestione dei rifiuti per la regione delle isole Ionie prevedeva, dal 2005 (data programmata di chiusura della discarica), la costruzione di una discarica su un altro sito di Zacinto. Nel 2005, l’Associazione di gestione dei rifiuti solidi di Zacinto ha proposto cinque siti idonei a ospitare la nuova discarica (due di tali siti, situati in una zona montuosa, hanno ottenuto parere positivo nel 2008). Tuttavia, l’Associazione non ha poi presentato gli studi di impatto ambientale per la costruzione della nuova discarica.

La discarica esistente continua quindi ad essere gestita nel parco marittimo, benché l’autorizzazione e le clausole ambientali ad essa relative siano scadute nel 2006. È stato anzi deciso che, parallelamente ai lavori di ristrutturazione e di potenziamento del sito, la discarica esistente avrebbe continuato a ricevere i rifiuti di Zacinto fino all’entrata in servizio della nuova discarica (o fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza delle nuove clausole ambientali rinnovate nel 2011 con decreto ministeriale).

Ritenendo che la Grecia violasse il diritto dell’Unione in materia di ambiente, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia.

Nella sua sentenza la Corte rileva che la Grecia non contesta gli elementi di fatto invocati dalla Commissione né il pericolo che il cattivo funzionamento della discarica costituisce per la salute e per l'ambiente. **Constata inoltre che il rinnovo dell'autorizzazione per la discarica comporta il rischio di compromettere un sito Natura 2000.**

Di conseguenza, la Corte dichiara che **mantenendo in attività sull'isola di Zacinto una discarica satura caratterizzata da cattivo funzionamento e non conforme alla normativa dell'Unione in materia ambientale, la Grecia ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva sui rifiuti e della direttiva relativa alle discariche di rifiuti.**

Inoltre, rinnovando l'autorizzazione per la discarica in violazione del diritto dell'Unione, la Grecia ha violato altresì gli obblighi in materia di conservazione degli *habitat*, della flora e della fauna selvatiche.